

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 103° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 57
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 83
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 88
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 94
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 99
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 108
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 117
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 119
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 124
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 133
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 138

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Mafia .....	<i>Pag.</i> 145
-------------	-----------------

### Sottocommissioni permanenti

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i> 164
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri</i> .....	» 168
<i>7<sup>a</sup> - Istruzione - Pareri</i> .....	» 177
<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i> ..	» 179

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 180
---------------------------	-----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

36ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, C21ª, 0016º)

Il PRESIDENTE informa che in data odierna è stata deferita alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giancarlo Tesini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonché del dottor Paolo Fumaroli.

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

**Doc. IV-bis, n. 9, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 323 capoverso del codice penale (abuso d'ufficio).**

(R135 000, C21ª, 0019º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 14 gennaio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, VALENTINO, LUBRANO DI RICCO e CÒ.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 9 e l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE informa che, a causa di concomitanti impegni parlamentari, la seduta della Giunta prevista per domani, mercoledì 26 febbraio, non avrà luogo e che la Giunta tornerà a riunirsi martedì 4 marzo 1997, alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**103<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Ministro per la funzione pubblica Bassanini.**La seduta inizia alle ore 11,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 13 febbraio, procedendosi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MAGNALBÒ dà per illustrato l'emendamento 1.36, al quale aggiungono la propria firma i senatori PASQUALI e MAGGIORE.

Anche l'emendamento 1.37 è dato per illustrato dal senatore MAGNALBÒ.

Quanto all'emendamento 1.17, il presidente VILLONE ritiene che esso debba essere considerato inammissibile, almeno nella parte non direttamente connessa alla corrispondente disposizione approvata dalla Camera dei deputati. Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula l'emendamento, limitandolo alla sua prima parte (1.17 nuovo testo). In tale forma, l'emendamento è considerato ammissibile dal Presidente.

L'emendamento 1.38 è dichiarato inammissibile. Il senatore MAGNALBÒ ritiene che la relativa proposta possa essere utilizzata in una diversa collocazione testuale. Il ministro BASSANINI osserva che i

commi 3 e 4 dell'articolo 1 individuano le materie che in tutto o in parte sono escluse dal trasferimento di competenze alle regioni. Poichè sia il Senato che la Camera dei deputati si sono pronunciati in proposito, a suo avviso dovrebbe essere esclusa la possibilità di aggiungere ulteriori materie. Concorda il presidente VILLONE. Secondo il senatore LISI la materia agricola potrebbe essere inclusa nel comma 6 dell'articolo 1, in modo da corrispondere anche all'indirizzo espresso dal rappresentante del Governo. Il ministro BASSANINI precisa che il Governo intende conferire le più ampie competenze alle regioni, riservando allo Stato solo quelle materie che non potrebbero essere trasferite o delegate. Il senatore MAGNALBÒ rileva che l'assenza di ogni riferimento al settore agricolo potrebbe postulare la soppressione del Ministero competente, mentre questo dovrebbe essere mantenuto per assicurare l'elaborazione e l'attuazione di una politica agricola nazionale e il necessario collegamento con le istituzioni comunitarie. Secondo il presidente VILLONE, a tale esigenza si può corrispondere con un apposito ordine del giorno. Il senatore ROTELLI ritiene improprio svolgere una discussione di merito laddove l'emendamento in questione sia stato dichiarato inammissibile. Il senatore GUERZONI precisa che la discussione ha avuto ad oggetto proprio la possibile collocazione di una proposta emendativa concernente il settore agricolo. Il presidente VILLONE conviene con il senatore ROTELLI ma ritiene utile la discussione appena svolta, anche al fine di chiarire i limiti all'emendabilità del testo: ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, infatti, i nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se direttamente correlati alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Secondo il senatore LISI, la questione potrebbe essere risolta con gli emendamenti 1.8 e 1.16, di contenuto identico. Il PRESIDENTE precisa che anche tali emendamenti sono da considerare inammissibili. Il senatore FISICHELLA ritiene che nel comma 4, lettera *d*) vi sia un possibile riferimento formale all'agricoltura, che potrebbe essere utilizzato per l'introduzione degli emendamenti in questione. Secondo il PRESIDENTE il riferimento appena richiamato è di natura esclusivamente formale e non potrebbe consentire l'ammissibilità di emendamenti che dovrebbero essere esclusi ai sensi del citato articolo 104. Il senatore MAGNALBÒ rileva una diretta connessione tra l'agricoltura e la tutela dell'ambiente, che è materia espressamente contemplata nelle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati. Il presidente VILLONE ribadisce che nell'articolo 1 il settore agricolo non è stato considerato nè dal Senato nè dalla Camera dei deputati e gli emendamenti rivolti a comprenderlo sono pertanto inammissibili: sarebbe comunque opportuno e risolutivo, in proposito, un ordine del giorno che formuli un indirizzo per il Governo. Dichiara dunque inammissibili gli emendamenti 1.6 e 1.11, 1.5 e 1.13, 1.7 e 1.14.

Il senatore MARCHETTI, quindi, illustra gli emendamenti 1.42 e 1.43.

Gli emendamenti 1.9 e 1.12 sono dichiarati inammissibili, così come gli emendamenti 1.10 e 1.15, nonché l'emendamento 1.40.

L'emendamento 1.34 viene illustrato dal senatore MANFREDI, che peraltro si dichiara disponibile a limitarne l'effetto, ritenendo comunque necessario circoscrivere le competenze statali in materia di spettacolo.

L'emendamento 1.41 è dichiarato inammissibile.

Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 1.35, ritenendo improprio il riferimento all'autonomia funzionale per gli enti di cui si tratta.

L'emendamento 1.29 viene dichiarato inammissibile.

Il senatore GUERZONI auspica un chiarimento sul contenuto del comma 6.

L'emendamento 1.33 viene dichiarato inammissibile.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore ROTELLI dà conto degli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14, precisando che quest'ultimo è rivolto ad escludere il coinvolgimento di istanze corporative. Il ministro BASSANINI osserva che i comuni in quanto tali potrebbero difficilmente essere consultati, considerato che si tratta di migliaia di enti. Il senatore ROTELLI ritiene che in ogni caso non sia opportuno sostituire agli enti interessati gli organismi rappresentativi degli stessi, la cui legittimazione è anche piuttosto dubbia. Illustra quindi anche l'emendamento 3.15, dichiarandosi contrario ad associare la costituzione di nuove strutture alla previsione di nuove funzioni.

Quanto agli emendamenti concernenti l'articolo 4, il senatore ROTELLI illustra il 4.18 e il 4.19, sottolineando l'accentuazione del profilo istituzionale delle comunità montane, a suo avviso radicalmente erronea, che viene ulteriormente aggravata dalla previsione di consultazioni della corrispondente associazione rappresentativa.

Il senatore MAGNALBÒ motiva l'emendamento 4.28.

Il senatore ROTELLI, quindi, illustra gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.22, sul quale si sofferma il ministro BASSANINI, precisando la differenza tra copertura finanziaria e trasferimento finanziario.

L'emendamento 4.10 viene dichiarato inammissibile.

L'emendamento 4.23 è illustrato dal senatore ROTELLI, che giudica quanto mai inopportuna la minuziosa articolazione delle disposizioni in questione: al riguardo, illustra anche gli emendamenti 4.25 e 4.26.

L'emendamento 4.29 è dato per illustrato dal senatore ANDREOLLI, così come l'emendamento 4.32 da parte del senatore MAGNALBÒ.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra e motiva gli emendamenti 4.6 e 4.7. Il senatore MAGNALBÒ dà conto dell'emendamento 4.33 e il senatore ANDREOLLI dà per illustrato l'emendamento 4.34, sul quale interviene il ministro BASSANINI, precisando che i termini in questione decorrono dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Il senatore ROTELLI, quindi, illustra l'emendamento 4.27, che coinvolge la questione del cosiddetto centralismo regionale, risolta con un meccanismo sostitutivo che ha anche lo scopo di contrastare la possibile adozione di modalità riduttive, da parte delle regioni, del processo di trasferimento delle competenze.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore MAGNALBÒ dà per illustrati il 5.6 e il 5.5, mentre il senatore ROTELLI illustra il 5.2. Il presidente VILLONE dichiara inammissibile l'emendamento 5.4.

Quanto all'articolo 6, il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 6.3 e il senatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 6.4.

Il senatore ROTELLI, quindi, illustra l'emendamento 7.3, che il ministro BASSANINI considera eccessivo rispetto allo scopo di ridimensionare l'amministrazione periferica dello Stato, riferendosi in particolare alle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il senatore ROTELLI passa poi ad illustrare l'emendamento 7.5 e dà per illustrato l'emendamento 7.4.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 8, il senatore ROTELLI motiva la proposta soppressiva del comma 3 (8.2), condivisa anche dal senatore MARCHETTI (8.3).

In ordine all'articolo 9, il presidente VILLONE dichiara inammissibile l'emendamento 9.7. Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 9.2, rivolto a sopprimere una specificazione a suo parere equivoca. Egli illustra anche gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5. Quanto all'emendamento 9.6, si riserva di individuare una diversa collocazione. L'emendamento 9.8, infine, è dichiarato inammissibile.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 11.11, rilevando che negli enti di cui si tratta potrebbero detenere partecipazioni

anche soggetti privati, che pertanto sarebbero sottoposti a una disciplina congegnata per il riordino di enti pubblici. Il senatore ANDREOLLI dà per illustrato l'emendamento 11.23, di contenuto analogo al precedente. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 11.10 e il senatore ANDREOLLI l'analogo emendamento 11.24. Lo stesso senatore ANDREOLLI illustra quindi gli emendamenti 11.25 e 11.28. Il senatore MAGGIORE dà per illustrato l'emendamento 11.6 e il senatore ANDREOLLI dà per illustrato l'emendamento 11.29, mentre il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 11.18 e il senatore LUBRANO DI RICCO motiva gli emendamenti 11.9 e 11.12. Il senatore ROTELLI, quindi, illustra l'emendamento 11.19, ritenendo inopportuno estendere la giurisdizione del giudice amministrativo. Il senatore MARCHETTI motiva l'emendamento 11.22, rivolto a sopprimere una disposizione che postula una procedura unilaterale in una materia da riservare alla contrattazione. Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 11.20, inteso a prevenire la sostanziale unificazione normativa che deriverebbe dalla disposizione in esame, da ritenere impropria in una materia che dovrebbe essere affidata all'autonomia delle singole amministrazioni. L'emendamento 11.21 è illustrato dallo stesso senatore ROTELLI. Il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrato l'emendamento 11.14.

Quanto all'articolo 12, l'emendamento 12.25 è dato per illustrato dal senatore ANDREOLLI, mentre il senatore MARCHETTI motiva l'emendamento 12.10, rivolto ad escludere un privilegio inopportuno. Anche il senatore ROTELLI motiva l'emendamento 12.24, di contenuto identico, ritenendo che i dipendenti pubblici debbano essere disponibili alla mobilità in funzione di modificazioni organizzative.

L'emendamento 12.26 viene dichiarato inammissibile.

Il senatore MAGGIORE motiva gli emendamenti 12.2 e 12.6, ritenendo che non vi siano privilegi da salvaguardare, quanto piuttosto posizioni soggettive da tutelare. Il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrato l'emendamento 12.7, mentre il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 12.1 e successivamente anche l'emendamento 12.12.

L'emendamento 12.13 è dichiarato inammissibile e gli emendamenti 12.14, 12.15 e 12.16, nonché gli emendamenti 12.17 e 12.18, vengono illustrati dal senatore ROTELLI. Questi illustra altresì gli emendamenti concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.23, 12.19, 12.9 e 12.20). In proposito, egli critica la formulazione approvata dalla Camera dei deputati, che comporta anche un incremento strutturale della Scuola, riproponendo in particolare, con l'emendamento 12.9, una soluzione articolata per il riordino della stessa Scuola. Il senatore ROTELLI illustra infine l'emendamento 12.21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**104<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 13.2, contestando l'opportunità di un raccordo tra organo politico e amministrazione. Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 13.1, che in parte ripristina il testo del Senato.

L'emendamento 14.1 viene dichiarato inammissibile. Il senatore ROTELLI, quindi, illustra gli emendamenti 14.2 e 14.3.

L'emendamento 16.2 viene dichiarato inammissibile e il senatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 16.3.

Quanto all'articolo 17, l'emendamento 17.2 è dichiarato inammissibile. Il senatore ROTELLI, in proposito, ritiene comunque utile tener conto dei problemi di connessione con l'articolo 12, comma 1, lettera q). Prende atto il ministro BASSANINI.

L'emendamento 17.3 è dichiarato inammissibile. Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 17.4 e il senatore LUBRANO DI RICCO il 17.1.

Si passa gli emendamenti all'articolo 18. Il senatore ANDREOLLI motiva il 18.6, mentre il 18.4 e il 18.5 sono dati per illustrati dal senatore MARCHETTI.

Quanto all'articolo 20, il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 20.4, ritenendo che la disposizione da sopprimere ostacoli una sostanziale semplificazione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, proponente di un emendamento identico, ritiene preferibile la formulazione a suo tempo adottata dal Senato in materia di semplificazione dei procedimenti. Al riguardo, illustra anche gli emendamenti 20.3 e 20.2. Il senatore ANDREOLLI dà per illustrato l'emendamento 20.7. Gli emendamenti 20.6, 20.All.1 e 20.All.2 sono dichiarati inammissibili. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti da 20.All.3 a 20.All.13, rivolti a ridurre la quantità dei procedimenti da semplificare previa delegificazione, trattandosi prevalentemente di disposizioni in materia ambientale. L'emendamento 20.All.14 è dichiarato inammissibile.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 21.

Il senatore ROTELLI illustra l'emendamento 21.34, sottolineandone la maggiore precisione rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 21.16 è dichiarato inammissibile. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 21.8. Gli emendamenti 21.9, 21.17 e 21.3 sono dichiarati inammissibili. Su quest'ultimo emendamento interviene la senatrice FUMAGALLI CARULLI, rammentando che la proposta della sua parte politica, già avanzata in sede di prima lettura, ha lo scopo di assicurare i necessari mezzi finanziari per realizzare l'autonomia scolastica. Il presidente VILLONE conferma la dichiarazione di inammissibilità, che non implica valutazioni di merito ma è dovuta esclusivamente ai limiti propri dell'attuale fase di trattazione. La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene in ogni caso opportuno che il Governo si pronunci sulla necessità o meno di assicurare al processo di autonomia scolastica la necessaria provvista di mezzi. Il ministro BASSANINI precisa che il Governo si è già pronunciato in proposito, dinanzi al Parlamento.

Il senatore MAGGIORE illustra l'emendamento 22.9. Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 22.11, ritenendo discutibile un meccanismo di trasferimento delle funzioni amministrative, al quale consegue necessariamente la devoluzione delle partecipazioni: a suo avviso le due operazioni devono essere distinte, e la seconda di esse può essere realizzata esclusivamente su base volontaria. Il senatore PELLEGRINO auspica un chiarimento, da parte del Governo, circa il rapporto tra il trasferimento di funzioni e i trasferimenti patrimoniali, nonchè sui relativi meccanismi di attuazione. Il senatore MAGNALBÒ illustra gli emendamenti da lui presentati in ordine all'articolo 22. Anche il senatore BESOSTRI illustra i propri emendamenti, rivolti a coinvolgere i co-

muni, che sono gli enti maggiormente interessati. Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 22.17. Il senatore MAGGIORE dà per illustrato l'emendamento 22.8.

Il senatore ROTELLI, quindi, ritiene improprio il riferimento generico alle province autonome, senza la precisazione che si tratta delle province di Trento e di Bolzano: in tal modo, infatti, potrebbero sorgere anche problemi interpretativi. Richiama l'attenzione, inoltre, sull'esigenza di adoperare la lettera maiuscola ogniqualvolta siano contemplate nel testo le locuzioni Regioni, Province e Comuni, al fine di corrispondere alla dignità istituzionale e costituzionale di tali enti.

Il relatore VILLONE si riserva di valutare tale ultima questione in sede di coordinamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla seduta già convocata per mercoledì 26 febbraio, alle ore 14.30: il PRESIDENTE avverte che in tale seduta avrà inizio la votazione degli emendamenti, che potrebbe proseguire in un'apposita seduta da convocare in orario notturno.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente VILLONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente, al termine della seduta plenaria.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1124-B****Art. 1.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi di competenza prefettizia».*

**1.36**

MAGNALBÒ, PASQUALI, MAGGIORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di diritto pubblico quali i consorzi di università agrarie, comunque denominate, gestori dei beni gravati da uso civico e soggetti alla disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766».*

**1.37**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «nonchè cooperazione» fino a : «nazionale».*

**1.18**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

**1.2**

FUMAGALLI CARULLI

**1.19** (Identico all'em. 1.2)

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) tutela dei beni ambientali e culturali, tutela del patrimonio storico-artistico, tutela dall'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, aree naturali protette, urbanistica ed edilizia, usi civici, valutazione di impatto ambientale, informazione ambientale».

**1.17**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) tutela dei beni ambientali e culturali, tutela del patrimonio storico-artistico».

**1.17** (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ri-conosciuti di rilevanza nazionale».*

**1.20**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 3, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) politica agraria e forestale nazionale e di collegamento con l'Unione europea».

**1.38**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) programmazione agricola e agro-alimentare nazionale;».

**1.6**

D'ALÌ, MAGGIORE

**1.11** (Identico all'em. 1.6)

MAGNALBÒ

*Al comma 3, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) programmazione agricola nazionale;».

**1.5**

D'ALÌ, MAGGIORE

**1.13** (Identico all'em. 1.6)

MAGNALBÒ

*Al comma 3, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) risorse alimentari;».

**1.7**

D'ALÌ, MAGGIORE

**1.14** (Identico all'em. 1.7)

MAGNALBÒ

*Al comma 3, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis). ricerca, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di rilievo nazionale;».

**1.42**

MARCHETTI

*Al comma 3, lettera o) sopprimere le parole: «eccedenze di personale temporanee e strutturali».*

**1.3**

FUMAGALLI CARULLI

**1.22** (Identico all'em. 1.3)

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 3, sopprimere la lettera r).*

**1.4**

FUMAGALLI CARULLI

**1.23** (Identico all'em. 1.4)

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «i compiti» con le altre: «le funzioni» e sopprimere la parola: «programmazione».*

**1.24**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «i compiti» con le seguenti: «le funzioni».*

**1.25**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «per la tutela dell'ambiente e della salute» inserire le seguenti: «per gli interventi programmati nei settori agricolo, agro-industriale e forestale,».*

**1.8**

D'ALÌ, MAGGIORE

**1.16** (Identico all'em. 1.8)

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «per la tutela dell'ambiente e della salute» inserire le seguenti: «per gli interventi programmati nei settori agricolo e forestale,».*

**1.9**

D'ALÌ, MAGGIORE

**1.12** (Identico all'em. 1.8)

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «per la tutela dell'ambiente e della salute» inserire le seguenti: «per gli interventi programmati nel settore agricolo,».*

**1.10**

D'ALÌ, MAGGIORE

**1.15** (Identico all'em. 1.10)

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «e della salute» aggiungere le seguenti: «e del comparto agricolo e forestale».*

**1.40**

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «i compiti» con le altre: «le funzioni»; sopprimere le parole da: «per gli indirizzi, le funzioni» fino alla parola: «ministri».*

**1.26**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo.».*

**1.34**

MANFREDI

**1.39** (Identico all'em. 1.34)

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «per gli indirizzi» fino a: «Consiglio dei ministri» con le altre. «e quelle inerenti al patrimonio storico-artistico, alle telecomunicazioni, alla ricerca scientifica, alla produzione e distribuzione dell'energia, nonché le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato Unione europea e dagli accordi internazionali, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con le Regioni, espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

**1.21**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia».*

**1.43**

MARCHETTI

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «distribuzione di energia» aggiungere le seguenti: «per l'approvvigionamento e l'utilizzazione delle risorse idriche per usi civili, produttivi e plurimi».*

**1.41**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**1.27**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale» con le parole: «le funzioni esercitate localmente».*

**1.35**

ROTELLI

*Al comma 4, lettera e) sostituire le parole: «il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati» con le altre: «le funzioni preordinate».*

**1.28**

TIRELLI, SPERONI

*Sopprimere il comma 5.*

**1.30**

SPERONI, TIRELLI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge 4 dicembre 1993, n. 491;
- b) legge 30 maggio 1995, n. 203, limitatamente agli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonchè agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 1;
- c) legge 13 marzo 1958, n. 296;

*5-bis.* Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni relative al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) regio decreto 9 agosto 1943, n. 718;
- b) decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223;
- c) legge 7 giugno 1951, n. 434;
- d) legge 15 dicembre 1960, n. 1483;
- e) legge 26 settembre 1966, n. 792;
- f) articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- g) legge 12 ottobre 1966, n. 842;
- h) articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
- i) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.

*5-ter.* Sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

*5-quater.* Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e soppresse ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, emana norme intese ad introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

- a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;
- b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi dipartimenti.

*5-quinquies*. Nell'esercizio della delega legislativa di cui al comma *5-quater*, e nella successiva attuazione, contestualmente al trasferimento di funzioni e di competenze è assicurata la devoluzione delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale».

**1.29**

SPERONI, TIRELLI

*Sopprimere il comma 6.*

**1.1**

FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni ai sensi della presente legge spetta alle Regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. In tutte le restanti materie e prioritariamente per cultura, industria, lavoro, energia, telecomunicazioni e organizzazione generale dell'istruzione scolastica, spetta alle Regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

**1.33**

SPERONI

*Al comma 6, sopprimere la parola: «Stato» e sostituire le parole. «nell'ambito delle rispettive competenze» con le altre: «nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a)».*

**1.31**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6 sostituire le parole. «le regioni, le province, i comuni» con le altre: «i comuni, le province e le regioni».*

**1.32**

TIRELLI, SPERONI

### **Art. 3.**

*Al comma 1, ripristinare il testo approvato dal Senato.*

**3.1**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «statali» con l'altra: «centrali».*

**3.5**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite».*

**3.6**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «anche con eventuali» fino a : «ad essi conferite»; sostituire la parola: «anche» con l'altra: «eventualmente»; sopprimere la parola: «statali»; sostituire la parola: «diverse» con l'altra: «centrali».*

**3.7**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «statali».*

**3.12**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «raccordo».*

**3.13**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».*

**3.3**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «da applicarsi anche per il trasferimento del personale dalla regione agli enti locali».*

**3.8**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, sopprimere le lettere f), g) e h).*

**3.2**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dello Stato» con l'altra: «centrale»; e aggiungere, in fine le seguenti parole: «demandando altresì i relativi adempimenti attualmente di competenza delle Prefetture, alle Province».*

**3.9**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «dello Stato» con l'altra: «centrale».*

**3.11**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole. «o con gli organismi rappresentativi degli stessi».*

**3.14**

ROTELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**3.15**

ROTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) riconosciuti il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti; i principi indicati nel presente comma valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

**3.10**

SPERONI, TIRELLI

*Sopprimere il comma 2.*

**3.4**

FUMAGALLI CARULLI

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, sopprimere le parole da : «Possono» alla fine.*

**4.18**

ROTELLI

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e alle comunità montane» e la parola: «associative».*

**4.19**

ROTELLI

*Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «e alle comunità montane» inserire le parole: «nonchè ai consorzi di università agrarie, comunque denominate, gestori dei beni gravati da uso civico e soggetti alla disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766».*

**4.28**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, nella lettera d) sostituire le parole da: «anche al fine di garantire» fino alla fine, con le seguenti: «per garantire l'effettiva partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea, anche con l'istituzione di organi di rappresentanza permanenti delle Regioni, nelle materie di loro competenza, presso la sede della Commissione delle Comunità europee».*

**4.1**

SPERONI

*Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «anche associativo».*

**4.20**

ROTELLI

*Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate».*

**4.30**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «anche associative».*

**4.21**

ROTELLI

*Al comma 3, sopprimere la lettera i).*

**4.13**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «della copertura finanziaria e patrimoniale» con le altre: «del necessario trasferimento finanziario e patrimoniale».*

**4.22**

ROTELLI

*Al comma 4, sopprimere le lettere a) b) e c).*

**4.14**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:*

«a) trasferire al Presidente della giunta regionale le competenze di cui:

1) all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

2) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) trasferire al Presidente della giunta provinciale le competenze di cui:

1) all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;

2) all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

3) all'articolo 20 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383;

4) all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) a trasferire al sindaco le competenze di cui:

1) all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

2) all'articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

3) agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

**4.10**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**4.23**

ROTELLI

*Al comma 4, lettera a) ripristinare il testo del Senato.*

**4.2**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale», inserire le seguenti: «tenuto conto del dettato dell'articolo 2, comma 46, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè dell'articolo 2, commi da 1 a 7 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ferme restando le attribuzioni e le competenze statali in materia di controllo delle spese effettuate con finanziamenti e contributi, ancorchè parziali, a carico dello Stato».*

**4.11**

LAURO

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**4.25**

ROTELLI

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze», inserire le seguenti: «e ferme restando le attribuzioni e le competenze dello Stato in materia di sicurezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 753».*

**4.12**

LAURO

*Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole da: «definire le modalità per incentivare il superamento» fino alle parole: «nel periodico affidamento dei servizi;».*

**4.15**

MARCHETTI

*Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «definire le modalità per incentivare il superamento» fino alle parole: «nel periodico affidamento dei servizi» con le altre: «definire le modalità per incentivare i contratti per sistemi integrati di trasporto urbano ed extraurbano tra Regioni e le Ferrovie dello Stato, nell'ambito degli attuali assetti nella gestione dei servizi di trasporto».*

**4.16**

MARCHETTI

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**4.3**

FUMAGALLI CARULLI

**4.26** (Identico all'em. 4.3)

ROTELLI

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ordinare su base sistematica, secondo i principi e criteri previsti dal comma 3 e dagli articoli 12, comma 1, 14, 17 e 20, comma 5 e con l'attribuzione di specifiche e unitarie competenze agli organi che esercitano le rispettive potestà amministrative, la disciplina relativa alle attività economiche e industriali riguardanti, tra gli altri, i seguenti settori:

1. sostegno alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, artigianali e del settore dei servizi;
2. politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione Europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse, la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica;
3. promozione dell'internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale;
4. razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
5. cooperazione nei settori produttivi e sostegno all'occupazione;
6. realizzazione, ampliamento, ristrutturazione riconversione e avvio degli impianti industriali; realizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica».

**4.29**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «comma 5» sopprimere le parole: «per quanto possibile».*

**4.32**

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «nell'artigianato», inserire le parole: «nel comparto agricolo e forestale».*

**4.31**

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c), undecimo rigo, dopo le parole: «nel commercio, nell'artigianato,» inserire le seguenti: «nell'agricoltura,».*

**4.4**

D'ALÌ, MAGGIORE

**4.5** (Identico all'em. 4.4)

MAGNALBÒ

*Al comma 4, lettera c), trentatreesimo rigo, sostituire le parole. «di aree industriali ecologicamente attrezzate» con le seguenti: «di aree industriali ecologicamente compatibili».*

**4.6**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole. «, favorendo quelle in cui almeno il 30% delle imprese abbia aderito al meccanismo di EcoAudit di cui al regolamento CEE n. 1836/93 ed abbiano ottenuto la relativa certificazione».*

**4.7**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto riguarda la formazione di piani regolatori, strumenti urbanistici e varianti di ogni genere degli stessi, con particolare riferimento al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di cui alla lettera e) n. 3 articolo 4 della presente legge, e quindi con la conseguente attribuzione ad unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, soggetto da individuarsi in fattispecie nella amministrazione comunale, senza più la sovrapposizione, in alcun caso, di ulteriori successivi controlli da parte di alter organi o enti di alcun genere, specie e natura; per quanto riguarda le modifiche interne ad edifici adibiti sia ad abitazione, che ad uffici, che a locali commerciali mediante ristrutturazione sottoposta a semplice comunicazione al Comune dei lavori da svolgersi; per quanto riguarda le nuove costruzioni di ogni tipo e genere la semplice conformità alle regole dettate per la zona di appartenenza dallo strumento urbanistico vigente, conformità certificata dal professionista progettista».*

**4.33**

MAGNALBÒ

*Al comma 5, sostituire la parola: «adotta» con l'altra: «delibera» e la parola: «sei» con l'altra: «dodici».*

**4.8**

SPERONI

*Al comma 5, sostituire nel primo periodo le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro dodici mesi» e nel secondo periodo le parole: «entro i successivi novanta giorni» con le parole: «entro i successivi centottanta giorni».*

**4.34**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 5, sostituire le parole da: «Qualora» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi, sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».*

**4.9**

SPERONI

*Al comma 5, sostituire le parole. «Qualora la regione non provveda nei termini indicati» con le altre. «Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato a trasferire o delegare a Comuni e Province tutte le funzioni che il Governo, sentita obbligatoriamente la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge, abbia considerato trasferibili o delegabili».*

**4.27**

ROTELLI

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1**

FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle Regioni presso la Comunità europea)*

1. Ogni regione ha la facoltà di istituire presso la sede della Commissione delle Comunità europee una propria rappresentanza permanente della regione. Più regioni possono di comune accordo istituire una comune rappresentanza permanente.

2. I componenti di ciascuna rappresentanza permanente regionale sono alla esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale e svolgono principalmente le seguenti funzioni:

a) tempestiva comunicazione alla Giunta di informazioni, anche solo ufficiose ed informali, su tutte le iniziative e i progetti comunitari di interesse regionale;

b) riferire sul corso e l'avanzamento di pratiche e progetti della rispettiva regione presso le istituzioni comunitarie;

c) fornire informazioni e tenere pubbliche relazioni a cura e nell'interesse della rispettiva regione.

3. Ogni rappresentanza permanente della regione è composta da funzionari della regione nominati dalla rispettiva Giunta regionale per cinque anni.

I funzionari regionali in servizio presso le rappresentanze permanenti regionali hanno diritto alle stesse indennità del personale consolare amministrativo italiano in servizio all'estero.

4. Si intendono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni previste nel presente articolo.

5. Le spese e gli oneri derivanti dall'istituzione delle rappresentanze permanenti della regione gravano sui rispettivi bilanci regionali».

**5.4**

SPERONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in proporzione alla loro consistenza alla Camera e in Senato».*

**5.6**

MAGNALBÒ

*Al comma 2, dopo le parole: «Ufficio di Presidenza» inserire le parole: «Se la Presidenza verrà assegnata alla maggioranza i due vice-presidenti e un segretario spetteranno alla minoranza e viceversa».*

**5.5**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, sopprimere le parole: «La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati».*

**5.2**

ROTELLI

## **Art. 6.**

*Al primo periodo, sopprimere le parole: «il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5».*

**6.1**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane».*

**6.3**

ROTELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «delle comunità montane», inserire le parole: «e dei consorzi di università agrarie, comunque denominate, gestori dei beni gravati da uso civico e soggetti alla disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766».*

**6.4**

MAGNALBÒ

*Al penultimo periodo sostituire le parole: «alle Commissioni parlamentari predette» con le altre: «alla Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**6.2**

FUMAGALLI CARULLI

## **Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto a eventuali compiti residui» con le parole: «la parallela soppressione dell'amministrazione statale periferica con trasferimento degli eventuali compiti residui all'amministrazione delle Regioni o delle Province o con avvalimento dei loro uffici».*

**7.3**

ROTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «della Commissione di cui all'articolo 5» con le altre: «della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**7.1**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane».*

**7.4**

ROTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «comunità montane» inserire le parole: «e dei consorzi di università agrarie, comunque denominate, gestori dei beni gravati da uso civico e soggetti alla disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766».*

**7.6**

MAGNALBÒ

*Al comma 2, sopprimere le parole: «sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed».*

**7.5**

ROTELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «della Commissione di cui all'articolo 5» con le altre: «della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**7.2**

FUMAGALLI CARULLI

**Art. 8.**

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**8.4**

*Sopprimere il comma 3.*

**8.1**

FUMAGALLI CARULLI

**8.2** (Identico all'em. 8.1)

ROTELLI

**8.3** (Identico all'em. 8.1)

MARCHETTI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «in caso di urgenza» e inserire la parola: «non» dopo le parole: «Consiglio dei ministri»; sostituire le parole: «in tal modo» con la parola: «eventualmente» e le parole: «sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni» con le parole: «conseguentemente privi di efficacia»; sopprimere l'ultimo periodo.*

**8.5**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 5, sostituire la prima parte della lettera b) con la seguente:*

*«b) l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle parole da: «nonchè la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e secondo comma, limitatamente alle parole da: «e nell'ambito» fino a: «comma precedente».*

**8.6**

SPERONI, TIRELLI

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1**

FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

- 1) all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182;
- 2) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
- 3) all'articolo 84, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- 4) agli articoli 3 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

b) al sindaco del comune dove lo straniero è domiciliato sono trasferite le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 e al Consiglio comunale sono trasferite le competenze di cui all'articolo 289 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148».

**9.7**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni».

**9.2**

ROTELLI

*Al comma 1, dopo le parole:* «con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali» *inserire le parole:* «e costituendo conseguentemente la Conferenza permanente denominata Comuni, Province, Regioni, Stato».

**9.3**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola:* «infraregionale».

**9.4**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole.* «con particolare riguardo alla necessaria soppressione del Ministero delle Risorse agricole e dei dipartimenti del turismo e dello spettacolo, dell'istituzione di un unico ministero delle attività economiche sostitutivo anche del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato, e di un unico ministero dei servizi sociali, sostitutivo anche del Ministero della sanità»

**9.6**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole:* «e delle comunità montane».

**9.5**

ROTELLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei

Comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

*2-ter.* La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al comma 2-*bis* è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito, a livello nazionale, il complesso dei trasferimenti erariali tra le diverse categorie di enti territoriali».

**9.8**

SPERONI, TIRELLI

**Art. 11.**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.*

**11.1**

FUMAGALLI CARULLI

**11.17** (Identico all'em. 11.1)

LISI, TURINI

**11.13** (Identico all'em. 11.1)

FOLLONI, DENTAMARO

**11.26** (Identico all'em. 11.1)

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «controllati» con le seguenti: «totalmente controllati».*

**11.11**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «controllati» con le altre: «interamente controllati».*

**11.23**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al sistema produttivo nazionale» aggiungere le seguenti: «potenziando gli strumenti operativi di quelli preposti a favorire lo sviluppo, anche all'estero, delle piccole e medie imprese;».*

**11.10**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziandone altresì l'efficienza delle strutture e degli strumenti operativi».*

**11.24**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 2, sostituire le parole: «della Commissione di cui all'articolo 5» con le altre: «della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**11.2**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi» inserire la parola: «non».*

**11.27**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: «tecnica» con le parole: «tecnico-professionale».*

**11.25**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e potenziare».*

**11.4**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «per i dipendenti inquadrati nella dirigenza del ruolo sanitario in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni» inserire le seguenti: «anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222».*

**11.5**

CIRAMI, Roberto NAPOLI, BRUNO NAPOLI

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «distinta disciplina per» inserire le altre: «i dipendenti pubblici alla ex carriera direttiva e i quadri ex articolo 2095 codice civile, nonché per».*

**11.7**

BESOSTRI

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «stabiliscano altresì una distinta disciplina» inserire le seguenti: «per i dipendenti appartenenti alla ex carriera direttiva, nonché».*

**11.15**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 4, lettera d), decimo rigo, dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «per i quadri e».*

**11.3**

FUMAGALLI CARULLI

**11.6** (Identico all'em. 11.3)

SCHIFANI, MAGGIORE

**11.8** (Identico all'em. 11.3)

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «e stabiliscano altresì una distinta disciplina», inserire le seguenti: «istituendo distinti ruoli professionali».*

**11.16**

LAURO

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «per gli altri dipendenti» a: «di ricerca» con le seguenti:*

«1. per i dipendenti pubblici della ex carriera direttiva che svolgono funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini del perseguimento degli scopi e della realizzazione degli obiettivi propri dell'ufficio di cui fanno parte;

2. per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca».

**11.28**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione facciano salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**11.29**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) garantire alle Regioni, alle Province e ai Comuni autonomi livelli di contrattazione collettiva, correlati esclusivamente alla produttività del personale e conseguente maggiore efficienza delle amministrazioni, a parità di costo per la rispettiva amministrazione».

**11.18**

ROTELLI

*Al comma 4, lettera g), dopo la parola: «disapplicazione» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, Allegato E».*

**11.9**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4, lettera g), sostituire le parole da: «prevedendo» fino a: «pendenti» con le seguenti: «facendo salva la giurisdizione del giudice ordinario per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo».*

**11.12**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «infine» fino alla fine della lettera.*

**11.19**

ROTELLI

*Al comma 4, sopprimere la lettera i).*

**11.22**

MARCHETTI

*Al comma 4, lettera i), sopprimere le parole: «da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica».*

**11.20**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere dalle parole: «prevedere la costituzione» fino alla fine del comma.*

**11.21**

ROTELLI

**11.30** (Identico all'em. 11.21)

ANDREOLLI, DIANA

*Sopprimere il comma 7.*

**11.14**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 12.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c); alla lettera l), sostituire le parole: «versamento di debiti» con le altre: «pagamento di debiti»; alla lettera o), sostituire le parole da: «e della necessità» alle parole: «svolgimento di» con le seguenti: «e al fine di escludere che gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro svolgano».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero del tesoro» con le altre: «con proprio decreto».*

**12.25**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**12.10**

MARCHETTI

**12.24** (Identico all'em. 12.10)

ROTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) garantire la soppressione delle prefetture.».*

**12.26**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400», con le seguenti: «personale di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, tabelle A - B - C e comunque a tutto il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

**12.2**

SCHIFANI, MAGGIORE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «ed al personale che, alla data del 30 giugno 1996, risulta inquadrato ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 - tab. A,».*

**12.6**

MAGGIORE

*Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «conservando pari qualifica funzionale».*

**12.7**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il trattamento economico spettante ai dipendenti che hanno optato per il passaggio nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze, sarà quello vigente, per i rispettivi inquadramenti, nella stessa amministrazione; resta pertanto escluso il permanere di ogni e qualsivoglia beneficio ovvero indennità economiche, ancorchè pregressi, acquisiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando, con riferimento al trattamento economico, quanto previsto al comma 1, lettera c)».*

**12.8**

LAURO

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «riducendone» inserire le altre: «la consistenza di personale complessiva e».*

**12.11**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura».*

**12.12**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche mediante» fino alla fine del comma.*

**12.13**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o di amministrazione ad ordinamento autonomo risultanti».*

**12.14**

ROTELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera l) e la lettera t).*

**12.27**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) attribuire alle province, con le funzioni, le residue strutture periferiche dei Ministeri precedentemente dislocate presso ciascuna provincia, tranne tutte quelle, da riorganizzare con sportello unico, presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di debiti a favore o a carico dell'Erario dello Stato».

**12.15**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «e della necessità» fino alla fine con le seguenti: «escludendo la sovraordinazione di ciascun componente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro sui dirigenti del Ministero, nonchè lo svolgimento di funzioni di competenza di questi».*

**12.16**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «anche istituendo i centri interservizi».*

**12.17**

ROTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) istituire obbligatoriamente in ogni amministrazione centrale servizi di controllo interno di gestione attraverso l'adeguamento della propria organizzazione e la qualificazione del personale dirigente, che ha la responsabilità del servizio».

**12.18**

ROTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:*

«t) trasferire in particolare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione tutta l'attività formativa e didattica, che non sia di carattere precipuamente tecnico specialistico, svolta dalle scuole di singoli Ministeri, rideterminando nel contempo, secondo criteri di efficienza ed effettiva utilità, un'allocazione delle sedi della Scuola in senso decentrato».

**12.28**

SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, lettera t), sopprimere dalle parole: «all'uopo» alla fine della lettera.*

**12.23**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: «all'uopo» fino alla fine della lettera con le seguenti parole: «avvalendosi anche della Scuola superiore della pubblica amministrazione nella sede di Caserta e nella sede da istituire in Monza-Villa Reale, oltre che delle strutture private più qualificate, dislocate nel territorio nazionale».*

**12.19**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: «conferendo» fino alla fine con le seguenti: «procedendo anche al riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- a) soppressione della sede di Roma;
- b) trasferimento di tutti gli uffici e i servizi della direzione generale nella sede di Caserta (Reggia);
- c) soppressione della sede di Bologna;
- d) istituzione della sede di Monza (Villa Reale);
- e) limitazione del numero dei docenti stabili alla esigenza della sola funzione di progettazione della formazione;
- f) attribuzione alla sola Scuola superiore della pubblica amministrazione di tutta l'attività formativa, didattica e di progettazione didattica di carattere non tecnico-specialistica precedentemente svolta dalle scuole di singoli Ministeri.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono attuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da assicurare la compensazione con i risparmi di spesa degli eventuali oneri di realizzazione e la contestualità nel trasferimento di funzioni e delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale».

**12.9**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «ad essa destinando come sedi la Villa Reale di Caserta e la Villa Reale di Monza».*

**12.4**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera t), sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

**12.20**

ROTELLI

*Sopprimere il comma 3 e sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato riferisce annualmente al Parlamento circa le risultanze delle attività di cui al comma 1 e sulle opportune misure da adottare per una migliore gestione dell'attività dei pubblici uffici».

**12.29**

SPERONI, TIRELLI

*Sopprimere il comma 3.*

**12.21**

ROTELLI

*Al comma 3, quart'ultimo rigo, sopprimere le parole: «ove occorra in soprannumero».*

**12.3**

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il personale che presta servizio da oltre cinque anni in posizione di comando o di fuori ruolo presso gli uffici ed i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che, in sede di riordino, non saranno soppressi è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli della Presidenza medesima».

**12.1**

SCHIFANI, MAGGIORE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il personale in posizione di comando da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri proveniente dall'Ente poste italiano è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche anche in soprannumero nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I possibili posti lasciati liberi dal predetto personale sono portati in diminuzione nelle relative consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane».

**12.5**

CIRAMI, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno

### **Art. 13.**

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire la parola: «competenze» con la parola: «funzioni» e sopprimere le parole da: «di raccordo» fino alla fine della lettera.*

**13.2**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «previa verifica dei carichi di lavoro e previa consultazione con le organizzazioni sindacali;».*

**13.1**

MARCHETTI

### **Art. 14.**

*Al comma 1, lettera a), sesto rigo, sostituire le parole: «ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima» con le seguenti: «ovvero in strutture di università o di ente pubblico di ricerca, con il consenso di questi».*

**14.1**

D'ONOFRIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «il Governo» fino alla fine con le seguenti: «Il Governo determina l'impiego del personale in carico agli enti suddetti».*

**14.2**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il Governo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Il Governo determina l'impiego del personale in carico agli enti suddetti».*

**14.3**

ROTELLI

**Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

**16.1**

FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 16.**

Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) alle Regioni sono trasferite le competenze di cui:

- 1) al regio decreto-legge 25 luglio 1904, n. 523;
- 2) al regio decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1285;
- 3) al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1102;
- 4) al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448;
- 5) alla legge 16 giugno 1939, n. 1111;

b) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

- 1) agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;
- 2) all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989;
- 3) agli articoli 48, 71 e 72 della legge 25 giugno 1965, n. 2359;
- 4) all'articolo 18 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233;

c) al sindaco del comune di residenza dell'interessato sono trasferite le competenze di cui:

- 1) all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
- 2) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
- 3) agli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194».

**16.2**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il comitato scientifico di cui al comma 1 sarà interamente rinnovato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere composto di sette anzichè di cinque membri e dovrà rispettare nella composizione i gruppi presenti in Parlamento in proporzione alla loro consistenza numerica. Per quanto riguarda la fonte di nomina ed il compenso dei componenti resta applicabile l'articolo 2, comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

**16.3**

MAGNALBÒ

**Art. 17.**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «in relazione all'articolo 12, comma 1, lettera g)».*

**17.2**

ROTELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**17.3**

ROTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» con le altre: «Il Governo».*

**17.4**

ROTELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sullo stato della giustizia amministrativa».*

**17.1**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 18.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**18.6**

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e per la promozione del trasferimento» fino a: «in particolare piccola e media» e da: «e prevedendo anche forme» fino alla fine della lettera.*

**18.4**

BERGONZI, MARCHETTI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e prevedendo» fino alla fine del periodo.*

**18.3**

LAURO

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*«g) definizione di una normativa sull'impiego e sullo stato giuridico dei ricercatori che ne valorizzi la professionalità e l'autonomia».*

**18.5**

BERGONZI, MARCHETTI

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la natura» inserire le seguenti: «e lo sviluppo».*

**18.2**

D'ONOFRIO

*Al comma 3, lettera c), inserire all'inizio le seguenti parole: «siano individuati gli strumenti attuativi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e».*

**18.1**

D'ONOFRIO

## **Art. 20.**

*Al comma 3, sostituire le parole: «Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati» con le seguenti: «trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni ed al Consiglio di Stato, i regolamenti possono essere comunque emanati».*

**20.5**

LAURO

*Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura».*

**20.1**

LUBRANO DI RICCO

**20.4** (Identico all'em. 20.1)

ROTELLI

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «competenze diverse» con le seguenti: «compiti diversi».*

**20.3**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 5, lettera h), ripristinare il testo approvato dal Senato.*

**20.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle norme di attuazione dei singoli Statuti».*

**20.7**

ANDREOLLI

*Sostituire il comma 9, con i seguenti:*

«9. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni relativi ai segretari comunali e provinciali:

*a)* regio decreto 17 agosto 1928, n. 1953;

*b)* regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

*c)* legge 27 giugno 1942, n. 851;

*d)* legge 9 agosto 1954, n. 748;

*e)* legge 8 giugno 1962, n. 604;

*f)* legge 17 febbraio 1968, n. 107;

*g)* decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

*h)* legge 11 novembre 1975, n. 587;

*i)* articolo 52, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, limitatamente alle parole: “funzionario statale” e alla parola: “nazionale”, comma 2; limitatamente alle parole: “presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e” e alle parole: “del Ministro dell'interno”, comma 3, limitatamente alla parola: “funzionalmente” e comma 5.

9-bis. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e soppresse ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, emana norme intese ad introdurre una disciplina delle materie stesse, conforme ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi dipartimenti.

9-ter. Nell'esercizio della delega legislativa di cui al comma 9-bis, e nella successiva attuazione, contestualmente al trasferimento di funzioni e di competenze è assicurata la devoluzione delle correlative risorse finanziarie strumentali e di personale».

**20.6**

SPERONI, TIRELLI

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 9.*

**20.All.1**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 26.*

**20.All.2**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 43.*

**20.All.3**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 49.*

**20.All.4**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 51.*

**20.All.5**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 86.*

**20.All.6**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 87.*

**20.All.7**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 99.*

**20.All.8**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 101.*

**20.All.9**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 104.*

**20.All.10**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 105.*

**20.All.11**

LUBRANO DI RICCO

*All'allegato n. 1, dopo il n. 105, inserire il seguente:*

«105-bis. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni:

Legge 1° giugno 1939, n. 1089

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni»

**20.All.14**

FUMAGALLI CARULLI

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 106.*

**20.All.12**

LUBRANO DI RICCO

*All'Allegato 1, sopprimere il n. 109.*

**20.All.13**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 21.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «fermi restando» fino a: «definiti dallo Stato,» con le seguenti: «e in materia di programmazione, fermo restando il diritto allo studio,».*

**21.19** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio» con le seguenti: «fermo restando il diritto allo studio».*

**21.21** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «saranno automaticamente concesse» inserire le parole: «per le isole minori e».*

**21.4** ELIA, ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire l'anno: «2000» con l'altro: «1999».*

**21.12** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «un'analisi» fino a: «interventi perequativi».*

**21.13** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «da una analisi» fino alla fine con le seguenti: «e dall'analisi preventiva delle componenti del diverso costo pro capite delle singole istituzioni scolastiche, in relazione anche ai servizi resi, in modo da valorizzare, con gli interventi perequativi, la capacità di iniziativa e di gestione efficiente delle istituzioni stesse».*

**21.34** ROTELLI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «di gradualità».*

**21.14** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «è attribuita» inserire le seguenti: «seguendo il criterio di premiare gli istituti che dimostrano maggiore efficienza, efficacia formativa e didattica, pluralità di iniziative e sperimentazioni e».*

**21.16** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Sopprimere il comma 6.*

**21.8** LUBRANO DI RICCO

*Al comma 6, dopo le parole: «aventi finalità» inserire la seguente parola: «culturali,».*

**21.7** LUBRANO DI RICCO

*Al comma 6, dopo le parole: «di assistenza scolastica» inserire le seguenti: «e per le associazioni ambientaliste».*

**21.9** LUBRANO DI RICCO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alle istituzioni scolastiche è attribuita la diretta gestione di beni patrimoniali».*

**21.15** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Sono istituiti degli albi regionali divisi per province dove i docenti residenti da almeno cinque anni hanno l'obbligo di iscriversi e da cui le singole autonome istituzioni scolastiche devono reperire il personale docente».

**21.17** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Sopprimere il comma 15.*

**21.32** BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 15, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli enti locali, il cui parere, per quanto concerne razionalizzazione della rete e indirizzi, sarà considerato vincolante».*

**21.18** LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detto decreto prima di essere emanato dovrà essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**21.35**

BERGONZI, MARCHETTI

*Sopprimere il comma 16.*

**21.31**

BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

**21.36** (Identico all'em. 21.31)

BERGONZI, MARCHETTI

*Al comma 16, aggiungere la seguente lettera:*

«*d-bis*) l'attribuzione della qualifica di Direttore amministrativo agli attuali responsabili in servizio assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione».

**21.1**

FUMAGALLI CARULLI

**21.5** (Identico all'em. 21.1)

MAZZUCA POGGIOLINI

**21.11** (Identico all'em. 21.1)

SCHIFANI, MAGGIORE

*Sopprimere il comma 17.*

**21.33**

BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«*17-bis*. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

**21.2**

FUMAGALLI CARULLI

**21.6** (Identico all'em. 21.2)

MAZZUCA POGGIOLINI

**21.10** (Identico all'em. 21.2)

SCHIFANI, MAGGIORE

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per la complessità e le accresciute esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche è individuata una nuova qualifica di funzionario direttivo con riferimento alla funzione amministrativa, da attribuirsi al responsabile amministrativo. Il profilo della nuova qualifica è individuato, unitamente a quello del dirigente scolastico, con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il rapporto di lavoro del funzionario direttivo è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

**21.30**

BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«20-bis. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire quattrocento miliardi per anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1998. All'onere recato dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e seguenti dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1997-99 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento per la Presidenza del Consiglio dei ministri».

**21.3**

D'ONOFRIO

## **Art. 22.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22. – 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partici-

zioni azionarie delle aziende termali già inquadrate nel soppresso ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico Tarantino Campano spa sono trasferite a titolo gratuito alle Regioni o alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in proporzione tale che la regione o provincia autonoma mantenga la maggioranza della partecipazione trasferita, in base ai piani di rilancio di cui al seguente comma.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, la regione o provincia autonoma ed il comune entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle Terme nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con l'impegno degli stessi, in proporzione alla quota azionaria richiesta, al risanamento delle passività dei bilanci delle società trasferite senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.

3. Le regioni o province autonome ed i comuni possono prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.

4. Nel caso in cui le regioni o province autonome e i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministero del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni volti a favorire le valorizzazioni delle finalità istituzionali e terapeutiche delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale nonchè per gli interessi turistici».

**22.9**

LAURO, MAGGIORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22. - 1. Sono trasferite alle regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative.

2. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali di cui al comma 3 possono comunicare al Ministero del tesoro la loro indisponibilità al trasferimento di cui allo stesso comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro Ittico Tarantino-Campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali».

**22.11**

MARCHETTI

*Al comma 1, primo rigo, sostituire alla parola: «regioni» la parola: «province anche autonome».*

**22.12**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle regioni e alle province autonome» con le seguenti: «regioni, province autonome ed ai comuni».*

**22.3**

BESOSTRI

*Al comma 1, dodicesimo rigo, sostituire le parole: «regioni e alle province autonome» con le seguenti: «province anche autonome».*

**22.13**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote di comproprietà tra gli enti regionali, provinciali e comunali sono determinate in sede di trasferimento in relazione ai piani di rilancio di cui al comma 2».*

**22.4**

BESOSTRI

*Al comma 2, secondo rigo, sostituire le parole: «regioni e alle province autonome» con le seguenti: «province anche autonome».*

**22.14**

MAGNALBÒ

*Al comma 2, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni sede degli stabilimenti termali».*

**22.5**

BESOSTRI

*Al comma 3, sostituire le parole: «le regioni e le province autonome» con le seguenti: «le province anche autonome».*

**22.15**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, dopo le parole: «o in parte, le» inserire la seguente: «loro».*

**22.1**

BESOSTRI

*Al comma 3, dopo le parole: «patrimoni trasferiti» inserire la seguente: «prioritariamente»; prima della parola: «Possono» inserire le seguenti: «Qualora i comuni dichiarassero la propria indisponibilità», sopprimere la parola: «altresì» e sostituire le parole: «o attraverso affidamento a privati» con le seguenti: «e in subordine attraverso affidamento a privati».*

**22.17**

TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, dopo le parole: «più comuni» inserire le seguenti: «che provvedano alla loro gestione in forma associata o mediante azienda speciale o società costituita o partecipata dagli enti locali».*

**22.2**

BESOSTRI

*Al comma 3, dopo la parola: «gestione» sostituire le parole: «attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamenti a privati» con le seguenti: «mediante la costituzione di apposite società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamenti a privati secondo le procedure previste dalla legge per bandi, concorsi pubblici, licitazioni, gare di appalto o quanto altro meglio si attagli, con le dovute garanzie di trasparenza, alla fattispecie, il tutto in stretta osservanza del principio di efficienza e di economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) anche per quanto riguarda le maggioranze societarie».*

**22.16**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «affidamento» inserire le seguenti: «a soggetti privati dotati di adeguata esperienza e di know-how».*

**22.10**

LAURO

*Al comma 4, sostituire le parole: regioni o le province autonome» con le seguenti: «province anche autonome».*

**22.18**

MAGNALBÒ

*Al comma 4, dopo le parole: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome» inserire le seguenti: «e i comuni».*

**22.8**

LAURO, MAGGIORE

*Al comma 4, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le parole: «previo invito ai comuni sede di stabilimenti termali di presentare un piano di rilancio entro il termine di decadenza di sessanta giorni».*

**22.6**

BESOSTRI

*Al comma 4, dopo la parola: «determina» inserire le altre: «, nel caso che i comuni non abbiano presentato un piano di rilancio o lo stesso non sia stato approvato».*

**22.7**

BESOSTRI

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**86<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 11,20.**Intervengono il Ministro per la grazia e la giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.**IN SEDE REFERENTE***(399) PREIONI.** - *Istituzione del giudice unico di prima istanza***(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado****(1649) FOLLIERI ed altri.** - *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie***(1938) PREIONI.** - *Istituzione del giudice unico di primo grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso il 12 febbraio.

Si riprende l'esame dell'emendamento 1.10 al disegno di legge n. 1245 assunto quale testo base, cui sono stati presentati alcuni subemendamenti.

Senza dibattito, favorevoli il GOVERNO ed il RELATORE, è approvato il subemendamento 1.10/1.

Senza modifiche del testo proposto è, quindi, approvato il subemendamento 1.10/2 con l'avviso favorevole del RELATORE e del GOVERNO.

Favorevoli RELATORE e GOVERNO è accolto il subemendamento 1.10/3, in un testo riformulato.

In sede di esame del subemendamento 1.10/4, il senatore CIRAMI esprime riserve in merito all'inserimento della fattispecie di cui all'articolo 323 del codice penale fra i reati esclusi dalla competenza del giudice unico di primo grado in composizione collegiale.

Concorda su tale aspetto il relatore CALVI.

Anche il senatore RUSSO è dell'avviso della necessità di lasciare tale fattispecie alla competenza del giudice collegiale, mantenendo per questa parte il testo dell'emendamento 1.10.

Il senatore FOLLIERI argomenta i motivi che lo portano, invece, ad escludere la competenza in materia del giudice collegiale. Prende, poi, nuovamente la parola il relatore CALVI il quale ribadisce che la finalità dei testi in esame è mirata ad affidare maggiore competenza al giudice monocratico.

Al riguardo il senatore BUCCIERO si domanda i motivi dell'esclusione dalla competenza del giudice unico di primo grado della fattispecie di cui all'articolo 331, comma 1, del codice penale, quale prevista dall'emendamento 1.10 proposto dal senatore Fassone.

Prende la parola il senatore BERTONI il quale, dopo aver illustrato i motivi che in occasione della riforma del codice penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione avevano indotto a sottrarre talune tipologie di reati alla competenza del pretore, osserva che nella imminente prospettiva della eliminazione del reato di abuso d'ufficio sembra più opportuno mantenere in materia le competenze collegiali, anche perchè – egli osserva – le pene previste per l'abuso d'ufficio sarebbero più gravi di quelle previste per il reato di omissione di atti d'ufficio.

La senatrice SALVATO preannuncia il proprio voto contrario al subemendamento in esame.

Il senatore BATTAGLIA preannuncia il proprio voto favorevole.

Segue un intervento esplicativo del senatore CIRAMI, come firmatario del subemendamento 1.10/5, di contenuto identico al subemendamento 1.10/4.

Posti in votazione, i subemendamenti 1.10/4 e 1.10/5 non risultano accolti.

Viene poi accolto il subemendamento 1.10/6 in una riformulazione che elimina il riferimento ai delitti in quanto semplici o aggravati, prospettata dal senatore CIRAMI, indicazione condivisa dal senatore RUSSO, con chiarimenti del senatore BERTONI e fatta propria dal RELATORE, favorevole il GOVERNO.

Si passa al subemendamento 1.10/7, condiviso dal senatore CIRAMI se in una eventuale riformulazione venisse soppresso il riferimento alle rilevanti difficoltà di accertamento. L'oratore motiva la sua proposta considerando che tale ultimo aspetto non riveste la natura di norma sostanziale, ma riguarda lo svolgimento delle indagini.

Seguono su tale aspetto interventi, diretti a mettere in luce l'esistenza di fattispecie che sono di difficile accertamento in ragione della tipologia del reato, dei senatori BERTONI e FOLLIERI.

Anche il senatore RUSSO preannuncia la propria contrarietà al subemendamento.

Con il parere contrario del RELATORE e del Governo – a nome del quale il Ministro FLICK, pur dichiarando di prendere atto doverosamente di una indicazione del Parlamento nella prospettiva dell'esercizio della delega che il provvedimento in esame intende proporre, sottolinea l'esigenza di non restringere eccessivamente la libertà di manovra del Governo stesso – il subemendamento risulta respinto.

Senza dibattito la Commissione approva, quindi, il subemendamento 1.10/8.

In sede di esame del subemendamento 1.10/9, il senatore RUSSO mette in evidenza la necessità di non diversificare i riti secondo i quali decide il giudice unico di primo grado.

Segue un intervento esplicativo del Presidente ZECCHINO.

Il senatore FASSONE, pur comprendendo le indicazioni del senatore Russo e condividendo il principio che non sia opportuno ricorrere a diversi modelli procedurali per l'attività del giudice unico di primo grado, rileva peraltro come il subemendamento in questione, da lui presentato, mirava a sfruttare al meglio i riti alternativi. In tal senso – egli osserva – gli era sembrato di accogliere anche le esigenze emerse in Commissione.

Il senatore BATTAGLIA ritiene che occorrerebbe uniformare le procedure.

Il senatore VALENTINO esprime la preferenza per il lavoro svolto in sede collegiale, soprattutto in relazione alle modalità di funzionamento dell'udienza preliminare. Non ritiene opportuno, comunque, modificare i riti esistenti, pur dovendoli inserire nella prospettiva dell'istituzione del giudice unico di primo grado.

Segue un intervento del senatore RUSSO, il quale segnala l'esigenza di tener presente i rapporti fra il subemendamento in esame e il testo vigente del codice di procedura penale.

Il senatore FOLLIERI sottolinea che uno dei motivi del fallimento del processo penale risiede nel cattivo funzionamento dell'udienza preliminare. Ricorda, anzi, al riguardo, di aver presentato su tale argomento un disegno di legge *ad hoc*. Si dichiara, comunque, favorevole al subemendamento in esame poichè esso estende il rito pretorile e sopprime la necessità dell'udienza preliminare.

Dopo un breve intervento di precisazione del ministro FLICK, prende la parola la senatrice SALVATO.

L'oratrice preannuncia il proprio voto contrario sul subemendamento atteso che proprio dalle argomentazioni emerse dal dibattito è stata convinta dell'esigenza di muovere con decisione verso la unicità delle procedure. Diversamente, in mancanza di una vera riforma della giustizia e di un ricorso più generalizzato alla depenalizzazione il rischio di avviarsi verso procedure sempre meno garantiste si profila con contorni troppo netti.

Il senatore SENESE manifesta la propria contrarietà ad una drastica riduzione dei riti, che, oltretutto, andrebbe in contrario senso rispetto a quanto si dispone nella successiva lettera *c-quater*. Quest'ultima, infatti, è tesa a delineare un criterio di possibile risoluzione dei contrasti nell'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale piuttosto che monocratica. Ciò non vuol dire che, in riferimento ad alcune ipotesi determinate, come ad esempio il decreto penale, non ci si possa indirizzare verso forme di semplificazione, anche relativamente all'eliminazione dell'udienza preliminare.

Anche il senatore CIRAMI si dichiara contrario alla diversificazione delle procedure. Manifesta, tuttavia, qualche perplessità sull'ultima parte della lettera *c-ter*, così come formulata nell'emendamento 1.10, in particolare sulla circostanza che le opportune semplificazioni debbano essere intese alla massima utilizzazione dei riti alternativi soltanto quando il giudice opera in composizione monocratica. Infatti, ciò potrebbe creare una disparità di trattamento, rispetto al caso in cui il tribunale opera in composizione collegiale.

Il relatore CALVI dichiara il proprio parere favorevole al subemendamento in discussione, rilevando che esso, affidandosi all'opera del Governo, meglio si presta a rafforzare l'esigenza di semplificazione del rito e le garanzie processuali delle parti, evitando possibili squilibri in punto di utilizzazione dei riti alternativi.

Anche il ministro FLICK manifesta il parere favorevole al subemendamento presentato, che, tra l'altro, si avvicina all'originaria impostazione governativa. Sottolinea, inoltre, che sia la materia della depenalizzazione che quella della riforma del rito pretorile sono già da tempo allo studio del Governo e all'attenzione del Parlamento.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 1.10/9 risulta approvato.

Resta, conseguentemente, assorbito il subemendamento 1.10/10.

Viene, quindi, accolto il subemendamento 1.10/11.

Dopo le dichiarazioni di voto della senatrice SALVATO (la quale preannuncia la propria astensione) e dei senatori RUSSO (favorevole all'emendamento nel suo complesso, anche se in disaccordo sul subemendamento 1.10/9, appena votato), FOLLIERI e CIRAMI (entrambi favorevoli), l'emendamento 1.10, come modificato dai subemendamenti testè accolti, è posto ai voti ed approvato.

Si passa all'emendamento 1.14.

Il senatore CIRAMI, primo firmatario, sottolinea che la finalità della proposta emendativa si iscrive nell'esigenza di tagliare i rami secchi che ancora sopravvivono sul territorio procedendo eventualmente alla istituzione di sezioni distaccate di tribunali. Inoltre il senatore Cirami suggerisce al relatore di sopprimere la parola «predeterminati», anche per favorire l'azione correttiva del Governo.

Seguono ripetuti interventi del senatore PREIONI, il quale –tra l'altro – lamenta che la proposta in esame opererebbe in maniera troppo indiscriminata.

Il presidente ZECCHINO rileva che tale rilievo risulta infondato, atteso che le preture sarebbero sostituite da altri giudici monocratici.

Dopo un ulteriore intervento del senatore PREIONI, il quale si domanda quale sia la vera finalità della riforma proposta, che gli appare voler riformare lasciando tutto invariato, segue un breve intervento del senatore RUSSO il quale propone di accantonare l'emendamento in esame.

Il senatore BERTONI, dopo aver fatto rilevare il diverso oggetto dell'emendamento 1.14 rispetto all'emendamento 1.26, suggerisce l'eventualità di portare il testo dell'emendamento 1.14 all'interno dell'emendamento 1.26. Si dichiara, comunque, favorevole all'accantonamento del primo emendamento (1.14).

Il presidente ZECCHINO, pur esprimendo il proprio personale favore rispetto all'opportunità di accantonare l'emendamento 1.14 ritiene che la disponibilità della richiesta spetti al presentatore. Sottolinea che i due emendamenti 1.26 e 1.14 si muovono in una direzione diversa.

Tornando ad intervenire, il senatore CIRAMI mette in luce come la propria proposta emendativa sia altresì volta a far scaturire dalla volontà parlamentare quelle decisioni di riordino delle sezioni distaccate delle

preture circondariali che il Governo non riesce a realizzare per l'opposizione di diversi settori, anche se la spesa sul territorio è divenuta insostenibile. Consente, comunque, a richiedere l'accantonamento dell'emendamento da lui presentato.

L'emendamento è, conseguentemente, accantonato.

Vengono, poi, accantonati gli emendamenti 1.15 e 1.16, dopo interventi dei senatori BUCCIERO e BERTONI e del presidente ZECCHINO.

Sull'emendamento, a firma del senatore PREIONI, 1.19 si esprimono in senso contrario il RELATORE – il quale osserva che la proposta inserirebbe il giudice onorario nell'organizzazione statale con una operazione che pone dubbi di compatibilità costituzionale – e il ministro FLICK il quale osserva come la competenza penale del giudice di pace sia oggetto di apposito provvedimento in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Si esprimono in senso contrario all'emendamento i senatori GRECO, CIRAMI, BUCCIERO e FOLLIERI.

L'emendamento è, quindi, respinto.

Contrari il RELATORE e il GOVERNO vengono respinti gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22.

In sede di emendamento 1.23 il senatore FASSONE fa osservare che la formulazione proposta mira a riproporre l'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario.

Dopo che il RELATORE si è dichiarato favorevole in linea di massima al testo proposto e dopo che il Governo si è rimesso alla Commissione, l'emendamento è respinto con il voto contrario annunciato dal senatore BUCCIERO.

L'emendamento 1.24 è accolto, con un coordinamento di carattere formale, dopo interventi di adesione dei senatori BUCCIERO, GRECO e CIRAMI, favorevole il GOVERNO.

Intervenendo in sede di esame dell'emendamento 1.18, il senatore FASSONE ne mette in rilievo un duplice aspetto, diretto da un lato ad evitare che qualunque irritualità venga sanata in sede di riesame, come attualmente accade in applicazione del nuovo articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario, mentre la seconda parte mira a semplificare i riti.

Segue un intervento del senatore PREIONI, il quale preannuncia l'esigenza di un coordinamento con l'emendamento 1.27.

Nel prosieguo dell'esame dell'emendamento 1.18, il senatore RUSO ritira la propria firma all'emendamento e chiede, comunque, il ritiro della proposta emendativa. Osserva che già esiste in materia civile un sistema di risoluzione dei conflitti fra tribunali in composizione collegiale e giudice istruttore in funzione di giudice unico.

Dopo che il GOVERNO ha preannunziato la propria posizione negativa sulla proposta, l'emendamento viene ritirato.

In sede di emendamento 1.25 il relatore motiva le ragioni che hanno portato alla sua formulazione, in ossequio ad un parere espresso in tal senso dalla Commissione bilancio.

Il senatore BUCCIERO osserva che risulta alquanto irrealistica la richiesta che la redistribuzione degli uffici giudiziari non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, laddove, invece, è evidente che tali costi esisteranno. Si domanda, anzi, a quali categorie essi saranno imputati.

Anche il senatore PREIONI non può fare a meno di ricordare che la affermazione, che non vi siano costi di attuazione del provvedimento si scontra con precedenti affermazioni rese in tal senso davanti alla Commissione. L'oratore ricorda altresì di aver rivolto al Governo una interrogazione chiedendo sulla base di quali elementi la Commissione bilancio fondi il suo giudizio in merito alla presunta esistenza di oneri e sottolinea di non aver ancora ricevuto risposta.

Conclude sollecitando la sospensione dell'esame del provvedimento fino a che non sia stata fatta chiarezza dal Governo su questo aspetto.

La senatrice SALVATO osserva che comunque nel testo preso in esame la parte riguardante la revisione delle circoscrizioni determinerà effetti in termini di costi.

Il senatore CIRAMI fa osservare come la natura di disegno di legge delegante del provvedimento in esame male consenta di quantificare i costi.

Il presidente ZECCHINO ritiene che, pur non potendosi negare l'esistenza del problema, esso dovrebbe essere affrontato alla fine dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è, quindi, rinviato

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**87ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*Intervengono il Ministro per la grazia e la giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.*

*SU RECENTI DICHIARAZIONI AI MEZZI DI INFORMAZIONE SUL TEMA DEI  
PENTITI*

(A007 000, C02ª, 0029ª)

Il senatore SENESE chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi in merito alle recenti dichiarazioni di un sostituto procuratore della direzione generale antimafia che ha ipotizzato un vero e proprio *pactum sceleris*, secondo la espressione usata commentando l'evento dal sottosegretario Ayala, fra maggioranza e opposizione per contrastare l'azione della lotta contro la mafia.

L'oratore intende porre tale questione nel quadro del potere di indirizzo e controllo del Parlamento e, in questi termini, vorrebbe conoscere quali siano i provvedimenti che il Ministro intende adottare.

Il senatore CENTARO si associa alla richiesta del senatore Senese, sottolineando che, qualunque sia la natura del dibattito che su altre tematiche può coinvolgere la maggioranza e l'opposizione, mai possono essere immaginate collusioni di questo tipo e che la lotta contro la mafia deve rappresentare e rappresenta uno sforzo comune a entrambe.

Il senatore CIRAMI sottolinea che i dibattiti fra maggioranza e opposizione rientrano nella fisiologia del sistema.

Il senatore PREIONI tiene ad esprimere la propria simpatia nei confronti del sostituto procuratore Bertone.

Intervenendo successivamente, il senatore FOLLIERI stigmatizza l'accaduto e sollecita un intervento di carattere esemplare.

Prendendo la parola, il senatore CALLEGARO invita a non attribuire eccessiva enfasi all'accaduto, pur osservando che in certe occasioni taluni atteggiamenti di magistrati hanno minato, con ben altro peso, le fondamenta dello Stato.

Il senatore PETTINATO, pur ritenendo molto grave l'accaduto invita a considerare la difficilissima condizione in cui questi magistrati di prima linea si trovano ad operare.

Il senatore CIRAMI ribadisce, invece, che l'accusa lanciata dal sostituto procuratore era diretta al Parlamento con fini – a suo avviso – ricattatori.

Segue un intervento del senatore Antonino CARUSO, che invita il Ministro a mostrare un adeguato senso di misura nel valutare l'accaduto.

Anche la senatrice SALVATO, pur comprendendo l'esigenza che ha mosso il senatore SENESE, non può non fare appello al necessario senso di misura e di comprensione nei confronti del delicato ruolo che i giudici svolgono.

Prende la parola il ministro FLICK.

Il rappresentante del Governo, dichiarando di dover ritenere formulata la richiesta del senatore Senese nell'ambito del potere di indirizzo e controllo parlamentare, ritiene di poter sottrarsi – in questo quadro - al riserbo che altrimenti avrebbe dovuto tenere in merito alla vicenda e comunica, quindi, di aver esercitato oggi il potere disciplinare nei confronti del magistrato in questione dopo aver acquisito le dichiarazioni fornite all'ANSA e in alcune emissioni televisive. D'altra parte –prosegue il Ministro – la vicenda evocata dal senatore Senese rientra in quelle fattispecie già prefigurate in una sua comunicazione del 20 settembre dello scorso anno e inviata al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e al procuratore generale della Cassazione in merito ai profili disciplinari delle dichiarazioni dei magistrati. In quella sede, venivano individuati alcuni comportamenti disciplinarmente rilevanti, fra cui quello dell'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, rappresentassero un comportamento idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste. Il rappresentante del Governo dichiara di aver ritenuto che tale caratteristiche ricorrano nel comportamento del magistrato in questione. D'altra parte – egli aggiunge – la direttiva da lui adottata ricalca un disegno di legge approvato dal Governo sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari. Il ministro Flick sottolinea che comunque non si intende in alcun modo menomare la libertà di critica, nè la assoluta comprensione delle difficoltà con cui spesso i magistrati debbono confrontarsi.

Si riserva ulteriori valutazioni ai sensi dell'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario.

Dopo che il senatore SENESE ha ringraziato il Ministro per la chiarezza con cui ha informato la Commissione, prende nuovamente la parola il ministro FLICK.

L'oratore sottolinea che prima di prendere i provvedimenti menzionati sono state attentamente verificate le dichiarazioni rese e ribadisce che solo dopo tale accurata valutazione le esternazioni in questioni, in principio non vietate, sono state censurate proprio in quanto rientrano nelle ipotesi di illecito disciplinare già predeterminate.

*IN SEDE REFERENTE*

**(399) PREIONI.** – *Istituzione del giudice unico di prima istanza*

**(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado**

**(1649) FOLLIERI ed altri.** – *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie*

**(1938) PREIONI.** – *Istituzione del giudice unico di primo grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Prendendo la parola il senatore PREIONI solleva nuovamente la questione del costo legato alla istituzione del giudice unico di primo grado.

Il presidente ZECCHINO ricorda che l'emendamento relativo alla necessità di copertura 1.25 è stato accantonato nella seduta antimeridiana.

Si riprende l'esame dell'emendamento 1.14, precedentemente accantonato.

Il presentatore CIRAMI sottolinea gli effetti della proposta emendativa da lui illustrata.

Il senatore BERTONI ritiene che l'emendamento 1.14 non sia in contraddizione con l'emendamento 1.26 e che si possa coordinare anche con la lettera d) del testo preso a base dell'esame.

La senatrice SALVATO ritiene che l'emendamento in esame non possa essere considerato meramente aggiuntivo in quanto esso fornisce una scelta operativa rispetto agli indirizzi del Governo che si è limitato ad un intervento meramente nominalistico. Preannuncia il voto favorevole all'emendamento.

Il senatore RUSSO si dichiara favorevole all'emendamento in esame, sostenendo la necessità di coordinarlo con il successivo emendamento 1.26, a firma del senatore Fassone ed altri. In ogni caso dovrebbe risultare con chiarezza che alla soppressione delle sezioni distaccate presso le preture circondariali segua l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale.

In senso contrario all'emendamento si pronunzia il senatore BATTAGLIA, il quale sottolinea come in alcune zone decentrate gli uffici giudiziari rappresentino un segno della presenza dello Stato sul territorio.

Ha quindi la parola il senatore PREIONI, che, pur manifestando in linea di principio la propria adesione all'emendamento Cirami, sostiene la necessità che in esso siano inserite più precise indicazioni in ordine ai criteri di soppressione delle sezioni distaccate. Occorre, infatti, evitare che il Governo proceda a tale soppressione senza un preventivo riscontro in concreto degli effettivi carichi di lavoro di ogni ufficio giudiziario e della conseguente reale necessità di mantenere gli uffici stessi sul territorio. Occorre, inoltre, tener conto che la istituzione di nuove province ha costituito una modificazione del territorio delle circoscrizioni giudiziarie. Sarebbe, pertanto, opportuno accantonare gli emendamenti 1.14 ed 1.26, rinviando la votazione al seguito di una più approfondita riflessione sugli stessi.

Favorevole all'emendamento in discussione si dichiara anche il senatore CALLEGARO, il quale sottolinea come esso possa trovare immediata attuazione, in quanto consente – ove occorra – l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale a seguito della soppressione di sezioni presso le preture circondariali.

Il senatore GRECO, pur manifestando il proprio appoggio all'emendamento in discussione, reputa opportuno coordinarne l'esame con l'emendamento 1.5, da lui stesso presentato, ed in precedenza accantonato.

Contrario, infine, all'emendamento 1.14 è il senatore BUCCIERO, il quale manifesta la propria opposizione ad ogni modifica della attuale geografia giudiziaria e sostiene che i criteri di delega proposti sono troppo ampi e indeterminati. Preannunzia, quindi, la propria contrarietà anche al successivo emendamento 1.26.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono i senatori PREIONI, RUSSO e GRECO, ha la parola il relatore CALVI, il quale esprime parere favorevole all'emendamento 1.14 con alcune modificazioni. Propone, pertanto, l'emendamento 1.14 (nuovo testo).

Alle proposte di modificazione del relatore aderisce il senatore CIRAMI.

Anche il Ministro FLICK esprime, a nome del Governo, parere favorevole all'emendamento 1.14, così come riformulato dal relatore. Peraltro il potere di soppressione delle sedi distaccate di pretura è già previsto dal vigente articolo 41 dell'ordinamento giudiziario, del quale l'emendamento all'esame rappresenta una ulteriore conferma.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.14 (nuovo testo) è approvato.

Si apre, quindi, un breve dibattito sull'opportunità di proseguire la seduta, attesi i concomitanti impegni dell'Assemblea, cui partecipano la senatrice SALVATO, i senatori PREIONI, SCOPELLITI e BUCCIERO, cui il presidente ZECCHINO fornisce alcuni chiarimenti per quanto riguarda gli aspetti regolamentari.

Il Presidente tiene comunque a mettere in evidenza che l'importanza e la vastità dei temi all'esame della Commissione richiedono uno sforzo di lavoro di non poco momento che non riesce purtroppo a seguire i necessari ritmi a causa dei tempi imposti dalla attività dell'Assemblea. Riservandosi di sollecitare nuovamente l'attenzione del Presidente del Senato su tale aspetto, ricorda che in occasione dell'ufficio di Presidenza che intende convocare per la giornata di domani, proporrà un calendario dei lavori della Commissione il più possibile calibrato sulle esigenze da lui già evidenziate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*  
(R023 000, C02<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il Presidente avverte che l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi è convocato per domani alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1245****Titolo**

*Sopprimere la parola: «UNICO».*

**Tit.1**

GRECO

**Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – *I.* Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

*b)* stabilire che, nel settore penale, salvo la composizione e le attribuzioni della corte di assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per tutti i reati attribuiti alla sua competenza e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, e giudica in composizione monocratica per i reati attribuiti alla competenza del pretore e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore; individuare altre fattispecie da rimettere alla cognizione del tribunale in composizione monocratica relativamente a reati per i quali siano minori l'allarme sociale e le difficoltà di accertamento probatorio; mantenere, comunque, la composizione collegiale per i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale; prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

*c)* al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma e Napoli, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di

sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

d) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

e) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; stabilire che, per il resto, è competente il pretore;

f) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte di appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte allorchè in primo grado siano previste sezioni specializzate;

g) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quelle attribuita al Tribunale, in materia civile, con esclusione di quanto disposto alla lettera e) del comma 1;

sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze al pretore;

trasferire le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici alla pretura nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace;

attribuire ai giudici di pace in carica al momento di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, la qualifica di vice-pretore onorario, nei casi in cui il giudice di pace abbia i requisiti di legge per ricoprire tale incarico;

prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino.

2. Stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 4».

**1.1**

PREIONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale, al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) strutturare gli uffici giudiziari di primo grado in materia civile secondo il modello del giudice unico, con la qualifica di «pretore», mantenendo la sede nelle attuali preture circondariali;

b) prevedere che il pretore eserciti, senza limite di valore, le funzioni di giudice unico di primo grado nella materia civile, ferma restando la competenza per materia come attualmente distribuita tra pretura e tribunale;

c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore in materia civile;

d) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quella attribuita al tribunale, in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia e degli atti di volontaria giurisdizione;

e) sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze, le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici al pretore;

f) attribuire agli attuali giudici di pace il ruolo e la qualifica di vice-pretore onorario;

g) prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio».

**1.2**

PREIONI

*Al comma 1, prima proposizione, dopo le parole: «una più razionale distribuzione delle competenze» aggiungere le parole: «ed una semplificazione».*

**1.3**

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uffici giudiziari» inserire la parola: «penali».*

**1.4**

CARUSO Antonino

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «unico», aggiungere le seguenti parole: «mantenendo per almeno 3 anni salvo quanto previsto alla lettera e) del presente comma invariate le attuali circoscrizioni giudiziarie».*

**1.5**

GRECO

*Al comma 1 sopprimere le lettere b), d) e h).*

**1.6**

PREIONI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pretore» inserire la parola: «penale».*

**1.7**

CARUSO Antonino

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) unificare su base distrettuale gli Uffici Inquirenti prevedendo Uffici Provinciali Inquirenti distaccati presso i tribunali istituiti o istituendi».*

**1.8**

CIRAMI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) inquadrare il giudice di pace entro le strutture organizzative del giudice unico».*

**1.9**

PREIONI

*All'emendamento 1.10, al comma 1, al capoverso c), sostituire le parole: «giudice unico di primo grado» con le altre: «tribunale».*

**1.10/1**

ZECCHINO

*All'emendamento 1.10, sostituire il punto 1) della lettera c) con il seguente:*

«1) i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».

**1.10/2**

CIRAMI

*All'emendamento 1.10, alla lettera c), al punto 2) dopo la parola: «articoli», sostituire la restante parte del periodo con le seguenti parole: «630, 56-575, 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile».*

**1.10/3**

ZECCHINO

*All'emendamento 1.10, alla lettera c), al punto 2) dopo la parola: «articoli», sostituire la restante parte del periodo con le seguenti parole: «644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile».*

**1.10/3** (Nuovo testo)

ZECCHINO

*All'emendamento 1.10, alla lettera c), al punto 4), dopo la parola: «articoli» aggiungere la parola: «323».*

**1.10/4**

FOLLIERI

*All'emendamento 1.10, alla lettera c), punto 4), dopo la parola: «articoli», aggiungere le seguenti parole: «323,».*

**1.10/5**

CIRAMI

*All'emendamento 1.10, sostituire il punto 5) della lettera c) con il seguente:*

«5) i delitti semplici o aggravati di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)».

**1.10/6**

IL RELATORE

*All'emendamento 1.10, sostituire il punto 5) della lettera c) con il seguente:*

«5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)».

**1.10/6** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*All'emendamento 1.10, al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 7).*

**1.10/7**

CENTARO, MELONI

*All'emendamento 1.10, alla lettera c-bis) sopprimere le parole: «, eccettuati quelli assegnati alla competenza penale del giudice di pace».*

**1.10/8**

CIRAMI

*All'emendamento 1.10, sostituire la lettera c-ter) con la seguente:*

«c-ter) stabilire che, nelle materie nelle quali il giudice unico di primo grado opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale e nelle restanti si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore».

**1.10/9**

FASSONE

*All'emendamento 1.10, al comma 1, alla lettera c-ter) sopprimere la frase: «quando il giudice opera in composizione monocratica».*

**1.10/10**

CENTARO

*All'emendamento 1.10, al comma 1, alla lettera c-quinquies) eliminare le parole: «, di regola».*

**1.10/11**

CIRAMI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il giudice unico di primo grado giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nn. 1, 3, 4, 6 e 7 del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 630 e 56-575 del codice penale;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i reati consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale esclusi quelli di cui agli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216 (e 219, 222) e 223 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (l. fall.);

6) i delitti previsti dall'articolo 7 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale – comma 1 – della Costituzione); dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete); dall'articolo 29, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (reati finanziari, valutari o societari contestati a persone sottoposte a misure di prevenzione antimafia); dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (reati ministeriali); dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 25 giugno 1993, n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

*c-bis*) stabilire che, per tutti i restanti reati, eccettuati quelli assegnati alla competenza penale del giudice di pace, il giudice unico di primo grado giudica in composizione monocratica;

*c-ter*) stabilire che, in ogni caso, si osservano le disposizioni processuali vigenti per il procedimento davanti al tribunale, e che, quando il giudice opera in composizione monocratica, sono introdotte opportune semplificazioni, intese in particolare alla massima utilizzazione dei riti alternativi;

*c-quater*) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante; e che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

*c-quinquies*) prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il giudice unico di primo grado giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nn. 1, 3, 4, 6 e 7 del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 630 e 56-575 del codice penale;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale esclusi quelli di cui agli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216 (e 219, 222) e 223 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (l. fall.);

6) i delitti previsti dall'articolo 7 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale – comma 1 – della Costituzione); dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete); dall'articolo 29, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (reati finanziari, valutari o societari contestati a persone sottoposte a misure di prevenzione antimafia); dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (reati ministeriali); dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 25 giugno 1993, n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

*c-bis)* stabilire che, per tutti i restanti reati, eccettuati quelli assegnati alla competenza penale del giudice di pace, il giudice unico di primo grado giudica in composizione monocratica;

*c-ter)* stabilire che, in ogni caso, si osservano le disposizioni processuali vigenti per il procedimento davanti al tribunale, e che, quando il giudice opera in composizione monocratica, sono introdotte opportune semplificazioni, intese in particolare alla massima utilizzazione dei riti alternativi;

*c-quater)* stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante; e che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

c-quinquies) prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

**1.10** (Nuovo testo) FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

*Al comma 1, lettera c), eliminare le parole da: «individuare» fino a: «probatorio».*

**1.11**

CIRAMI

*Al comma 1, lettera c), dopo il terzo punto e virgola sopprimere le parole: «, di regola,» ed aggiungere dopo la parola: «sia» la parola: «sempre».*

**1.12**

CIRAMI, CENTARO, GRECO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il Giudice per le indagini preliminari sia diverso dal Giudice dell'udienza preliminare» inserire le parole: «giudicando lo stesso in qualità di Giudice d'udienza in merito alla richiesta di rinvio a giudizio ed ai riti alternativi».*

**1.13**

PREIONI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le Preture Circondariali istituendo sezioni staccate di tribunale secondo predeterminati criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indici di contenzioso sia civile che penale;».

**1.14**

CIRAMI, CENTARO, GRECO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le Preture Circondariali istituendo ove occorre sezioni di staccate di tribunale per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indici di contenzioso sia civile che penale;».

**1.14** (Nuovo testo)

CIRAMI, CENTARO, GRECO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**1.15**

CARUSO Antonino

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «Napoli», aggiungere le seguenti parole: «nonchè altri tribunali con elevato carico di lavoro da individuarsi entro lo stesso termine di cui al presente comma».*

**1.16**

GRECO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «i tribunali di Milano, Roma e Napoli» con le altre: «i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo».*

**1.17**

BATTAGLIA

*Al comma 1, lettera g), in fine, aggiungere: «stabilire che, anche nella materia civile, vale quanto enunciato nella lettera c-quater); e che in tutti i casi in cui il giudice unico di primo grado opera in composizione monocratica, si applicano le norme vigenti per il procedimento davanti al pretore».*

**1.18**

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

*Al comma 1), dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) stabilire che il giudice di pace, inquadrato quale organo monocratico del tribunale, ha competenza per le cause civili di valore inferiore a 10.000.000 di lire e giudica le questioni penali limitatamente ai reati di ingiuria e diffamazione».

**1.19**

PREIONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**1.20**

CARUSO Antonino

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; stabilire che, per il resto, è competente il pretore».

**1.21**

PREIONI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; individuare, tenuto conto della oggettiva complessività giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, è competente il pretore».

**1.22**

PREIONI

*Al comma 1, lettera g), eliminare le parole da: «individuare, tenuto conto ...» sino a: «in composizione collegiale».*

**1.23**

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

*Al comma 1, lettera g), dopo i numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), scrivere: «e 9)».*

**1.24**

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:*

«i-bis) escludere che la redistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

**1.25**

CALVI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:*

«i-bis) rivedere le circoscrizioni degli istituendi uffici del giudice unico di primo grado, con possibilità di accorpamento dei medesimi; in tal caso prevedendo il permanere, nelle sedi destinate ad essere accorpate, di sezioni distaccate dell'ufficio unico accorpante, nelle quali il medesimo tratti unicamente gli affari assegnati alla composizione monocratica;

i-ter) attenersi, nel procedere agli accorpamenti di cui alla lettera che precede, al principio della tendenziale coincidenza tra ufficio unico del giudice di primo grado e capoluogo della provincia; con facoltà di trasformare in sezione distaccata anche il capoluogo di una provincia, qualora il flusso di lavoro complessivo, adeguatamente valutato, non

giustificati un organico di almeno dieci giudici, e con possibilità di eccezione a favore delle attuali sedi di tribunale, provinciale o sub-provinciale, che presentino un elevato indice di criminalità organizzata, ovvero notevoli difficoltà di collegamenti con il capoluogo, o siano sede di importanti insediamenti produttivi o commerciali; e con eccezione altresì a favore degli uffici contigui a città con popolazione superiore a 500.000 abitanti, prevedendo in tal caso una loro estensione territoriale in sottrazione al capoluogo;

*i-quater*) prevedere che, nelle città con popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'ufficio unico del giudice di primo grado abbia competenza territoriale limitata al comune capoluogo (con possibilità di eccezionali addizioni per ragioni di comodità degli utenti), e si operino opportune disaggregazioni dell'ufficio stesso, con eventuale costituzione di più uffici nella stessa città, così da avere organici tendenzialmente non superiori a cento unità per ufficio;

*i-quinques*) prevedere una tendenziale coincidenza tra le sedi delle corti di appello ed i capoluoghi di regione, con possibilità di deroghe eccezionali in presenza di taluno dei criteri di cui alla lettera *i-ter*), penultima proposizione».

**1.26** FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Trasferire al tribunale nella sua composizione monocratica la competenza attribuita al giudice di pace;

sopprimere l'ufficio del giudice di pace;

trasferire le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace;

prevedere l'immediato trasferimento al tribunale (nella sua composizione monocratica) territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino».

**1.27**

PREIONI

*Il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

«3. Gli schemi dei decreti legislativi sono inviati ad una Commissione costituita da quindici deputati e quindici senatori, scelti dai presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. La Commissione esprime il proprio parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che ritiene non corrispondenti alle direttive della legge di delega.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono inviati altresì al Consiglio superiore della magistratura, perchè in eguale termine esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Il Governo, nei quaranta giorni successivi, esaminati i pareri di cui ai commi che precedono, ove non ritenga di accogliere eventuali richieste di modificazione, ritrasmette i testi alla Commissione di cui al comma 3, con le sue osservazioni e le modificazioni apportate. La Commissione esprime il parere definitivo sull'intero testo entro trenta giorni.

6. Il Governo procede all'approvazione definitiva dei decreti delegati entro gli ulteriori trenta giorni dalla ricezione».

**1.28** FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi per il parere ad una Commissione composta da venti deputati e venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati il parere o i pareri di cui sopra, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

**1.29** GRECO, SCOPELLITI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, che esprimeranno un motivato parere entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione. Il Governo, ove non ritenga di accogliere le modifiche o i suggerimenti avanzati dal Parlamento, ritrasmette i testi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati con le proprie osservazioni per il definitivo parere da emettersi entro i trenta giorni dalla ricezione. I decreti legislativi sono emanati entro il termine dei trenta giorni successivi alla ricezione dei pareri o dallo spirare infruttuoso del termine assegnato per il parere».

**1.30** CIRAMI, CENTARO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «, decorso il quale, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».*

**1.31**

PREIONI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui ai commi 3, 4, 5 e 6».

**1.32**

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**40<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

**(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati***  
(Esame)

Il relatore BRATINA esprime soddisfazione per la conclusione di questa serie di disegni di legge di ratifica di trattati con i paesi dell'Europa dell'Est, che vede ora all'esame della Commissione l'ultimo Stato rimasto a causa della dispersione della procedura parlamentare. La Lituania presenta un interesse particolare essendo un paese che avviò un processo di indipendenza sin da prima del 1989, proclamando per primo il suo diritto all'autodeterminazione. L'accordo in esame si inserisce sulla scia di altri analoghi già esaminati dalla Commissione per cui rinvia a quanto già detto, sottolineando in particolare che si tratta di un testo più complesso ed articolato, integrato da protocolli ed allegati, i cui obiettivi sono indicati nel rafforzamento del dialogo politico, nella promozione degli scambi economici, nella predisposizione di una adeguata assistenza tecnica e finanziaria, nella promozione degli scambi culturali, con il parallelo impegno della Lituania a soddisfare gradualmente i requisiti necessari ad una completa integrazione nella Comunità. Un aspetto particolare riguarda il carattere multietnico della Lituania, la cui storia strettamente intrecciata con i paesi vicini ha comportato ingenti spostamenti di popolazioni, il che presenta oggi un problema ulteriore di gestione di

uno Stato composto anche da minoranze etniche, per le quali sarà necessario riaffermare nella realtà il rispetto dei principi democratici e dei diritti civili. Raccomanda pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame chiedendo contestualmente l'autorizzazione alla relazione orale affinché il provvedimento possa essere discusso nel pacchetto degli altri trattati analoghi già iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI intende formulare un'osservazione relativa alla cultura politica dei paesi baltici, appartenente solo per metà ai valori manifestatisi in Europa di sia condanna verso il comunismo che verso il nazismo: queste repubbliche infatti, annesse dall'Unione sovietica con atti di imperio, accolsero le truppe di Hitler come portatrici di liberazione mentre il vero oppressore fu considerato il dominio russo. Dalla mancanza di rifiuto del nazismo discende la singolarità del dimezzamento della cultura politica baltica di cui va tenuto conto al momento dell'associazione all'Europa democratica i cui valori parzialmente non coincidono.

Il senatore TABLADINI dichiara di votare a favore del disegno di legge in esame compiacendosi della libertà che il popolo lituano ha saputo ritrovare mediante il diritto di autodeterminarsi, cosa che sarebbe auspicabile anche per la parte politica che rappresenta.

Dopo che il sottosegretario TOIA ha sollecitato l'approvazione del disegno di legge in esame, il relatore BRATINA pur non disconoscendo il problema della diversità della valutazione culturale che i paesi baltici fanno del nazismo, auspica una decodificazione della storia che chiarisca una interpretazione ragionata di questo problema comune anche ad altri Stati europei.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore Bratina di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(1560) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990, approvato dalla Camera dei deputati***  
(Esame)

Il relatore PIANETTA nell'introdurre l'accordo culturale con il Governo della Malaysia, già approvato dal Senato e decaduto con lo scioglimento anticipato della scorsa legislatura, osserva che con esso si vuol dare uno sviluppo reciproco agli scambi culturali mediante incontri, programmi, visite di docenti, ricercatori, esperti ed artisti, organizzazione di seminari e conferenze, invio di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere

d'arte e programmi radiotelevisivi. L'onere previsto corrisponde inoltre al conferimento di borse di studio e alla realizzazione di mostre e conferenze, nonchè al mantenimento di un comitato congiunto che alternativamente si riunirà nei due paesi al fine di stabilire e controllare le modalità di realizzazione. Invita pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

Il senatore PORCARI, pur concordando per l'approvazione, rileva purtroppo che anche questo accordo dà l'impressione che il Governo proceda a casaccio senza seguire una linea di politica estera in campo culturale chiaramente delineata per aree e per contenuti. Auspica che si dedichi una seduta della Commissione ad un dibattito generale che possa inquadrare questo tipo di provvedimenti altrimenti derivati dalla sola improvvisazione.

Il senatore BOCO intende approfittare dell'occasione offerta da questo accordo per sollevare il problema della piaga del lavoro minorile molto diffusa in Malesia: ritiene sia dovere dell'Italia, proprio nel contesto dell'esportazione di un modello di civiltà e di cultura, occuparsi di tale problema, affermando il principio del rispetto di questo basilare valore umano attraverso l'organizzazione di convegni e seminari che aprano la via alla riflessione.

Il sottosegretario TOIA concorda con la necessità segnalata dal senatore Porcari per una riflessione generale sugli strumenti della politica culturale, ma sottolinea che la sporadicità lamentata è in parte dovuta alle procedure parlamentari disperse fra legislature e fra complicazioni e adempimenti burocratici che ne fanno perdere la visione d'insieme. Invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame che si riferisce ad un Accordo piuttosto datato che è comunque ritornato di attualità e che anzi si rivela necessario come sostegno ad un'intensificazione sempre maggiore degli scambi commerciali fra i due paesi. Ritiene utile il richiamo al problema dello sfruttamento del lavoro minorile cui l'Italia ha cercato di sensibilizzare i partecipanti alla recente conferenza dell'OMC a Singapore e che è ora all'attenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro che andrà senz'altro spronata al fine di accelerare convenzioni internazionali in materia.

Il presidente MIGONE concorda sia con l'esigenza segnalata dal senatore Porcari sia con il problema sollevato dal senatore Boco, sul quale ultimo rileva che attraverso il processo di globalizzazione dell'economia lo sfruttamento del lavoro minorile sia destinato sicuramente a ricadere sotto regole e *standards* minimi di rispetto di un valore primordiale degli stati industrializzati. Ricorda altresì che sono stati espressi pareri favorevoli delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, quest'ultimo particolarmente saggio in quanto chiarisce la possibilità di evitare il ricorso ad un emendamento di slittamento dell'onere sul triennio successivo sfruttando la possibilità offerta dalle norme sulla contabilità dello Stato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore Pianetta di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(1592) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995***

(Esame)

Il relatore BRATINA nell'introdurre l'Accordo con il Mercato comune del Sud che raggruppa Stati latino-americani (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) osserva che esso è destinato a regolare e rafforzare il complesso delle relazioni politiche, economiche e commerciali con le Comunità europee. Esso è volto a creare il quadro nel quale sviluppare il complesso di relazioni che già esistevano e sostituisce un precedente accordo di assistenza tecnica: si intende quindi ampliare la cooperazione precedente e preparare il terreno per la creazione di un'associazione interregionale, compito demandato all'Unione europea sulla base delle realizzazioni istituzionali avvenute nel vecchio continente. L'aspetto innovativo dell'Accordo riguarda l'intensificazione della cooperazione commerciale attraverso ulteriori liberalizzazioni, che dovrà procedere in modo progressivo al fine di creare le condizioni favorevoli per l'istituzione dell'associazione interregionale che resta l'obiettivo politico finale del processo avviato con questo Accordo, senza pregiudizio dei rapporti bilaterali. Rilevato che l'Accordo quadro non comporta obblighi immediatamente operativi per i singoli Stati, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame in considerazione altresì degli interessi italiani in America latina e dello stretto interscambio commerciale con essi.

Dopo che il senatore BASINI ha concordato con l'invito e la motivazione finale del relatore, la senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti su una formulazione dubbiosa in merito ad attività culturali «giustificate da natura regionale».

Il senatore PIANETTA annunciando il proprio voto favorevole, in considerazione anche del tradizionale collegamento fra l'Italia e i paesi dell'America del Sud, rileva che andrebbe data particolare importanza allo sviluppo di programmi di formazione professionale, previsti dal titolo VI dell'Accordo, incentivando i rapporti istituzionali di cooperazione fra università ed imprese.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, pur votando a favore del provvedimento auspica che vada affrontato il problema creato proprio dal Mercato comune europeo di distruzione della zootecnia argentina.

Dopo che il relatore BRATINA ha chiarito che il riferimento alle regioni è da intendersi in senso internazionale e che quindi gli interventi devono essere legati al processo di integrazione regionale, il sottosegretario TOIA precisa che pur utilizzando una fraseologia un pò pleonastica si vuole così dare rilievo non ad un luogo specifico ma ad un insieme. Sul tema della formazione e dell'istruzione professionale concorda pienamente con il sostegno ai programmi di scambi interuniversitari e con le imprese previsti a livello europeo osservando che essi purtroppo non sono ancora appieno utilizzati proprio da parte italiana. Invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame richiamandosi altresì al problema di fondo di certi paesi dell'America latina costituito dal narcotraffico, per cui è evidente l'importanza di un sostegno culturale e di apertura economica da parte europea.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore Bratina di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**49<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**(R023 b00, C04<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)**Programma pluriennale SME 115 di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito relativo alla trasformazione di n. 15 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata contro carro» a quella da combattimento (n. 49)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(R139 b00, C04<sup>a</sup>, 0006)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Dopo che il presidente GUALTIERI ha ricordato lo stato della discussione, prende la parola il sottosegretario BRUTTI che, rispondendo alla richiesta del senatore Manca, avanzata nella seduta precedente, informa che il programma all'esame della Commissione è stato sottoposto al vaglio del Comitato dei capi di stato maggiore il 24 ottobre 1995.

Interviene quindi brevemente il relatore PETRUCCI per il quale, con il chiarimento testè fornito dal Governo, si può procedere alla votazione sulla sua proposta di parere favorevole sul programma in titolo.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI si è riservato di rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore Dolazza circa la fornitura di A-129 alla Turchia, si passa alle dichiarazioni di voto.

Annunciano voto favorevole i senatori LORETO, MANCA e PALOMBO e contrario i senatori RUSSO SPENA e DOLAZZA.

Viene quindi posta in votazione e approvata a maggioranza la proposta di esprimere un parere favorevole sul programma di ammodernamento e rinnovamento in titolo.

Il senatore DOLAZZA lamenta di non aver potuto chiarire, in sede di dichiarazione di voto, le ragioni per le quali la sua parte politica ha espresso parere contrario sul programma in titolo.

Prende atto il presidente GUALTIERI.

#### IN SEDE DELIBERANTE

*(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio; istituzione di comitato ristretto)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il presidente GUALTIERI ricorda che nella seduta precedente il relatore Petrucci aveva svolto la sua relazione e che aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore RUSSO SPENA fa presente di aver posto nel suo intervento alcune questioni di ordine pregiudiziale alle quali chiede che venga data una risposta prima di chiudere la discussione generale.

Dopo che il presidente GUALTIERI ha fornito assicurazioni al riguardo, interviene il senatore LORETO il quale fa presente di aver ricevuto sollecitazioni da parte di tutte le categorie del personale coinvolto direttamente o indirettamente nel provvedimento in titolo affinché la Commissione proceda ad un approfondimento di alcuni aspetti che non sarebbero stati sufficientemente esaminati dall'altro ramo del Parlamento. Cita a titolo di esempio il problema relativo al personale dell'Amministrazione penitenziaria che nel disegno di legge all'esame della Commissione vede reiterata per via legislativa una regolamentazione del proprio avanzamento, contenuta in un decreto del Presidente della Repubblica del 1992 e della quale la giurisdizione amministrativa ha sancito l'illegittimità. Inoltre risultano disattesi impegni assunti da ben cinque ministri per risolvere i problemi di progressione di carriera degli ispettori superiori e dei marescialli aiutanti; ulteriori riserve sono poi manifestate circa il contenuto dell'articolo 8 relativo ai concorsi per il personale interno della Guardia di finanza. Si tratta quindi di problematiche sulle quali si impone una riflessione e per tale ragione egli suggerisce di costituire un comitato che, in tempi brevi, possa studiare alcune ipotesi

di modifica del disegno di legge per renderlo rispondente all'esigenza di un riordino organico della materia dell'avanzamento. In quella sede si potrebbe inoltre procedere ad una serie di audizioni dei rappresentanti delle diverse categorie per approfondire tutte le istanze di cui sono portatori.

Il senatore MANFREDI, nel condividere le argomentazioni del senatore Loreto, si dice convinto che il disegno di legge all'esame della Commissione serve soltanto a risolvere alcuni problemi relativi all'avanzamento. Occorre invece che il Parlamento ponga finalmente mano a un provvedimento organico su tale materia, che dovrebbe, a suo avviso, introdurre il principio della separazione della carriera giuridica da quella economica, stabilendo tetti di spesa definiti e delegando il Governo a realizzare una riorganizzazione complessiva delle diverse carriere.

Interviene quindi brevemente il senatore MANCA che, pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta del senatore Loreto, deve rilevare che la parità di funzioni tra capitani e marescialli aiutanti non ha mai avuto una sanzione da parte della giurisdizione costituzionale, come invece avvenuto per gli ispettori superiori e i marescialli aiutanti. Occorre inoltre essere consapevoli che un'eventuale equiparazione tra marescialli aiutanti e capitani non mancherà di provocare contenzioso con i tenenti e più in generale con il personale delle altre amministrazioni dello Stato.

Il senatore PALOMBO rileva che molte delle questioni poste dal senatore Loreto hanno un loro fondamento e che effettivamente c'è grande fermento nel mondo militare. Potrebbe quindi essere opportuno costituire un comitato per approfondire tutte le tematiche inerenti al disegno di legge in titolo, al quale dare compiti precisi e tempi molto ristretti. Occorre però essere consapevoli che il provvedimento è urgente e limitato, anche perchè le risorse disponibili non sono tali da consentire la risoluzione di tutti i problemi ancora aperti in materia di avanzamento.

Il senatore AGOSTINI condivide la proposta del senatore Loreto per costituire un comitato ristretto che in tempi brevi proceda ad una approfondita istruttoria delle tematiche poste dal disegno di legge in titolo. Esiste forte attesa nel mondo militare per il provvedimento, ma da più parti sono state manifestate riserve per le soluzioni individuate dall'altro ramo del Parlamento. Occorre quindi a suo avviso tentare di realizzare un provvedimento più organico e in questa ottica ritiene quanto mai opportuno procedere, nella sede del comitato ristretto, ad alcune audizioni per ascoltare il punto di vista delle diverse categorie.

Per il senatore DE GUIDI bisogna conciliare l'esigenza di procedere in tempi brevi con quella di definire un provvedimento per quanto possibile equo e razionale. Il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento contiene molte incongruenze tra le quali una sorta di

provvedimento tampone per il Corpo forestale dello Stato e per il personale dell'Amministrazione penitenziaria che non lo convince. Condivide quindi la proposta di istituire un comitato ristretto per vagliare in modo più approfondito le problematiche connesse con l'avanzamento.

Il presidente GUALTIERI è consapevole a sua volta della attesa che vi è nel mondo militare per il provvedimento e delle aspettative delle diverse categorie in materia di avanzamento. Va rilevato peraltro che tutte le rivendicazioni comportano costi finanziari elevati che in questo momento lo Stato non è in grado di sostenere. Del resto il disegno di legge all'esame della Commissione è il risultato di ben nove mesi di discussione presso l'altro ramo del Parlamento, durante i quali sono stati analizzati tutti i problemi che si stanno riproponendo all'attenzione del Senato, ed è stata individuata una soluzione legislativa soltanto per le questioni ritenute prioritarie. Comprende quindi le ragioni che hanno spinto il senatore Loreto a proporre la istituzione di un comitato istruttorio ma paventa che per tale via si possano riaprire tutte le problematiche ancora irrisolte in tema di avanzamento che in questa fase non possono trovare soluzione a causa dei limitati mezzi finanziari.

Il senatore MANFREDI, alla luce delle argomentazioni del presidente Gualtieri, ritiene che si potrebbe affidare ad un comitato il compito di individuare i principi ai quali informare un disegno di legge organico sull'avanzamento del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Nel contempo la Commissione potrebbe procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo che, va rilevato, è volto a risolvere alcuni limitati problemi che si sono posti per gli ufficiali a seguito dei provvedimenti di equiordinazione.

Il senatore MANCA ritiene che debba essere rispettato il lavoro compiuto sia in sede governativa che presso l'altro ramo del Parlamento per risolvere alcune questioni aperte a seguito dei provvedimenti di equiordinazione, rispondendo in particolar modo alle aspettative dei giovani ufficiali.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene quanto mai opportuna la proposta del senatore Loreto; infatti il comitato potrebbe condurre in tempi sufficientemente brevi una istruttoria per individuare alcune priorità in tema di avanzamento da risolvere con il disegno di legge in titolo. A queste condizioni la sua parte politica potrebbe consentire il proseguo della discussione in sede deliberante. Non ritiene invece condivisibile la proposta del senatore Manfredi che in questa fase non gli sembra possa avere utili sbocchi. In conclusione, nel respingere il tentativo di chi vuole affrettare l'approvazione del provvedimento con l'intento di tutelare soltanto gli ufficiali, rileva che le questioni sottoposte alla sua attenzione dalle diverse categorie di personale non comportano a suo avviso ulteriori oneri finanziari.

Il presidente GUALTIERI, nel fare il punto del dibattito, osserva che da un lato emerge la proposta di istituire un comitato istruttorio per

esaminare in tempi brevi le diverse questioni inerenti all'avanzamento e dall'altro c'è chi propone di approvare il disegno di legge nel testo della Camera dei deputati, definendo contestualmente un atto di indirizzo che impegni il Governo a presentare un progetto di riordinamento organico della materia.

Il sottosegretario per la difesa BRUTTI osserva preliminarmente, in merito al parere della 5<sup>a</sup> Commissione, contrario per la parte relativa all'articolo 4 del disegno di legge, che il Ragioniere generale dello Stato ha precisato successivamente che gli oneri previsti da quell'articolo debbono essere considerati coperti dalle vigenti disposizioni di bilancio. Per quanto concerne invece il parere della Commissione giustizia, la quale in relazione al comma 4 dell'articolo 3 ha giudicato opportuna la soppressione delle parole «ascrivibili alla ex carriera direttiva», il sottosegretario Brutti informa che il Ragioniere generale ha espresso forti preoccupazioni ove tale suggerimento venisse accolto, poichè esso avrebbe effetti contabili dirompenti sotto il profilo della copertura.

Il sottosegretario Brutti si sofferma poi sia sull'esigenza di valutare attentamente tutte le conseguenze in termini finanziari delle modifiche che si vorrebbero introdurre sia sull'urgenza di procedere ad una rapida conclusione dell'esame del provvedimento, in considerazione della penalizzazione retributiva cui sono sottoposti dal 1° gennaio gli ufficiali inferiori.

Il Sottosegretario per la difesa non è dunque contrario alla istituzione di un comitato istruttorio, il quale però deve operare, a suo avviso, entro chiari e predeterminati limiti di compatibilità finanziaria, operando una oculata cernita delle proposte e delle richieste delle diverse categorie interessate.

In questo senso è apprezzabile la proposta illustrata dal presidente Gualtieri poichè con essa, pur giungendo ad un serio impegno nei riguardi del necessario adeguamento delle posizioni giuridiche ed economiche di un ampio spettro di categorie, si potrebbe soddisfare celermemente all'esigenza di chiudere rapidamente e possibilmente senza modifiche l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore PALOMBO interviene nuovamente per precisare che la sua adesione all'ipotesi di un comitato istruttorio è condizionata dall'impegno di elaborare solo poche e qualificate modifiche, per consentire un rapido esame del provvedimento. È altresì opportuno individuare uno strumento di indirizzo che vincoli il Governo a predisporre tutte le misure necessarie per affrontare organicamente una materia assai vasta e articolata e a tale proposito si rivela utile preliminarmente acquisire l'avviso dei diversi organismi di rappresentanza.

Il senatore MANCA, a sua volta, nel dichiarare di condividere la proposta del presidente Gualtieri, intende rammentare alla Commissione che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di superare una disparità di trattamento, da troppo tempo in atto, nei riguardi

degli ufficiali inferiori, accogliendo le cui esigenze non si può certo essere tacciati di voler difendere un corporazione.

Il senatore LORETO insiste per l'accoglimento della sua proposta, ribadendo l'intento di dibattere in seno al comitato da istituire solo un selezionatissimo numero di pochissime questioni essenziali. La vasta problematica che oggi si è cominciato ad affrontare potrà poi essere adeguatamente approfondita anche attraverso un strumento di indirizzo cui ha fatto esplicito riferimento il presidente Gualtieri.

Il senatore UCCHIELLI invita la Commissione a compiere un esame celere ma anche approfondito ascoltando, o in Commissione o nel comitato proposto dal senatore Loreto, le diverse rappresentanze e valutando, senza affanno, se sia preferibile approvare così com'è il testo in esame oppure porre le premesse per un riordino complessivo della materia, sulla quale – non può essere dimenticato – incombono i limiti gravosi delle compatibilità finanziarie.

Dopo un breve intervento del senatore AGOSTINI che sottolinea il valore della proposta del collega Manfredi rivolta ad approfondire le diverse anomalie che la materia in discussione presenta, interviene il PRESIDENTE per proporre alla Commissione la creazione di un comitato, presieduto dal relatore e composto da un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare, cui sia affidato l'incarico di ascoltare le categorie interessate e di elaborare eventuali proposte di modifica secondo le priorità indicate dal senatore Loreto. Il comitato dovrà riferire entro dieci giorni alla Commissione e potrà insediarsi immediatamente.

La proposta del presidente Gualtieri è accolta dalla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**49ª Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il ministro delle finanze Visco e il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Riparto del contributo dello Stato a favore degli Organismi di cui alla tabella A, allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di cui al capitolo 4487 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997**

(Parere al Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)

(R139 b00, C05ª, 0002ª)

Riferisce alla Commissione il presidente COVIELLO, osservando che si tratta della proposta del Ministro del tesoro relativa al riparto degli stanziamenti di cui al capitolo 4487 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 40, della legge collegata alla finanziaria per il 1996, deve essere sottoposta alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere obbligatorio.

Il Presidente ricorda che, originariamente, facevano capo a tale capitolo le contribuzioni a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, della Fondazione studi sul bilancio statale e del Fondo edifici di culto. Tale ultimo organismo è stato però escluso dall'applicazione della norma citata in sede di approvazione della legge collegata alla finanziaria per il 1997 (articolo 2, comma 178). Restano da ripartire, pertanto, gli stanziamenti - peraltro di modesta entità - relativi agli altri due organismi.

Dopo aver segnalato che l'erogazione è stata ridotta del 20 per cento per effetto dell'articolo 1, comma 44, della stessa legge collegata alla finanziaria per il 1996, il Presidente conclude sot-

tolineando che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI segnala la modesta entità dell'importo da ripartire.

La Commissione esprime infine parere favorevole.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R033 004, C05ª, 0004ª)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Dibattito sulle dichiarazioni, del ministro delle finanze Visco, rese nella seduta del 5 febbraio, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento**

(R046 001, C05ª, 0003ª)

Il presidente COVIELLO ricorda che nella seduta del 5 febbraio il Ministro delle finanze ha riferito alla Commissione in merito agli effetti della legge n.489 del 1994 sulla detassazione degli investimenti, anche in relazione al dibattito sempre aperto su una possibile proroga di tali misure. Il Ministro ha altresì fornito una prima simulazione operativa degli incentivi fiscali che saranno disciplinati per i contratti d'area, nonché sulle loro modalità di gestione in rapporto ad altre agevolazioni esistenti. In proposito, il Presidente rammenta altresì che la materia delle agevolazioni alle attività economiche, con particolare riferimento al rilancio della produzione e dell'occupazione nelle aree depresse, è oggetto di un apposito disegno di legge del Governo (n. 2071) recante interventi urgenti per l'economia che la Commissione bilancio esaminerà congiuntamente alla Commissione industria.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore AMORENA non concorda con la dichiarazione resa dal Ministro, secondo cui gli investimenti realizzati in seguito alla cosiddetta legge Tremonti sarebbero stati effettuati dalle imprese anche in assenza di tali agevolazioni. Egli rileva, al contrario, che un ingente volume di investimenti è stato realizzato, indipendentemente da scelte strategiche degli operatori, al solo scopo di usufruire delle agevolazioni fiscali. A suo avviso, in ogni caso, l'incremento di entrate conseguente all'au-

mento della domanda di beni di investimento è risultato superiore alla perdita di gettito verificatasi a seguito della concessione delle agevolazioni.

Interviene quindi il senatore VEGAS, il quale si sofferma su alcuni dati della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero delle finanze, da cui si evince che, nel periodo di vigenza della cosiddetta legge Tremonti, si è verificato un aumento delle imposte dirette da ricondurre anche all'effetto positivo sul reddito determinato dalla detassazione degli utili reinvestiti. Poichè non si può dubitare dell'attendibilità di tali dati, si deve concludere che la perdita di gettito derivante dalla concessione delle agevolazioni è stata più che compensata dagli effetti positivi sul reddito, soprattutto tenuto conto delle ricadute in termini occupazionali. D'altra parte, lo stesso Governo ha utilizzato lo stesso tipo di strumenti di incentivazione fiscale, allorchè, nel provvedimento di fine anno, ha concesso incentivi al settore automobilistico. Occorre pertanto valutare l'opportunità di riproporre misure per la detassazione degli utili reinvestiti, anche alla luce degli effetti complessivi di segno positivo sul gettito, che potranno essere registrati soltanto a consultivo. Anche il cumulo di diverse agevolazioni, criticato dal Ministro nel suo intervento, è stato riproposto dallo stesso Governo in altri provvedimenti. Soffermandosi infine sui contratti d'area, l'oratore sottolinea l'eccessiva discrezionalità attribuita all'amministrazione, che impedisce agli operatori di avere un quadro preciso dell'operatività dei nuovi strumenti che si intende introdurre.

Ha quindi la parola il senatore CURTO, che contesta il metodo dell'eccezionalità adottato dal Governo nella definizione di politiche di intervento per il sostegno dell'economia nelle aree depresse. Se l'obiettivo di tali politiche è infatti quello della normalizzazione delle aree nelle quali si registra un minore tasso di sviluppo economico, occorrerebbe intervenire con misure a carattere non episodico, ad esempio con la realizzazione di infrastrutture, quali gli interporti, di cui sarebbe opportuna una più intensa localizzazione nei territori del Mezzogiorno. Questo tipo di interventi infrastrutturali appare assolutamente prioritario affinché i nuovi strumenti di sviluppo, quali i contratti d'area, possano produrre effetti significativi. Quanto infine all'introduzione di elementi di flessibilità nel mercato del lavoro, che da ultimo hanno raccolto l'adesione anche nel maggiore partito della sinistra, egli ritiene che tali misure possano essere adottate per far fronte a situazioni a carattere emergenziale, ma comunque in concomitanza con altri strumenti per il supporto alle attività produttive.

Il senatore VIVIANI rileva che la concentrazione di una notevole mole di investimenti nello stesso arco temporale (indotta dalla cosiddetta legge Tremonti) ha determinato una ulteriore distorsione nella già precaria struttura finanziaria delle imprese. Sottolinea inoltre che, nonostante l'obiettivo primario della concessione delle agevolazioni in questione fosse quello di incentivare l'occupazione, si è registrato al contra-

rio un maggiore risparmio di lavoro proprio nelle zone in cui la legge Tremonti è stata applicata massicciamente, determinando un notevole flusso di investimenti aggiuntivi. Soffermandosi quindi sui contratti d'area, esprime l'auspicio che il nuovo strumento si inserisca in una politica più organica per lo sviluppo delle aree depresse, evitando l'eccessiva concentrazione degli interventi in particolari aree di crisi. Occorre invece sperimentare i nuovi strumenti in un contesto più organico, utilizzando tutte le opportunità consentite anche da strumenti già esistenti, come i patti territoriali.

Il senatore MORANDO domanda al Ministro se sia possibile individuare una diversa articolazione delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti, tale da produrre – nella situazione attuale – effetti anticiclici. Chiede quindi di sapere se è possibile ipotizzare una versione localizzata territorialmente di tali agevolazioni, in modo da contrastare e non favorire il dualismo tra Nord e Sud che si registra nella nostra economia. Alla luce poi dei risultati illustrati dal Ministro, si chiede se gli effetti macroeconomici complessivi delle agevolazioni possano essere valutati più appropriatamente in sede di impostazione del bilancio pluriennale. Sottolineando infine che gli investimenti aggiuntivi stimolati dalla legge Tremonti sono risultati *labour saving*, chiede al Ministro se sia possibile ipotizzare una versione corretta delle agevolazioni stesse tale da non produrre questi effetti distorsivi.

Il senatore FERRANTE, dopo aver rilevato che il Ministro ha fornito un'analisi assai equilibrata degli effetti prodotti dalla legge-Tremonti, sottolinea che i risultati positivi derivanti da tali misure dovrebbero essere accuratamente distinti da quelli conseguenti alla svalutazione competitiva della nostra valuta, verificatasi nello stesso periodo di vigenza della norma. Sarebbe poi molto utile una ricognizione degli effetti prodotti dalle misure, disaggregati per aree territoriali e singoli settori dell'economia, allo scopo di verificare se le agevolazioni hanno causato effettivamente l'accentuazione dello squilibrio esistente nello sviluppo economico delle varie zone del Paese. L'oratore sottolinea infine che dall'analisi effettuata dal Ministro si deduce la necessità di impostare politiche di sostegno allo sviluppo economico con maggiore consapevolezza e attenzione di quanto non sia avvenuto in occasione della legge Tremonti. In ogni caso, la concessione di agevolazioni fiscali dovrà avvenire in coerenza con le linee di riforma fiscale in corso di attuazione da parte del Governo.

Il ministro VISCO replica ai senatori intervenuti ribadendo le osservazioni critiche già evidenziate nella sua esposizione dello scorso 5 febbraio, sui risultati prodotti dalla legge n. 489 del 1994, specie con riferimento ai tempi previsti e alle possibilità di elusione fiscale. Gli stessi dati citati dal senatore Vegas relativi all'esercizio finanziario 1996 confermano l'incremento del gettito conseguente alla cessazione della vigenza della legge.

Ritiene, tuttavia, che più che polemizzare sugli effetti della legge n. 489, sia utile in questa fase approfondire le ragioni della utilizzazione di uno o dell'altro strumento di incentivazione, valutando l'efficacia degli interventi che lo Stato è in condizione di poter attuare. A suo avviso, gli incentivi fiscali non possono essere considerati come strumenti risolutivi della crisi occupazionale che si registra nel paese: essi possono costituire un utile ausilio in determinate situazioni, ma vanno utilizzati all'interno di un contesto ben determinato di interventi di carattere complessivo.

Nella fase attuale, inoltre, una riduzione della imposizione sui profitti verrebbe a sommarsi ai decrementi già previsti e che sono quantificabili nell'ordine di oltre 16 punti percentuali. Si può affermare, pertanto, che il vero problema delle imprese è attualmente quello di consolidare situazioni finanziarie troppo sbilanciate verso il debito. Per tale ragione il Governo ha posto in essere misure coerenti con tale obiettivo, anche in vista della scadenza delle fiscalizzazioni degli oneri sociali che deriverà dalla attuazione di precisi accordi europei.

Considera essenziale tener conto della particolare struttura della disoccupazione italiana, che a differenza di quanto avviene in altri paesi europei, si concentra quasi esclusivamente in aree territoriali determinate ed in particolare in quelle del Mezzogiorno. Si tratta, quindi, di migliorare le condizioni ambientali esistenti in tali aree, innanzitutto attraverso la realizzazione di infrastrutture idonee allo sviluppo industriale. Appaiono, pertanto, non utili interventi generalizzati di incentivazione fiscale, mentre il Governo è orientato a individuare precise «zone speciali» nelle quali, oltre alle misure descritte, è ipotizzabile la definizione di specifici vantaggi fiscali per le imprese.

In linea generale, il Governo non ritiene che da una politica di decremento della pressione fiscale derivino automaticamente effetti di sviluppo economico ed occupazionale, anzi in determinate situazioni, come per molti versi quella italiana, si può sostenere che da essa derivino effetti negativi. In particolare, nel Mezzogiorno il vero problema sembra essere quello dei tempi degli investimenti: per cause ascrivibili alla farraginosità delle procedure ed alla inadeguatezza delle strutture amministrative, infatti non vengono realizzati investimenti in gran parte già finanziati. Appaiono utili, pertanto, interventi di sostegno alle regioni per facilitare l'attuazione dei programmi di investimento.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il Ministro per i chiarimenti forniti in ordine agli orientamenti del Governo, dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**54<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 9,50.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il Presidente ANGIUS fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comm 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità nella seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulla evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie del Paese e sulle prospettive di adesione dell'Italia alla moneta unica europea**  
*Audizione del Commissario europeo, professor Mario Monti*

(R048 000, C06<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente ANGIUS, dopo aver rivolto al Commissario Monti, anche a nome di tutti i componenti della Commissione, parole di saluto e di ringraziamento, per avere accolto l'invito a svolgere l'odierna audizione, gli dà la parola.

Il professor MONTI, dopo aver richiamato alcune recenti interviste del Presidente della Commissione Santer e del Commissario De Silguy, che hanno sottolineato le ragioni giuridiche, politiche ed economiche, affinché siano pienamente rispettate le date fissate per la realizzazione della moneta unica europea, si sofferma in primo luogo sulle prospettive

di tale processo di unificazione. L'obiettivo della moneta unica si inserisce nel processo più ampio di unione economica, all'interno del quale assume particolare rilevanza anche la piena realizzazione del mercato unico. A tal fine, la prima condizione perchè il processo di convergenza delle varie economie sia pienamente attuato, è che anche il mercato unico trovi realizzazione entro il 1° gennaio 1999.

Per quanto riguarda le possibilità per l'Italia di far parte, fin dall'inizio, del gruppo di Paesi che adotteranno la moneta unica, non è possibile al momento pronunziarsi, tenuto conto, oltretutto, del fatto che il Trattato di Maastricht prevede una procedura di verifica nella prima metà del 1998 sulla base di istruttorie dell'IME, della Commissione e del Consiglio EcoFin per valutare la congruità dei parametri dei singoli paesi. Per ciò che attiene alle convergenze macroeconomiche previste dal Trattato di Maastricht, pertanto, le probabilità di adesione dell'Italia, così come per tutti gli altri Paesi europei, sono a tutt'oggi ancora da valutare. La situazione attuale, prosegue il professor Monti, è molto diversa da quella del luglio 1996, allorquando il Governo presentò il Documento di programmazione economica e finanziaria per il 1997. In quel documento, infatti, l'obiettivo del raggiungimento del rapporto del 3 per cento tra disavanzo e PIL era fissato solo per il 1998. Appariva quindi chiaro che l'Italia rischiava in quel momento di autoescludersi dal novero dei Paesi che avrebbero aderito sin dall'inizio al sistema della moneta unica, mentre altri paesi stavano compiendo sforzi di un certo rilievo per conseguire gli stessi obiettivi già nel 1997. A settembre del 1996 si è registrata, invece, una significativa svolta nell'impostazione della politica di bilancio con un processo di accelerazione della politica di convergenza verso i parametri di Maastricht, accompagnata da una significativa discesa del tasso di inflazione, dei tassi d'interesse e dal rientro della lira nello SME. A suo giudizio, il serrato dibattito svoltosi nell'estate scorsa, circa gli strumenti ed i tempi per raggiungere i parametri fissati da Maastricht, pur avendo costituito un momento alto di consapevolezza della classe dirigente italiana, non ha però contribuito a rafforzare nell'opinione pubblica europea l'immagine di una definitiva conversione dell'Italia verso la cultura della stabilità e della disciplina finanziaria. A coloro che criticano i sacrifici imposti per rispettare i parametri di Maastricht, l'oratore fa presente che la attuale, forte accelerazione del processo di convergenza dipende anche da alcuni ritardi accumulati negli ultimi anni nel programmare una politica di bilancio aderente agli obiettivi fissati in sede comunitaria.

Attesa quindi la necessità che l'Italia raggiunga tutti i parametri per entrare nella prima fase della moneta unica, va valutata con attenzione anche la necessità di creare condizioni di convergenze strutturali affinché il Paese possa trarre i più ampi benefici derivanti da tale appartenenza. Da questo punto di vista è necessario per l'Italia procedere nella realizzazione di convergenze strutturali, il che vuol dire innanzitutto dare piena attuazione al mercato unico, settore nel quale va resa più incisiva l'azione di tutti gli Stati membri nel recepire le normative comunitarie. Incidentalmente, fa presente che nel settore del Mercato unico, comparto sotto la sua responsabilità all'interno della Commissione, l'Italia

accusa ancora un grave ritardo di recepimento della relativa normativa. Ulteriori convergenze strutturali vanno realizzate nel mercato del lavoro, per creare condizioni di maggiore flessibilità, e nel mercato dei capitali, aumentando il grado di efficienza del settore finanziario e creditizio e procedendo più speditamente nel processo di privatizzazioni. Da ultimo, occorrerà riconsiderare il sistema previdenziale che rappresenta ormai un problema ineludibile.

Per quanto riguarda, invece, le conseguenze che deriverebbero all'Italia da una mancata, immediata partecipazione al sistema della moneta unica europea o da un rinvio dell'intero progetto, fa presente che i contraccolpi di natura finanziaria, economica e psicologica, sarebbero tali da coinvolgere l'intera economia in una condizione di emarginazione che colpirebbe, prima di tutto, le fasce più deboli e porrebbe la lira in balia delle divise più forti.

Conclude, sottolineando il rilevante ruolo politico che l'Italia potrà svolgere per proseguire nel processo di integrazione europea, utilizzando il peso di un'opinione pubblica complessivamente favorevole a tale processo.

Il Presidente ANGIUS, condividendo le osservazioni circa il primario interesse dell'Italia a far parte, sin dal 1999, dei Paesi che aderiranno al sistema della moneta unica europea, richiama l'attenzione sulle opinioni di quanti, pur non chiedendo una revisione dei parametri fissati nel Trattato di Maastricht, chiedono che il processo di integrazione monetaria sia valutato avendo riguardo anche ad aspetti economici rilevanti quali l'andamento del PIL ed il tasso di disoccupazione. Chiede quindi al professor Monti di dare informazioni circa le stime della Commissione europea per il prodotto interno lordo dell'Italia per il 1997.

Il senatore VENTUCCI, dopo aver ricordato le inadempienze ed i ritardi accumulati dalla pubblica amministrazione italiana nell'applicazione della normativa comunitaria, soffermandosi in particolare sulle conseguenze dell'abolizione dei controlli doganali alle frontiere, sottolinea la necessità di dare piena attuazione al mercato unico che, per quanto riguarda l'Italia, dovrebbe consentire il superamento di alcuni fenomeni di spiazzamento che alcune imprese nazionali subiscono soprattutto nel settore dei trasporti internazionali. Chiede al professor Monti di chiarire l'orientamento della Commissione circa la necessità che l'unione europea si fondi non esclusivamente sulla istituzione di una moneta unica, ma anche sugli altri pilastri previsti nel trattato di Maastricht.

A giudizio del senatore PASQUINI, sia il Governo che l'attuale maggioranza condividono la sollecitazione verso la cultura della stabilità monetaria e finanziaria, ma le particolari condizioni del tasso di disoccupazione e di sottosviluppo di intere regioni del Paese impongono di valutare anche l'adozione di altri strumenti comunitari finalizzati al rilancio dell'economia. Chiede pertanto se per realizzare convergenze

strutturali si intendano adottare anche politiche, industriali, fiscali e del lavoro comuni.

Rispondendo ai quesiti fin qui posti, il professor Monti chiarisce che per convergenza strutturale non deve intendersi la modifica dei criteri di convergenza macroeconomica fissati a Maastricht, bensì la valutazione dell'opportunità di adottare tutta una serie di misure, da parte degli stati membri, per cogliere pienamente i frutti della partecipazione al sistema della moneta unica. Per quanto riguarda, invece, la previsione della crescita del PIL italiano per il 1997, l'ultima stima fatta dalla Commissione, nel novembre 1996, si attesta intorno all'1,4 per cento.

Condividendo la preoccupazione per i ritardi accumulati dall'Italia per il recepimento delle normative comunitarie ricordate dal senatore Ventucci, concorda, inoltre, sulla necessità di attuare quanto prima la riforma dell'Iva comunitaria, così come dell'intero sistema di transito. Per quanto riguarda invece le politiche comuni, fermo restando le competenze specifiche dei singoli stati membri per la politica industriale e del lavoro, fa presente che la Commissione sta svolgendo un lavoro molto intenso in relazione all'obiettivo di armonizzazione fiscale. Annuncia pertanto che nei prossimi giorni si riunirà il Gruppo di politica fiscale, da lui presieduto, per affrontare i temi dell'armonizzazione tributaria.

Il senatore PEDRIZZI, dopo aver ricordato la stima del 123 per cento relativa al rapporto debito pubblico/PIL per l'Italia nel 1998, chiede quale sarà la valutazione delle autorità comunitarie di un parametro che si discosta in maniera così vistosa dai criteri fissati dal Trattato di Maastricht. Per quanto riguarda il rispetto dei parametri da parte dell'Italia, chiede che il Commissario europeo indichi le attuali valutazioni circa le probabilità che l'Italia rispetti le condizioni previste nel corso del 1997.

Il senatore BONAVITA chiede quali possano essere gli strumenti per raggiungere una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, tenuto conto del livello di garanzie sociali esistenti in Europa; ritiene inoltre necessario aumentare il grado di efficienza e di innovazione del sistema creditizio e finanziario. Chiede infine lo stato di attuazione dei progetti definiti nel cosiddetto «libro bianco» di Delors.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver sottolineato criticamente la scelta del Governo di introdurre nuovi tributi per consentire all'Italia di raggiungere i parametri macroeconomici di Maastricht, sollecita una maggiore attenzione del Governo a tener conto degli indirizzi di armonizzazione con la normativa comunitaria nell'attuare le deleghe fiscali contenute nella legge collegata alla finanziaria per il 1997. A tal proposito, chiede al professor Monti una valutazione della politica fiscale del Governo.

Il senatore ALBERTINI contesta l'indirizzo liberista che si sta affermando in sede comunitaria sul tema del mercato del lavoro, rilevando la necessità di tutelare gli attuali meccanismi di garanzia sociale esistenti.

ti in Europa. Infatti, non può essere, accettabile il paragone con i modelli economico-sociali presenti in altri paesi emergenti, caratterizzati da insufficienti livelli di tutela sociale.

Il senatore POLIDORO chiede al professor Monti di indicare una scala di priorità di interventi finanziari e strutturali che possano avere effetti già dal 1997.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, a giudizio del quale appare essenziale conoscere come saranno valutati i criteri di convergenza macroeconomica, se cioè, potranno essere presi positivamente in considerazione parametri che presentino scostamenti non significativi.

Rileva, altresì, che le regioni meridionali subirebbero, in misura maggiore, i negativi effetti della mancata adesione dell'Italia alla moneta unica.

Il senatore ROSSI, dopo aver ribadito che la Lega Nord per la Padania indipendente avrebbe preferito un'adesione al sistema della moneta unica che consentisse prima l'ingresso della «Padania», quale spazio economico che già rispetta i criteri fissati a Maastricht, e poi quello del Meridione d'Italia, sollecita un giudizio del professor Monti sui «trucchi contabili» posti in essere dal Governo per presentare una finanza pubblica in linea con i parametri europei.

La senatrice SARTORI chiede al professor Monti di esprimersi circa la interdipendenza tra l'ammodernamento dello Stato e della Pubblica amministrazione con il processo di integrazione europea.

Prende quindi la parola il professor MONTI, il quale fa presente che il rapporto debito pubblico/PIL, notevolmente più alto rispetto al parametro del 60 per cento, non può che imporre all'Italia un rispetto pressochè rigoroso degli altri parametri. Per quanto riguarda la flessibilità del mercato del lavoro, a suo giudizio le condizioni di competitività imposte dal mercato globale richiedono una modifica dei meccanismi attualmente vigenti, anche sotto il profilo delle flessibilità salariali, garantendo comunque un grado di tutela sociale sostenibile nelle mutate condizioni economiche mondiali. Per quanto riguarda, invece, il giudizio sul così detto prelievo per l'Europa – ribadita una valutazione critica per una siffatta denominazione – ritiene che la sua introduzione può trovare giustificazione in considerazione dell'accelerazione del processo di convergenza, anche se, in linea generale, sarebbe stato preferibile agire sul lato della spesa. Circa le priorità di interventi finanziari e strutturali, non vi è dubbio che il tema della riforma previdenziale resta al centro del dibattito, così come, a titolo personale, ritiene che risparmi di spesa possano essere conseguiti anche riducendo il sostegno finanziario pubblico alle imprese. Da ultimo, fa presente al senatore Rossi che i documenti di bilancio, e dunque anche il ricorso ad eventuali artifici contabili, subiranno un'attenta valutazione critica da parte dell'Eurostat.

Il presidente ANGIUS, ringraziando il professor Monti per essere intervenuto, dichiara chiusa la procedura informativa

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**55<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per il tesoro Pinza.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente «Attuazione della direttiva 91/308/CEE recante disposizioni in materia di circolazione transfrontaliera di capitali» (n. 60)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(R144 003, C06<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 1997.

Essendo terminata la discussione generale e rinunciando il RELATORE e il sottosegretario PINZA ad intervenire per la replica, il Presidente ANGIUS invita la Commissione a pronunciarsi sulla proposta del relatore Pasquini di esprimere parere favorevole.

La Commissione, a maggioranza, accoglie la proposta del senatore Pasquini di esprimere parere favorevole.

*IN SEDE REFERENTE*

**(544) CADDEO ed altri. – Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddì tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma»**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore POLIDORO, illustrando la particolare condizione dell'insediamento abitativo realizzatosi nel territo-

rio del comune di Terralba, in località Marceddì, su un terreno di proprietà demaniale. L'originario insediamento produttivo per l'attività della pesca, si è trasformato, infatti, in un insediamento abitativo, con circa 300 abitazioni: si sono quindi perse le caratteristiche principali per definire il territorio demanio marittimo. L'urgenza di un provvedimento specifico su tale processo di sdemanializzazione è dettato dal fatto che, dopo circa trent'anni dalla richiesta formulata dal comune di Terralba, richiesta fin qui non accolta dal Ministero delle finanze, attualmente è in atto un contenzioso che vede coinvolti gli amministratori locali e, in particolare, sono iniziate le procedure per lo sfratto poste in essere dalla capitaneria di porto. A suo giudizio, la sdemanializzazione consentirebbe non solo di superare gli attuali ostacoli giurisdizionali, ma anche di rilanciare l'intero insediamento valorizzandone la vocazione ambientale e turistica.

Sollecitando il Governo ad esprimersi anche in relazione alle numerose proposte di interventi analoghi di sdemanializzazione, propone una rapida approvazione del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore VENTUCCI il quale, dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente favorevole sul provvedimento in titolo, lamenta le insostenibili lungaggini amministrative per portare a termine il processo di sdemanializzazione.

A giudizio della senatrice SARTORI, l'iniziativa del senatore Caddeo ed altri, va particolarmente apprezzata, tenuto conto dei ritardi accumulati nella vicenda del comune di Terralba. Va, peraltro, valutata con attenzione la possibilità di affrontare in maniera organica tutte quelle situazioni caratterizzate da una presenza di demanio pubblico non in linea con le esigenze produttive e abitative. Sollecita quindi il Governo affinché l'amministrazione finanziaria valuti in tempi più accettabili le richieste di sdemanializzazione.

Dopo che il senatore ALBERTINI si è pronunciato favorevolmente in ordine al disegno di legge in titolo, interviene il senatore COLLINO, il quale preannuncia un orientamento favorevole della sua parte politica su tale disegno di legge. Sollecita peraltro il Governo a porre in essere una ricognizione di tutte le proprietà demaniali che andrebbero utilizzate destinate ad insediamenti produttivi e abitativi, portando ad esempio l'esteso demanio militare presente nella regione Friuli-Venezia Giulia.

A giudizio del senatore ROSSI, il provvedimento non può essere condiviso, in relazione anche alla scarsità di informazioni a disposizione della Commissione sull'area interessata dal processo di sdemanializzazione. Ritene pertanto utile acquisire le necessarie informazioni presso le autorità competenti.

Interviene il senatore BIASCO, il quale si dichiara a favore del disegno di legge, sottolineando peraltro i positivi effetti, in termini di get-

tito, di un processo di sdemanializzazione che interessi tutte quelle aree che presentino caratteristiche simili.

Prende la parola quindi il senatore CADDEO, il quale esprime soddisfazione per l'orientamento sostanzialmente favorevole della Commissione sul disegno di legge in titolo, sottolineando l'esigenza di predisporre una normativa organica su tale materia.

Interviene poi il sottosegretario CASTELLANI, il quale fa presente che esistono molteplici zone, con caratteristiche differenti, per le quali si pone il problema di cedere agli enti locali beni demaniali. Informa peraltro la Commissione che il ministro Visco ha recentemente espresso l'intenzione di non intervenire singolarmente, in tema di sdemanializzazione, su specifiche realtà, ritenendo preferibile disciplinare in maniera organica la materia. Tali interventi, inoltre, vanno coordinati sia con la legge n. 579 del 1993, praticamente inapplicata, sia con le disposizioni varate con la legge collegata alla «finanziaria» per il 1997 che prevedono espressamente l'utilizzo degli immobili demaniali per l'avvio dei fondi chiusi e la cessione attraverso l'asta pubblica. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione, prima di proseguire l'iter del disegno di legge in titolo, valuti la possibilità di intervenire modificando la legge del 1993, individuando peraltro un percorso comune per la definizione di una normativa a più largo raggio.

Su tale proposta del Sottosegretario, il relatore POLIDORO si dichiara favorevole, pur sottolineando l'esigenza di concludere la fase istruttoria in tempi brevi.

Il Presidente ANGIUS informa di aver già acquisito la disponibilità del ministro Visco a riferire in Commissione sugli orientamenti del Governo in merito ai numerosi progetti di sdemanializzazione e a quelli istitutivi delle cosiddette «zone franche». Tale fase conoscitiva potrebbe utilmente essere inglobata nella istruttoria relativa ai progetti di legge riguardanti le sdemanializzazioni.

Il sottosegretario CASTELLANI puntualizza che la definizione di un quadro normativo più generale potrebbe agevolare anche la soluzione della questione del territorio demaniale del comune di Terralba.

Dopo un intervento dei senatori VENTUCCI e COLLINO i quali, a nome dei rispettivi Gruppi chiedono che la Commissione prosegua in tempi rapidi l'iter per la approvazione del disegno di legge in titolo, interviene il senatore ROSSI il quale giudica positivamente l'apertura di una fase istruttoria, così come proposto dal Sottosegretario.

Dopo che il relatore POLIDORO ha ribadito il suo orientamento favorevole in ordine alla proposta del Sottosegretario, ribadendo peraltro il suo favore sul provvedimento, interviene il Presidente ANGIUS,

il quale sollecita il Governo a far conoscere le proprie valutazioni in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore nove, non avrà più luogo. Avverte infine che l'audizione del ministro Ciampi si svolgerà, come previsto, nella seduta pomeridiana già convocata per le ore quindici.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**71<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer, nonché i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e conclusione: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

La relatrice PAGANO illustra uno schema di parere complessivamente favorevole, che tiene conto sia delle osservazioni espresse nel corso del dibattito svoltosi in Commissione sia, per altro verso, delle ragioni di carattere generale che sconsigliano di modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati al fine di pervenire sollecitamente alla approvazione definitiva di un provvedimento di così grande rilievo.

Ella preannuncia peraltro, qualora il Senato si orientasse ad apportare modifiche al testo, l'intenzione di tradurre in emendamenti le osservazioni rese dalla Commissione.

In particolare, rilevato come il disegno di legge n. 1124-B risulti complessivamente confermato nella sua ispirazione di fondo e in genere arricchito e potenziato a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, la relatrice ritiene che – con riguardo all'università – la Commissione, premesso che solo ragioni di interesse generale scon-

sigliano la modifica delle disposizioni emendate dalla Camera dei deputati, dovrebbe rilevare che le norme di delegificazione attribuiscono ai regolamenti governativi una discrezionalità piuttosto ampia, se non addirittura eccessiva, ove si consideri la delicatezza di temi quali il diritto allo studio, la valutazione, nonché gli aspetti concorsuali dello stato giuridico dei ricercatori, ed auspicare che detti regolamenti esprimano in modo congruo e coerente gli indirizzi precedentemente più volte rappresentati sul complesso della politica universitaria, che nello specifico la Commissione si riserva di esprimere in occasione del prescritto parere sui regolamenti medesimi.

Con riguardo alla scuola, prosegue la relatrice, la Commissione dovrebbe invece rilevare che i decreti legislativi di cui ai commi 15 e 16 avrebbero dovuto essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari e che il Governo può comunque impegnarsi ad adottare autonome iniziative che sostanzialmente raggiungano lo stesso risultato; per quanto riguarda la scelta di inserire la questione della dirigenza scolastica, essa dovrebbe essere considerata in senso positivo sotto il profilo dei principi che rinviano per la precisazione dei suoi contenuti alla emanazione di un apposito decreto legislativo, rilevato che tale scelta non era stata compiuta dal Senato non per una opposizione di merito, ma unicamente perchè si era ritenuto allora che fosse più opportuno trattare tale materia nel contesto della ridefinizione degli organi collegiali a livello di istituto per le ovvie implicazioni che tale materia ha sia con i poteri di questi sia con le concrete modalità di esercizio della libertà di insegnamento. La Commissione dovrebbe altresì esprimere la necessità che, in sede di regolamenti applicativi, il Governo interpreti correttamente la previsione normativa di cui alla lettera *d*) del comma 16 dell'articolo 21, che fa dipendere l'assegnazione della dirigenza dalla frequenza di un corso di formazione e dalla conseguente compilazione di una graduatoria che tenga conto anche di tutti i titoli di servizio in possesso dei dirigenti scolastici.

Relativamente alle materie di propria competenza, la relatrice propone quindi che la Commissione esprima un parere complessivamente favorevole, auspicando una rapida approvazione del provvedimento, che contiene disposizioni generali che avviano la trasformazione in senso federalistico della tradizionale organizzazione statutale e che, per quanto riguarda il mondo della scuola, realizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche molto attesa in quanto generalmente considerata punto di partenza di ogni più organico processo riformatore.

Il senatore BISCARDI dichiara di concordare con il parere proposto dalla relatrice, proponendo nel contempo di apportarvi due modifiche: una di carattere lessicale con riferimento alla ampiezza della discrezionalità attribuita ai regolamenti governativi in materia di università; l'altra, volta a chiarire che la lettera *d*) del comma 16 dell'articolo 21 deve essere interpretata, in sede di regolamenti applicativi, nel senso che l'assegnazione della dirigenza dopo la frequenza di un corso di formazione avvenga a seguito della formazione

di una graduatoria che tenga conto anche di tutti i titoli di servizio in possesso dei dirigenti scolastici.

Egli esprime inoltre apprezzamento per l'intenzione della relatrice di tradurre in emendamenti le osservazioni della Commissione qualora il Senato decida di modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore MELE dichiara di condividere il parere proposto dalla relatrice. Egli suggerisce tuttavia di integrarlo con una considerazione relativa al settore dei beni culturali e dello spettacolo, materie per le quali presso l'altro ramo del Parlamento sono state apportate opportune e condivisibili modifiche al testo approvato dal Senato.

La senatrice BUCCIARELLI esprime a sua volta apprezzamento per il parere illustrato dalla relatrice, al quale propone tuttavia una modifica relativa alla valutazione degli effetti del provvedimento in questione sul processo di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il senatore BRIGNONE rileva l'esistenza di forti contraddizioni all'interno del testo in esame, con il quale da una parte si intende conferire autonomia alle singole istituzioni scolastiche ma dall'altra si mantiene ferma l'individuazione di livelli unitari di fruizione del diritto allo studio, nonché elementi comuni all'intero servizio scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione, definiti dallo Stato. Quanto poi alle ragioni di interesse in generale che indurrebbero a non modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, egli esprime stupore per la decisione di ratificare quel testo che, ad esempio con riferimento alla attribuzione della dirigenza ai capi di istituto, ha completamente ribaltato l'impostazione del Senato, secondo la quale l'autonomia doveva correttamente precedere, logicamente e temporalmente, il conferimento della dirigenza stessa. Egli esprime pertanto rammarico per il fatto che la Commissione non abbia svolto un ruolo effettivamente determinante nella configurazione del processo autonomistico.

Il senatore BEVILACQUA ritiene che la parte del parere illustrato dalla relatrice con riferimento al settore dell'università potrebbe essere condivisibile, dal momento che contiene osservazioni critiche sulla ampiezza della discrezionalità attribuita ai regolamenti governativi e vi si rileva che solo considerazioni di carattere generale (peraltro non meglio specificate) inducono a non modificare il testo. Tuttavia, ritiene incongruo che da tali premesse consegua l'espressione di un parere favorevole, così come con riferimento al settore della scuola laddove sono a suo giudizio riscontrabili addirittura norme di dubbia costituzionalità, come l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto sulla base di requisiti propri delle singole istituzioni scolastiche anziché delle persone.

Dopo aver espresso rammarico per il fatto che il termine per la presentazione di emendamenti sia scaduto la settimana scorsa, in un periodo di sospensione dell'attività parlamentare, vanificando di fatto la possibilità per molti senatori di esercitare il diritto di presentare propo-

ste emendative, il senatore Bevilacqua conclude richiamando l'attenzione della Commissione sul comma 4 dell'articolo 21, relativo alle iniziative di formazione del personale conseguenti al processo autonomistico che, a suo giudizio, dovrebbero essere prioritarie anzichè successive al conferimento dell'autonomia.

Il PRESIDENTE ricorda che lo schema di parere della relatrice può essere anche posto ai voti per parti separate.

Interviene infine il senatore CAMPUS, criticando la scelta operata dalla Camera dei deputati di sottoporre i decreti legislativi in materia di ricerca scientifica di cui all'articolo 11 all'esame di una Commissione bicamerale anzichè a quello delle Commissioni permanenti competenti per materia. Tale scelta, anche se forse accelera l'*iter* dei decreti legislativi, riduce infatti in modo considerevole il potere di controllo del Parlamento, che invece dovrebbe essere a suo giudizio chiamato ad esprimersi sugli schemi di decreto nelle diverse sedi di volta in volta competenti.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, la relatrice PAGANO riprende la parola, dichiarando di accogliere i suggerimenti avanzati dai senatori Biscardi, Bucciarelli e Mele. In quest'ultimo caso in particolare, dichiara di accogliere il suggerimento dal momento che si tratta di introdurre nel parere una osservazione, relativa ai beni culturali e allo spettacolo sulla quale si era registrata unanimità di consensi nella Commissione, nonostante che il dibattito sulla ripartizione di tali funzioni sia tuttora aperto.

Al senatore Bevilacqua, del quale dichiara di condividere molte delle osservazioni, ella chiarisce poi che le ragioni di carattere generale che inducono a non modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati attengono alla esigenza di pervenire al più presto alla approvazione definitiva di un provvedimento di grandissimo rilievo quale quello in discussione.

Ella si dichiara infine convinta che la concreta redazione dei decreti legislativi e dei regolamenti governativi in materia scolastica da parte del Governo avverrà in perfetta sintonia e collaborazione con il Parlamento.

Prende infine la parola il ministro BERLINGUER il quale assume formalmente l'impegno ad acquisire la valutazione delle competenti Commissioni anche sui decreti legislativi e sui regolamenti per i quali la Camera dei deputati, senz'altro per motivi contingenti e non di merito, non ha formalmente previsto l'espressione del parere da parte delle Commissioni stesse.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere della relatrice con le integrazioni e modifiche dalla stessa recepite, che risulta accolto.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**72<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Proposta di ripartizione del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1997, recante: «Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica» (n. 59)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il relatore BRIENZA illustra la proposta di riparto in titolo, osservando preliminarmente che il Governo ritiene indispensabile l'attuazione degli interventi proposti tanto per un generale recupero delle potenzialità di spesa erose dalla svalutazione monetaria degli ultimi anni, quanto per la realizzazione di iniziative assai qualificanti nel settore dell'istruzione sia in termini di formazione ed aggiornamento del personale che in termini di introduzione e sviluppo di nuove tecnologie didattiche. Egli osserva peraltro che solo una parte dello stanziamento di competenza potrà essere materialmente spesa, a seguito della ridotta autorizzazione di cassa.

In particolare, il piano di riparto propone (alla colonna D) la conferma del recupero dell'inflazione rispetto agli stanziamenti del 1994. Non viene peraltro presa in considerazione la svalutazione del 1996, dal momento che il lieve incremento degli stanziamenti per l'anno corrente viene ritenuto sufficiente ai fini della compensazione.

La colonna E propone invece un aumento di stanziamenti per il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie, nonché degli istituti di istruzione classica e artistica, connesso all'esigenza di tenere conto delle spese per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, che assumono carattere estremamente oneroso per i bilanci di tali istituzioni.

La colonna F del piano di riparto propone a sua volta ulteriori aumenti di fondi differentemente finalizzati. In primo luogo, si aumentano

di 40 miliardi gli stanziamenti per il funzionamento degli istituti tecnici e professionali, al fine di fronteggiare le esigenze di rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche. A tale proposito il relatore osserva tuttavia che di tali aumenti una quota considerevole (pari a ben 30 miliardi) è riservata al finanziamento dei corsi post-qualifica nell'istruzione professionale, di fatto riducendo notevolmente l'ammontare destinato all'effettivo rinnovo delle attrezzature ormai obsolete. In secondo luogo, vengono integrate le risorse destinate alla formazione del personale, per la creazione di pacchetti formativi destinati all'autonomia scolastica. Di tali fondi, una parte è riservata ad iniziative degli uffici centrali e una parte agli uffici periferici del Ministero. Altri aumenti riguardano poi lo stanziamento destinato al funzionamento di comitati e commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione, nonché l'avvio e la realizzazione di iniziative di potenziamento degli uffici con il ricorso a progetti socialmente utili che impieghino lavoratori collocati in cassa integrazione. A tale ultimo proposito, il relatore esprime forti perplessità, osservando che lo schema di riparto inspiegabilmente riserva parte di tali fondi in particolar modo a progetti nel Nord Italia; egli auspica pertanto che il Governo fornisca validi chiarimenti in ordine alle iniziative che intende intraprendere con tali stanziamenti, a favore di quale personale e a vantaggio di quali professionalità.

La colonna G del piano di riparto conferma infine le risorse da destinare alle iniziative a favore degli alunni delle scuole secondarie superiori, mentre la colonna H propone la distribuzione di risorse aggiuntive finalizzate essenzialmente alla realizzazione del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche per il periodo 1997-1999.

Il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sullo schema di riparto illustrato, ad eccezione delle iniziative di potenziamento degli uffici con il ricorso a progetti socialmente utili, sulle quali ritiene essenziale acquisire preliminarmente significativi chiarimenti da parte del Governo.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI, condividendo la proposta del relatore di esprimere un parere sostanzialmente favorevole, avanza tre richieste di chiarimenti.

La prima riguarda i motivi che hanno indotto ad una riserva così considerevole a favore dei corsi di post-qualifica dei fondi destinati al rinnovo delle attrezzature degli istituti professionali. A suo giudizio, infatti, le percentuali di riserva andrebbero radicalmente invertite, a favore della dotazione stabile di attrezzature a favore degli istituti professionali.

La seconda si riferisce alla ripartizione dei fondi per la formazione del personale tra Amministrazione centrale e periferica. A suo giudizio, infatti, anche in questo caso le percentuali dovrebbero essere invertite, a favore degli uffici periferici, ai quali compete in via predominante l'applicazione delle iniziative di formazione. A tale proposito egli

chiede altresì chiarimenti in ordine al significato concreto dell'espressione «pacchetti formativi», utilizzato dal piano di riparto.

La terza attiene alla questione occupazionale. Egli suggerisce infatti che, in luogo o per lo meno contemporaneamente ai lavoratori in cassa integrazione, siano utilizzati per i progetti socialmente utili anche e soprattutto i lavoratori che non hanno mai avuto un impiego.

La senatrice PAGANO esprime anzitutto apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo e già rilevata dal relatore relativamente all'opportunità di tenere conto delle forti spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la rimozione dei rifiuti solidi urbani.

Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alla possibile sovrapposizione dei fondi destinati dal piano di riparto in esame al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche per il periodo 1997-1999 con il programma sulla multimedialità recentemente presentato al Parlamento dal ministro Berlinguer, la senatrice Pagano si sofferma quindi sugli importanti risultati conseguiti nella scuola attraverso i programmi socialmente utili. A tale proposito ella chiede peraltro al Governo – al di là di ogni intento di contrapposizione tra aree geografiche del Paese – perchè i fondi all'uopo destinati dal piano di riparto siano riservati in particolare ad iniziative nel Nord d'Italia, anche se tali progetti sono presenti (con ottimi risultati) soprattutto nel Mezzogiorno.

Ella concorda infine con la richiesta di chiarimenti in ordine al significato dell'espressione «pacchetti formativi» contenuta nel piano di riparto e dichiara di condividere la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore MASULLO si associa a sua volta alle richieste di chiarimento sull'espressione «pacchetti formativi». Quanto alla più generale questione della formazione del personale, oltre a chiedere al Governo se le iniziative a tal fine promosse con i fondi del piano di riparto sono da intendersi destinate al personale amministrativo o a quello docente (entrambi senz'altro coinvolti dall'attuazione del processo autonomistico), egli si sofferma in particolare sulla struttura culturale che dovrebbero assumere i corsi di formazione. Le modalità con le quali essi sono attualmente gestiti sono infatti completamente insoddisfacenti e persino offensive, con conseguente sperpero di denaro pubblico e mortificazione della funzione docente. Il tenore culturale delle nuove imprese formative dovrebbe pertanto impegnare a suo giudizio il Governo nel tentativo di superare le attuali condizioni di svolgimento dei corsi.

Il senatore LORENZI chiede al Governo delucidazioni in ordine alla realizzazione del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche di cui alla colonna H del piano di riparto. In particolare, invita il Governo a prendere in considerazione la possibilità di attivare, oltre alla mera erogazione di risorse, meccanismi di controllo e verifica al fine di valorizzare l'autoaggiornamento e l'autoformazione degli insegnanti. In assenza di tali meccanismi, egli esprime preoccupazione per le modalità con cui verranno spesi i fondi pubblici.

Egli si associa altresì alle considerazioni del senatore Biscardi sulla inopportunità di riservare ad iniziative degli uffici centrali del Ministero la maggior parte delle risorse destinate alla formazione, secondo i principi di un centralismo finanziario tutt'altro che condivisibile.

La senatrice BRUNO GANERI rileva con soddisfazione i molti aspetti innovativi contenuti nel piano di riparto in esame. Ella chiede peraltro a sua volta chiarimenti in ordine all'espressione «pacchetti formativi», al riparto dei fondi per la formazione tra il centro e la periferia (che anche a suo giudizio dovrebbe essere invertito a favore della periferia, che notoriamente soffre di una cronica mancanza di stanziamenti), nonché alle modalità con cui si intende gestire i progetti di formazione dal momento che quelle attuali sono sicuramente causa di forte mortificazione del personale docente. Infine, si associa all'auspicio che nei progetti socialmente utili possano essere inseriti anche giovani alla prima occupazione, osservando tuttavia che l'utilizzazione in tali progetti di personale in cassa integrazione è spesso condizione indispensabile per questi ultimi per il mantenimento del diritto al trattamento medesimo di cassa integrazione.

Il senatore MONTICONE ritiene che, anche nella prospettiva dell'autonomia, sia opportuno un approccio unitario ai problemi della formazione. Dal momento, infatti, che il processo di conferimento dell'autonomia alle scuole dovrà essere affiancato da una grande attenzione alla qualità del servizio scolastico, egli teme che l'affidamento in via esclusiva della funzione formativa alle strutture locali non assicuri il conseguimento degli obiettivi formativi definiti a livello nazionale. Condivide pertanto il piano di riparto proposto dal Ministero.

Il senatore BEVILACQUA interviene per esprimere perplessità sui «pacchetti formativi», sul riferimento ai lavori socialmente utili e sulle previsioni relative alla formazione complessiva dei docenti. Invita pertanto la rappresentante del Governo a fornire chiarimenti in proposito.

Il senatore BERGONZI coglie il carattere innovativo dei notevoli stanziamenti assegnati alle nuove tecnologie didattiche, ma teme che si tratti di risorse non aggiuntive, bensì sottratte ad altri comparti della scuola.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario SOLIANI. Ella rileva che l'impegno della scuola a destinare le risorse da essa stessa risparmiate ad interventi di sviluppo qualitativo è la premessa per poter chiedere al Paese nuove risorse per realizzare le future riforme. In tale prospettiva, le indicazioni contenute nello schema di decreto in esame rappresentano un forte segnale della volontà di investire in settori determinanti per il miglioramento qualitativo della scuola, in base a precise scelte di priorità.

Rilevato poi che anche la spesa per la raccolta dei rifiuti presenta una specifica valenza educativa – in quanto molte scuole attuano la rac-

colta differenziata a fini ecologici e su questa base potranno chiedere agli enti locali una sostanziale riduzione delle tariffe – accoglie volentieri l'invito del relatore a presentare una nota esplicativa delle spese effettuate ai sensi della colonna F, nel cui ambito lo stanziamento per i corsi post-qualifica manifesta lo specifico interesse in materia del Ministero.

Quanto ai «pacchetti formativi», si tratta di iniziative elaborate a cura dell'amministrazione centrale, ma destinate a tutto il personale scolastico, nello spirito colto dal senatore Monticone: mentre il Governo e il Parlamento tracciano le linee guida delle grandi riforme, la formazione deve concentrarsi sui due nodi strategici dell'autonomia e del riordino dei cicli scolastici. In questo senso, è importante che i processi formativi siano governati dal Ministero, sia pure attivando anche tutte le realtà locali. Passando ai lavori socialmente utili, rileva trattarsi di una utile risorsa da utilizzare fino a quando il quadro normativo dell'integrazione salariale non sarà modificato, si riserva poi di verificare il significato del riferimento all'impiego di tali risorse in particolare al Nord. Infine, sulle nuove tecnologie didattiche e la multimedialità, afferma che il Ministero ha avviato lo studio per definire le varie fasi di attuazione del piano, del quale il controllo e la verifica dei risultati rappresenta uno degli elementi più importanti.

Il presidente BISCARDI interviene per esprimere dissenso sulla opportunità che i «pacchetti formativi» siano elaborati al centro per venire calati sulla testa delle realtà scolastiche periferiche. Si pongono così le premesse per perpetuare quelle elaborazioni socio-pedagogiche che per troppo tempo hanno caratterizzato la scuola italiana senza invero recarle particolare giovamento.

Il relatore BRIENZA, anche alla luce dell'intervento del Sottosegretario, conferma la sua proposta di esprimere parere favorevole, con specifiche riserve sulle questioni dell'impiego del personale in lavori socialmente utili e del riferimento privilegiato al Nord, nonchè dell'opportunità di invertire il rapporto fra fondi post-qualifica e fondi per gli istituti tecnici e professionali.

Il senatore BEVILACQUA propone di rinviare la votazione in attesa che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti.

Dopo brevi interventi della senatrice PAGANO e del RELATORE, la Commissione conviene con tale proposta e il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**61ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, Pinto.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il PRESIDENTE relatore, il quale fa preliminarmente rilevare che il provvedimento in titolo reca delle modifiche alla legge n. 549 del 1993, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Dopo aver fatto osservare che fra le sostanze sottoposte a controllo è incluso (nella tabella B allegata alla citata legge n. 549) anche il bromuro di metile, che viene usato nelle produzioni orticole per la disinfezione del terreno e di cui l'Italia è un forte produttore e consumatore, il Presidente relatore sottolinea che la modifica normativa proposta prevede (all'articolo 2, comma 1, terzo capoverso) che, con decreto del Ministro dell'ambiente (di concerto con il Ministro dell'industria), siano fissati i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla citata tabella B individuando altresì gli usi essenziali, relativamente ai quali possano essere concesse deroghe alla nuova disciplina, fissando comunque al 31 dicembre 2008 il termine per la produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di tali sostanze (fra le quali è pertanto incluso anche il bromuro di metile).

Ricordate quindi alcune delle caratteristiche scientifiche di tale sostanza (in larga misura prodotta naturalmente e su cui non esistono certezze, assodate sul piano scientifico, in ordine all'effettivo livello di pericolosità per l'ozono), il Presidente relatore fa rilevare che nell'Accordo

raggiunto a Vienna fra i Paesi aderenti al Protocollo di Montreal il termine limite per la produzione e l'utilizzazione di tale sostanza è fissato al 2010 (e al 2040 per i Paesi in via di sviluppo). Ritiene pertanto che sia opportuno indicare quale termine ultimo per la produzione e l'utilizzo del bromuro di metile quello già accolto, per i paesi sviluppati, con l'Accordo di Vienna del 1995 dai paesi aderenti al Protocollo di Montreal (pur se il termine comunitario attualmente vigente per la disciplina vincolistica comunitaria sarebbe fissato al 2015), e ciò al fine di tenere conto della diversificata situazione produttiva sia di quei paesi del bacino mediterraneo (per i quali l'Accordo di Vienna fissa il termine limite al 2040), sia dei paesi dell'Europa centro-settentrionale in grado di ricorrere a procedure di disinfezione del terreno (attraverso gas e vapori naturali) non disponibili, a parità di condizioni, per i produttori italiani e, infine, per prevedere un ragionevole lasso di tempo necessario ad individuare – attraverso un'azione di impulso a sostegno alla ricerca scientifica – delle alternative praticabili all'uso del bromuro di metile in agricoltura. Ricorda infine che con il decreto del Ministro dell'ambiente del 26 marzo 1996 (adottato in attuazione del decreto-legge n.56 del 1996, più volte reiterato) è stato già previsto quale termine ultimo di cessazione della produzione e del consumo del bromuro di metile il 1° gennaio 2010.

Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto che sono pienamente condivisibili gli obiettivi di tutela ambientale complessivamente perseguiti con il provvedimento in esame, propone pertanto un parere favorevole, con la osservazione che, con esclusivo riferimento al bromuro di metile, il termine previsto all'articolo 2, comma 1, terzo capoverso, sia fissato con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Montreal dianzi citato, e con le ulteriori considerazioni già esposte.

Il senatore CUSIMANO preannuncia la propria astensione, richiamandosi ai profili di tutela ambientale.

Il senatore RECCIA, alla luce dei chiarimenti, anche di ordine scientifico, forniti dal Presidente relatore, ritiene condivisibile la proposta di parere avanzata.

Il ministro PINTO, nel concordare pienamente con le considerazioni e le osservazioni esposte dal Presidente relatore, osserva ulteriormente che la data indicata dal Presidente relatore potrebbe essere accolta, salve eventuali anticipazioni disposte in sede comunitaria.

Il PRESIDENTE relatore, nel convenire su tale ultima osservazione, integra in tal senso la propria proposta di parere favorevole con le osservazioni dianzi esposte.

La Commissione conferisce a maggioranza al Presidente relatore mandato a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni da lui proposte

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**59ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI e il sottosegretario di stato per lo stesso Dicastero CARPI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C10ª, 0013ª)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE*****Comunicazioni del Ministro dell'industria sugli orientamenti del Governo in ordine al riassetto del settore elettrico e alla privatizzazione dell'Enel spa***

(R046 003, C10ª, 0004ª)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente CAPONI prende la parola il ministro BERSANI che ricorda preliminarmente come il recepimento della direttiva 96/92 CE, del dicembre scorso, sia considerato dal Governo l'occasione per una complessiva riforma del settore elettrico e per la definizione di una politica industriale sul tema che, come anche chiarito dal ministro del tesoro Ciampi,

rappresenta un passaggio ineludibile e preliminare alle prospettive di privatizzazione dell'ENEL.

Si sofferma quindi sulle vicende del sistema elettrico nazionale, che in tanta parte riproduce le esperienze dei principali paesi europei, caratterizzato da condizioni di monopolio con una forte integrazione verticale e scarsa apertura alla internazionalizzazione; condizioni generate dall'esigenza di affermare l'universalità del servizio, di sviluppare i consumi ed assicurare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese.

Questo quadro è andato mutando in relazione a diversi fattori: innanzitutto l'evoluzione dell'industria e dei sistemi produttivi, che hanno inciso, riducendolo, sul livello dei consumi energetici e sulle caratteristiche degli impianti e delle centrali; in secondo luogo l'emergere dell'esigenza di una sempre maggiore efficienza produttiva, a fronte di una ormai pienamente realizzata efficienza nella fornitura del servizio; infine l'incidenza dei processi di globalizzazione in atto che investono oramai tutti i settori produttivi. Questo profondo mutamento delle condizioni complessive in cui si colloca il sistema elettrico ne rende indifferibile una riforma che, attraverso la graduale introduzione di forme di liberalizzazione, miri a realizzare una maggiore efficienza produttiva, un tendenziale abbassamento dei livelli delle tariffe, la loro maggiore trasparenza e la possibilità di fornire nuovi servizi e di migliore qualità; condizioni ostacolate oggi dalla struttura monopolistica del settore.

In questa direzione si sta muovendo il Governo; al riguardo ricorda i lavori della Commissione consultiva insediata presso il Ministero dell'industria e presieduta dal sottosegretario Carpi, le cui conclusioni forniscono indicazioni, a suo avviso, utili e condivisibili. Il risultato di politica industriale che il Governo si propone di conseguire è quello di permettere alle imprese elettriche nazionali di operare con maggiore libertà sul mercato, promuovendone la pluralità e la sempre maggiore internazionalizzazione, nel rispetto però di imprescindibili esigenze che gravano sul servizio pubblico, frutto di acquisizioni oramai consolidate e di chiare pronunce parlamentari. A suo avviso, in particolare, è proprio la struttura monopolistica di molte imprese operanti nei settori di pubblica utilità (quali ad esempio la STET e l'ENEL) a impedire ed ostacolare una piena partecipazione delle stesse alla crescente competizione internazionale.

Il ministro Bersani passa quindi ad illustrare gli elementi che, ad avviso del Governo, stanno alla base della discussione sulla riforma del sistema elettrico. In primo luogo occorre garantire che il sistema, essenzialmente nelle fasi della trasmissione e della distribuzione, sia strutturato in modo tale da garantire comunque gli obblighi di servizio pubblico nei confronti di tutti gli utenti. Quanto poi al tema della tariffa unica nazionale per i cosiddetti utenti vincolati, si tratta di una scelta che il Parlamento ha compiuto e fissato in disposizioni legislative; la direttiva comunitaria, invece, offre spazi per l'apertura di un mercato libero con riferimento a un considerevole numero di altri utenti, apertura che va realizzata. Forme di concorrenza vanno introdotte nella fase della produzione mentre, con riguardo alla fase della distribuzione, occorre garantire quanto meno un confronto tra prestazioni. Il sistema di trasmissione e

dispacciamento va, invece, reso autonomo e assoggettato a una efficace garanzia pubblica. Infine va garantito, nel sistema degli acquisti, l'uso preferenziale di fonti alternative o rinnovabili.

Questo quadro impone una revisione della struttura dell'ENEL che va organizzata come *holding*, così anche da permettere al sistema forme opportune di diversificazione. Conseguentemente si prevede, in primo luogo, una diversa articolazione della produzione che dovrà permettere il dispiegarsi di condizioni concorrenziali, senza andare però al di sotto dei limiti dimensionali che consentano una piena e competitiva partecipazione al mercato europeo; in questo senso va interpretata la soglia minima di 10.000 megawatt prevista dal documento conclusivo della «Commissione Carpi». Quanto alla distribuzione, occorre creare le condizioni che permettano l'emersione di nuovi soggetti e l'affermarsi di quelli già oggi operanti nelle principali aree metropolitane, al fine di garantire prime forme di comparazione in questo settore. Questo è un tema aperto la cui soluzione equilibrata deve essere oggetto di ampia e approfondita discussione. Più in generale il dibattito odierno non rappresenta che un primo confronto in vista dell'attuazione della direttiva comunitaria alla quale il Governo provvederà solo dopo un approfondito esame delle questioni nelle sedi parlamentari competenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore DE BENEDETTI esprime preliminarmente il suo apprezzamento per il pragmatismo, non incline alle ideologizzazioni, che ha caratterizzato l'esposizione del Ministro; eguale apprezzamento egli manifesta per l'azione svolta dalla delegazione italiana nelle trattative svoltesi a livello dell'Unione europea per l'adozione della direttiva comunitaria sul mercato interno dell'energia elettrica. Gli pare tuttavia di individuare una certa discrasia fra i principi generali esposti e le conseguenze che da essi si traggono nella seconda parte dell'intervento del Ministro. Al riguardo chiede con quali modalità e con quali tempi si intenda portare avanti il processo delineato, richiamando in particolare l'attenzione sulla pericolosità di tempi troppo lunghi, che possano comportare l'aggregazione di interessi contrari alla privatizzazione dell'ENEL presenti sia all'interno che all'esterno dell'azienda. In tale quadro ritiene necessario che venga promossa la nascita di aggregazioni economiche capaci di contrapporsi alle resistenze che emergono.

Il senatore SELLA di MONTELUCE considera l'esposizione del Ministro perfettamente in linea con gli orientamenti della sua parte politica: la divergenza però potrebbe delinarsi – come avviene molto spesso – con riguardo all'applicazione delle linee di principio enunciate. Rivolge quindi al Ministro due quesiti: il primo riguardante la politica delle tariffe e in particolare le previsioni che si fanno circa eventuali differenziazioni fra categorie di utenti, fasce orarie, eccetera.; il secondo – a partire dalla valutazione dell'elevata tecnologia di cui oggi dispone l'ENEL, proficuamente utilizzabile in un processo di internazionalizzazione – tendente a conoscere se l'azienda potrà in futuro svolgere il ruolo

lo che le compete in alcuni Paesi del terzo mondo, tuttora soggetti a *black out* energetici.

Il presidente CAPONI, a prescindere dalla posizione della sua parte politica sulla privatizzazione dell'ENEL, intende effettuare una serie di osservazioni sul documento elaborato dalla Commissione consultiva istituita presso il Ministero dell'industria. Si sofferma innanzitutto sul problema della scissione delle tre funzioni concepita in senso sostanziale e non con mero riferimento alla separazione contabile, con la conseguente prevista privatizzazione delle funzioni di produzione e di distribuzione e col mantenimento del carattere pubblico alla funzione di dispacciamento e trasmissione. In questo contesto gli appare prevedibile che, in presenza di un mercato dell'energia ormai saturo e di costi di produzione mediamente superiori in Italia rispetto a quelli degli altri paesi, nessuno sarà interessato a produrre energia, salvo l'immissione sul mercato delle centrali ENEL più efficienti. Ci si trova, insomma, di fronte al rischio di privatizzare i profitti e socializzare le perdite conservando al settore pubblico le attività meno lucrative. Anche la previsione di due mercati paralleli, uno libero e uno vincolato, desta forti perplessità, mentre in tale contesto l'Acquirente unico rischia di trovarsi a fronteggiare costi di acquisto elevati cedendo poi l'energia elettrica a tariffe più contenute.

Il senatore MANTICA esprime perplessità sull'affermazione del Ministro secondo cui la nazionalizzazione dell'energia elettrica realizzata negli anni '60 avrebbe rappresentato un fatto positivo per l'economia nazionale: essa ha rappresentato invece – a suo modo di vedere – un grave danno e si è tradotta in un vero e proprio regalo alle industrie protette del settore. Quanto alla prevista trasformazione dell'ENEL in una *holding*, chiede quali tempi si prevedano per la sua realizzazione e manifesta la convinzione che non vi siano ostacoli alla previsione della *golden share*, la quale di per sé non contrasta con la necessaria e opportuna introduzione di criteri di efficienza all'interno dell'azienda. La scissione delle tre funzioni della produzione, della trasmissione e della distribuzione necessita di un adeguato approfondimento che tenga conto degli svantaggi derivanti all'Italia dalla scelta antinucleare; considerato, poi, che quello che si andrebbe ad instaurare non è comunque un mercato totalmente liberalizzato, essendo il prezzo di acquisto prefissato dall'acquirente unico, la produzione di energia elettrica potrebbe rappresentare un grosso *business* per i privati, mentre al settore pubblico verrebbe riservato il compito più oneroso e meno redditizio. Conclude affermando che il possesso della rete pubblica andrebbe caso mai finalizzato al perseguimento di importanti obiettivi di politica energetica nazionale.

Replica agli intervenuti il ministro BERSANI, ricordando innanzitutto come il documento elaborato dalla Commissione consultiva istituita presso il Ministero dell'industria ha il compito di aprire una fase di consultazioni preliminari rispetto alle decisioni che devono ancora essere prese e che saranno adottate alla luce del dibattito da esso originato.

Al senatore Debenedetti risponde che i tempi della realizzazione del processo non possono ancora essere previsti in maniera precisa, ma saranno comunque abbastanza rapidi; quanto alle forze economiche capaci di assicurare la realizzazione del progetto, ricorda che il tema è da tempo all'attenzione degli operatori: a suo modo di vedere il Paese sarà al momento opportuno in condizioni di dare adeguate risposte a livello imprenditoriale. Riferendosi quindi al problema del prezzo dell'energia elettrica, se è sicuramente vero che le nostre imprese potranno cercare nuovi fornitori, è da ricordare però che nell'ambito della direttiva comunitaria è prevista, come elemento di garanzia, la clausola di reciprocità voluta da alcuni paesi e inizialmente contrastata dalla Francia. Quanto alle tariffe, l'effetto della riforma del settore dovrebbe essere un abbassamento medio delle medesime, anche se non si possono fin da ora fare previsioni dettagliate per le singole utenze: ricorda comunque che l'Autorità per l'energia elettrica ha iniziato il suo lavoro, e che da questo punto di vista, il discorso dell'unicità presenta connotati diversi ove ci si riferisca rispettivamente al territorio o alle tipologie di utenza.

Tiene quindi a ricordare come il Governo non abbia affermato di ritenere necessario il venir meno dell'integrazione verticale, avendo invece solo sottolineato la necessità di una neutralizzazione del dispacciamento che deve essere connotata da forti garanzie di funzione pubblica. Per quanto riguarda le altre funzioni, ciò che ritiene necessario è che si ponga fine a posizioni dominanti; in tale contesto lo svolgimento da parte di alcuni soggetti di funzioni integrate può essere utile, come pure appare auspicabile una ragionevole diversificazione dell'ENEL che ha un considerevole *know how* da sfruttare, mentre il suo livello di capitalizzazione, d'altra parte, ha raggiunto livelli assurdi che postulano per un cambiamento. Dopo aver ricordato che all'Acquirente unico è richiesto di svolgere una funzione di utilità generale per conto degli utenti più deboli, fa presente che la funzione di trasmissione è di per sé suscettibile di produrre entrate per il settore pubblico e non perdite come da alcuni paventato. Quanto al tipo di centrali da dismettere, non è detto che verranno collocate quelle tecnologicamente meno avanzate, considerato che ci sono centrali moderne ed efficienti con un forte indebitamento, e centrali invece più obsolete ma meno indebitate. Tornando alla questione dei tempi di realizzazione del processo, nel ribadire che essi non sono attualmente prevedibili ma non saranno comunque epocali, afferma che è sua personale convinzione che si debba evitare di sostituire un monopolio privato ad un monopolio pubblico. Trattandosi di un settore strategico, occorre quindi garantirsi che il processo di liberalizzazione prenda piede, subordinando modalità e tempi della privatizzazione a tale condizione, anziché iniziare il collocamento sul mercato di piccole quantità di azioni in assenza di garanzie per l'assetto complessivo del settore.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**87<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1452  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0039<sup>o</sup>)*

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la Commissione aveva già concluso il 13 febbraio scorso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1452, recante «Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'Inps», conferendo al relatore Pelella il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole. Poichè vi sono difficoltà di ordine materiale ad inserire il disegno di legge nell'affollato calendario dell'Assemblea, sembra opportuno richiedere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Senato, il trasferimento alla sede deliberante, posto che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso un parere non ostativo.

Chiede pertanto ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il proprio avviso al riguardo.

I senatori Michele DE LUCA, BEDIN, MANZI e DUVA, a nome, rispettivamente, dei Gruppi della Sinistra democratica-L'Ulivo, del Partito popolare italiano, di Rifondazione comunista-progressisti e misto assicurano il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 1452.

I senatori MULAS e MUNDI si riservano di comunicare quanto prima l'avviso, rispettivamente, dei Gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia al riguardo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale**

**(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso il 13 febbraio 1997.

Interviene, da ultimo, in discussione generale, il senatore MULAS, il quale sottolinea anzitutto l'aspetto un pò enfatico del titolo del disegno di legge governativo rispetto al suo contenuto effettivo, rilevando anche la difficoltà ad individuare quel quadro complessivo di interventi a favore dell'occupazione di cui, a detta del ministro Treu, il disegno di legge in titolo dovrebbe rappresentare soltanto una tessera. Sarebbe stato più opportuno, inoltre, che il Governo si limitasse, con il provvedimento in esame, ad aggiornare l'ordinamento italiano, in grave ritardo nei confronti di tutti gli altri Paesi europei, con la disciplina del nuovo istituto del lavoro interinale, come fa il disegno di legge presentato dal senatore Filograna, il cui testo molto meno farraginoso, è sicuramente da preferire, poichè non si impegna nella impresa, estremamente difficile e bisognosa per sua natura di continui aggiornamenti, di elencare tutte le cose che possono essere fatte, limitandosi invece, più saggiamente, ad escludere le cose che non si possono fare.

In particolare il Gruppo di Alleanza nazionale manifesta dubbi ed avanza riserve sulla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1, laddove si vieta la fornitura di lavoro temporaneo per le qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria; nonchè sulla lettera *d*) dello stesso comma, poichè non si precisa che l'esclusione del lavoro interinale è disposta solo nel caso in cui il diritto di sciopero sia esercitato nel rispetto delle norme. In generale, rileva poi che molte questioni – in sostanza tutta l'applicazione della materia per quanto riguarda i settori dell'edilizia e dell'agricoltura – sono delegate, dal testo proposto dal Governo, ai contratti di lavoro, con la conseguenza che l'attuazione della legge è rinviata ad un futuro incerto, al momento cioè in cui saranno rinnovati i contratti nazionali. Altri dubbi, prosegue l'oratore, sono suscitati dalle norme proposte dal Governo in materia di formazione professionale, eccessivamente accentriche, nonchè dall'isolata autorizzazione di spesa di 26 miliardi per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali, disposta dal comma 1 dell'articolo 18.

Il Gruppo di Alleanza nazionale, conclude il senatore Mulas, presenterà perciò proposte di modifica rispetto al testo governativo, con la volontà di contribuire a varare una disciplina quanto mai necessaria e nella speranza che il Governo di centro-sinistra voglia finalmente concentrare la propria azione su misure volte a favorire effettivamente l'aumento della occupazione.

Il presidente SMURAGLIA, dichiarata chiusa la discussione generale, interviene in replica, nella sua qualità di relatore, sottolineando l'interesse del dibattito avvenuto in Commissione e il rilievo assunto dall'intervento del Ministro, il quale ha fornito un quadro complessivo degli interventi che il Governo ha già avviato o ha in animo di intraprendere a favore dell'occupazione, quadro nel cui ambito si colloca il disegno di legge n. 1918; a proposito del quale rileva l'attenzione sproporzionata dedicata al lavoro interinale, rispetto agli altri pure importanti punti da esso disciplinati.

Tre sono gli elementi di fondo tenuti presenti da tutti gli interventi: l'autonomia del Parlamento, che non può svolgere soltanto una funzione notarile; l'elevato consenso di cui è espressione l'Accordo del Governo con le parti sociali, Accordo del quale non è possibile dunque non tener conto; la posizione autonoma assunta dal Governo per le parti non contenute nell'Accordo, ma collocate in premessa, sulle quali, evidentemente, un'intesa non è stata raggiunta ed il Parlamento può dunque esercitare una valutazione più libera. Ciò vale, in particolare, per tre questioni: la proroga di un terzo anno del contratto di formazione e lavoro per le aree del Sud; l'orientamento relativo al nuovo orario di lavoro, condotto a 40 ore settimanali; il nuovo modello sanzionatorio riguardo al lavoro a tempo determinato. Per quanto riguarda il primo punto, va registrato il fatto che non vi sono obiezioni per la proroga di un ulteriore, terzo anno del contratto di formazione e lavoro, limitatamente ai casi di stabilizzazione del rapporto alla scadenza del secondo anno; mentre qualche perplessità emerge per ciò che attiene il mantenimento delle condizioni contrattuali, con la classificazione a livello inferiore. Quanto all'orario di lavoro, nulla sembrerebbe ostare a che si fissassero fin d'ora le 40 ore settimanali, naturalmente con riserva di diverse e migliori determinazioni derivanti dalla contrattazione collettiva. L'articolo 13 prevede inoltre incentivi per la riduzione e la rimodulazione degli orari e per il lavoro a tempo parziale: si tratta di un aspetto molto importante, che alcuni hanno espresso l'intenzione di irrobustire ulteriormente.

Perplessità sono emerse, prosegue il relatore, per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato: sembra avere riscosso maggiori consensi la parte prevista dal secondo comma dell'articolo 12, rispetto al primo comma, soprattutto nella convinzione che se è giusto sanzionare in modo mite gli errori e le deviazioni formali rispetto al modello, potrebbe essere, invece, rischioso indebolire le sanzioni quando si tratta di violazioni che implicano una fuoriuscita dai limiti del modello tipico legale.

Per quanto riguarda invece le parti previste dal corpo dell'Intesa del 24 settembre 1996, il relatore si sofferma anzitutto sul lavoro interinale. Su tale questione, alla cui disciplina il disegno di legge governativo riserva i primi undici articoli, alcuni si sono dichiarati del tutto favorevoli, trovando, semmai, che il testo proposto dal Governo è troppo limitato rispetto al disegno di legge n. 449; altri invece, la maggior parte degli intervenuti, accolgono la proposta di fondo, soprattutto per la sua possibilità non tanto di creare nuova occupazione, quanto di fare emergere un pò del lavoro sommerso. Non pochi tuttavia raccomandano cau-

tela e si riservano, in via emendativa, di provvedere a delimitare meglio i confini di questo istituto che, essendo nuovo ed adottato in qualche modo in via sperimentale, dovrebbe essere sperimentato con attenzione e cura prima di generalizzarlo ulteriormente, come prevede il comma 6 dell'articolo 11, che fissa un periodo di due anni per una prima verifica.

L'istituto del lavoro interinale è risultato, dalla discussione generale, ridimensionato. Esso può riguardare solo un segmento dell'occupazione, oltretutto non rilevante. Lo hanno accettato le parti sociali, lo si sta sperimentando in altri Paesi europei; quindi, le cautele sono comprensibili, ma non sono tali da giustificare, in un contesto complessivo, il rifiuto di introdurre in Italia tale istituto. Esso ha sicuramente colpito l'immaginario collettivo per i suoi aspetti di novità ed anche, presso alcuni organi di informazione, per l'attesa scandalistica di possibili contrasti. Ma una volta stabilito che esso nè va enfatizzato nè demonizzato, dovrebbe essere possibile continuare un pacifico e approfondito confronto in sede di esame degli emendamenti. Dubbi o contrarietà sono in particolare emersi nel dibattito, a proposito di alcuni aspetti più rilevanti: i soggetti legittimati alla fornitura di lavoro temporaneo; i divieti e le relative sanzioni; l'entità e la tipologia delle società che possono essere autorizzate a svolgere ruolo di fornitrici; i diritti sindacali.

Altre discipline importanti del provvedimento governativo, sottolinea il relatore, sono state evidenziate nel dibattito, che ha colto il rilievo dello sforzo di disciplinare meglio apprendistato e formazione. La previsione di iniziative di formazione «esterne» alle imprese, di tirocini formativi e di orientamento e di *stages*, ha richiamato attenzione ed interesse. Questa è la parte in qualche modo preponderante, perchè è quella che investe di più il futuro: se è vero, come sottolinea Delors, che bisogna investire nel capitale umano e che il segreto della competitività, in futuro, sarà affidato alla formazione di base e continua dei lavoratori, è chiaro che ogni sforzo in questa direzione deve coinvolgere tutti ed essere favorito, se del caso, anche con ulteriori ampliamenti. In alcune materie, si fissano solo criteri generali e si prevedono poi deleghe o regolamenti, ma al riguardo sembra aver ragione chi opina che non si può caricare troppo un provvedimento singolo, che in materia ci sono già altre iniziative in corso e che altre non possono essere adottate se non con il concorso del Ministro della pubblica istruzione. Comunque, l'avvio verso un riordino complessivo della materia dei contratti a causa mista, nella direzione di una potenziale unificazione di tutti gli strumenti (contratti di formazione e lavoro, apprendistato, tirocini, *stages*, ecc.) rappresenta un passo avanti rispetto a strategie puramente difensive dell'esistente, adottate in passato. Allo stesso modo, l'avvio verso un completo riordino della formazione professionale, sulla base di criteri predeterminati, della unificazione degli sforzi e degli istituti, della istituzione di agenzie formative, è innovativo e di grande importanza.

Infine, per i lavori socialmente utili, è facile cogliere il significato che emerge dall'articolo 18. Resta, tuttavia, l'esigenza di uscire dagli interventi di emergenza e dalla fase in cui questo istituto ha corrisposto più a criteri tipici degli ammortizzatori sociali che non ad aspetti davve-

ro innovativi; è inoltre indispensabile pervenire a quella legge-quadro cui si fa riferimento anche nell'Intesa, legge che favorisca, nel senso già auspicato più volte dalla Commissione, la creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove professionalità, sulla base di criteri e definizioni certe. Probabilmente è possibile avviare questo percorso anche in questa sede, completando ed arricchendo le previsioni già contenute nell'articolo 18.

Nel valutare complessivamente il provvedimento, conclude il relatore, non sarebbe giusto coglierne solo alcuni aspetti; esso va visto, come è emerso anche dalla discussione, nel suo contesto complessivo ed anche nel quadro degli altri interventi governativi: riordino degli incentivi, fiscalizzazione contributiva, riforma del governo del mercato del lavoro. Rilevato inoltre che il Ministro si è dichiarato disponibile a prendere in considerazione eventuali integrazioni che possano arricchire e migliorare il provvedimento, ed auspicato che in tale direzione si svolga lo sforzo emendativo, sottolinea, in conclusione, la positività della discussione svolta, manifestando la speranza che si possa procedere all'esame ed al voto degli emendamenti in tempi brevi, in modo da trasmettere il provvedimento all'Assemblea entro la prima decade di marzo.

Interviene successivamente il sottosegretario MONTECCHI che osserva che la ricchezza del confronto e della discussione ha offerto un contributo prezioso al Governo, la cui azione a favore dell'occupazione non si esaurisce con il disegno di legge all'esame, trattandosi di un tema così vasto e complesso da non lasciare la speranza che esso possa trovare una unica ed isolata soluzione, e tale da dover essere invece affidato a molteplici politiche, che non competono esclusivamente ai soggetti istituzionali. Si possono addebitare al Governo innegabili ritardi, come quello che si è costretti a registrare in tema di velocizzazione delle procedure di spesa per interventi innovativi sul piano delle infrastrutture, ma sarebbe ingeneroso, oltre che scorretto, imputargli la mancanza di una strategia a favore della occupazione, strategia che investe la politica economica in senso lato e che ha già consentito risultati rilevanti, in tema ad esempio di stabilizzazione dell'inflazione e di riduzione del costo del denaro, condizioni indispensabili per un rinnovato sviluppo dell'assetto produttivo del Paese, sottoposto a grandi mutazioni. Tutto ciò non è secondario ai fini dello sviluppo dell'occupazione, come non è secondario il modo in cui le pubbliche amministrazioni potranno fare la loro parte al fine di non imporre più freni ed ostacoli allo sviluppo economico. A tale riguardo, ricorda le importanti innovazioni procedurali introdotte, per volontà del ministro Bersani, nel disegno di legge n. 1124-B, di decentramento e semplificazione amministrativa.

Un altro tema emerso dal dibattito, osserva, riguarda i modi con cui l'economia italiana saprà rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione: molto dipenderà dalla capacità di innovazione delle imprese, che non dovranno e non potranno fare affidamento su una flessibilità del lavoro intesa nel senso di un uso illegale della forza lavoro: su tale punto si deve essere molto chiari, perchè non è nel reale interesse delle impre-

se stesse consentire che il loro sviluppo si basi sulla possibilità di gestire in modo selvaggio il lavoro. Grande fiducia il Governo continua ad attribuire al metodo della concertazione tra le parti sociali, che ha già condotto a due risultati di assoluto rilievo, come l'Accordo del luglio 1993 e quello del settembre 1996, intese che responsabilizzano le parti contraenti senza emarginare il ruolo del Governo e del Parlamento nel formulare e nel migliorare modifiche ordinamentali.

Osserva successivamente che dalla discussione non è emerso come tutta la seconda parte del provvedimento governativo riguardi i giovani, essendosi l'attenzione concentrata sul lavoro interinale, che è sicuramente uno strumento nuovo all'ordinamento, ma non nuovo rispetto a quanto già previsto nell'Accordo del 1993, e non nuovo rispetto ad iniziative parlamentari e governative. Tale attenzione è peraltro giustificata dalla forte innovazione che un tale istituto introdurrà nella normativa e nella evoluzione del mercato del lavoro italiano. La corposità e il numero degli articoli dedicati nel disegno di legge n. 1918 alla fornitura di lavoro temporaneo si devono, inoltre, alla volontà del Governo di disciplinare dettagliatamente il nuovo istituto, in funzione delle garanzie da assicurare ai lavoratori e delle regole di attuazione: si tratta di un impianto che il Governo, pure aperto alle correzioni e ai miglioramenti, non intende mettere in discussione, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia delle parti sociali e il ruolo riservato alla contrattazione. Da salvaguardare inoltre sono la grande cautela e il carattere sperimentale con cui si propone di inserire il lavoro interinale nei settori della edilizia e dell'agricoltura, dove più diffusa è l'illegalità o la presenza di interferenze malavitose. Il Sottosegretario prende poi atto con soddisfazione delle osservazioni formulate dal relatore circa il carattere fondamentalmente sperimentale della nuova disciplina ed il Governo, facendo tesoro della esperienza anche recentissima realizzata negli altri paesi europei come, da ultimo, la Spagna, si impegna a fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per verificare i risultati della prima applicazione del nuovo istituto, soprattutto in tema di effetti sull'occupazione per singoli settori, di fasce di età coinvolte e di punti di crisi.

Quanto alla seconda parte del provvedimento, ideata pensando particolarmente ai giovani, alle donne e al *part-time*, il Sottosegretario rileva che, relativamente all'apprendistato, è stato rispettato l'impianto strategico adottato con l'Accordo del 24 settembre 1996, tenendo conto delle mutazioni profonde che si sono realizzate, rispetto ai tempi in cui la normativa in vigore è stata adottata, in tema di processi di formazione e di istruzione. L'innalzamento di età previsto per il Mezzogiorno non è stato deciso sulla base della mera considerazione del costo del lavoro, ma in coerenza con una serie di norme già adottate, come ad esempio quella sulle agevolazioni fiscali per le imprese, e per tener conto delle specifiche esigenze dell'artigianato: se si vuole, in altri termini, che le norme sulla cessione di imprese abbiano una reale efficacia, occorre favorire il più possibile processi formativi dei giovani all'interno dell'impresa.

In materia di contratti di formazione e lavoro, l'allungamento di dodici mesi nelle regioni meridionali dei contratti, previa stabilizzazione dei posti di lavoro, attua una previsione contenuta nell'Accordo del 24 settembre 1996 e si propone inoltre come una compensazione rispetto al fatto che la maggioranza delle incentivazioni ordinarie per le assunzioni si concentra nel Centro-Nord. Annunciato poi che il Governo intende presentare un emendamento in materia di orario di lavoro – con l'obiettivo, tra gli altri, di portare un chiarimento su alcuni punti dell'articolo 13, in particolare quello riguardante le somme messe cumulativamente a disposizione degli incentivi per la sperimentazione della riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro e del *part-time* – si sofferma sugli incentivi previsti per il lavoro a tempo parziale, finalizzati soprattutto a ridurre la disoccupazione tra i giovani disoccupati del Sud e a favorire il rientro delle lavoratrici fuoriuscite dal circuito lavorativo da più di due anni. Annuncia inoltre altre proposte emendative del Governo sui lavori socialmente utili, in particolare in tema di società miste e di sbocchi di uscita; sui soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro; sui contratti di emersione, in particolare per quanto riguarda il settore tessile, uno dei più esposti ai processi di ristrutturazione; e infine, un emendamento proposto dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica per favorire il distacco temporaneo di personale particolarmente qualificato di provenienza universitaria presso le piccole e medie imprese, coinvolte in processi di ristrutturazione e che operano in settori nuovissimi a tecnologia avanzata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (n. 57)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 33 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e dell'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: parere favorevole con osservazioni)  
(R144 003, C11ª, 0005ª)

Il PRESIDENTE fa presente che la legge n. 146 del 22 febbraio 1994 recepiva, all'articolo 33, la direttiva 91/533/CEE del 14 ottobre 1991, fissando, all'articolo 1, il termine per l'esercizio della delega ad un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Successivamente, la legge n. 52 del 6 febbraio 1996 ha prorogato il termine ad un anno dalla sua entrata in vigore, quindi 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996; il termine per l'esercizio della delega veniva in tal modo spostato al 25 febbraio 1997. Lo schema di decreto legislativo in titolo è stato trasmesso dal Governo al Senato il 30 gennaio 1997, e assegnato il 4 febbraio 1997 alla Commissione, chiamata ad esprimere il parere entro 40 giorni, quindi entro il 16 marzo 1997. Ciò nel presupposto, rivelatosi infondato, che si potesse far valere anche

per il decreto legislativo in esame quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 52 del 1996 per le sole direttive comprese nell'allegato B di tale legge, e cioè che: «qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.» Le Commissioni parlamentari hanno dovuto pertanto esprimere il loro parere entro un termine ridotto (21 giorni) rispetto a quello (40 giorni) previsto dalla legge. In particolare, la Commissione lavoro del Senato ha avuto a disposizione poco più di una decina di giorni, considerato che la settimana scorsa le attività del Senato sono state sospese. È questo il motivo per cui la Commissione è chiamata oggi ad avviare e concludere l'esame dello schema di decreto legislativo n. 57.

Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore MANZI illustra succintamente il contenuto dello schema di decreto legislativo che riguarda l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L'intento della normativa comunitaria è quella di consentire al lavoratore la completa conoscenza delle diverse componenti che concorrono a definire natura e modalità della prestazione lavorativa, e al contempo, grazie alle caratteristiche di trasparenza così acquisite, di agevolare l'attività degli organi di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione degli elementi del contratto. È evidente che l'intervento proposto si colloca in un'ottica di completamento e di miglioramento, rispetto alla disciplina italiana che per molteplici aspetti è già definita ed operante, prevedendo essa taluni istituti preordinati appositamente per assicurare al lavoratore una corretta informazione sulla sua condizione lavorativa. Il relatore osserva poi che il provvedimento in esame dovrebbe costituire un punto di arrivo di un percorso normativo da tempo avviato e diretto ad agevolare l'accesso alla conoscenza dell'attività lavorativa prestata e a sancirne la generale applicazione nel mondo del lavoro.

Reso noto successivamente che egli, in qualità di relatore anche presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee, ha ricevuto il mandato di esprimere verbalmente in questa sede il parere favorevole di quella Giunta, propone di inoltrare al Governo il parere favorevole della Commissione lavoro, con le seguenti osservazioni:

– il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di ridurre il termine, fissato nel comma 1 dell'articolo 1, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni successivamente specificate, da sessanta a dodici giorni, che è il termine previsto in molti contratti come periodo di prova;

– sarebbe inoltre opportuno che l'informativa venisse fornita al lavoratore inviato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero anche per periodi inferiori a trenta giorni (articolo 2, comma 1);

– l'esclusione delle modifiche degli elementi del rapporto di lavoro derivanti dal contratto collettivo da quelle per le quali l'articolo 3

fa obbligo al datore di lavoro di effettuare una conseguente comunicazione al lavoratore non realizza a pieno lo spirito della direttiva, il cui fine è quello di informare dei suoi diritti il lavoratore;

– dubbi di efficacia suscita l'attribuzione all'Ispettorato del Lavoro del potere di intimazione nei confronti del datore di lavoro inadempiente, in considerazione della drammatica situazione in cui versano tali organi periferici del Ministero del Lavoro (articolo 4, comma 1);

– appare infine incongruo escludere gli obblighi di informazione nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro non superi il mese o quando l'orario non superi le otto ore settimanali (articolo 5, comma 1, lettera a)): non si vede quale sia la ragione per cui si nega ad alcuni lavoratori, i più sfortunati, quanto si riconosce agli altri.

Manifestate dal senatore CORTELLONI forti perplessità sul contenuto della direttiva comunitaria e del decreto legislativo di recepimento, che non potrà non gravare con nuovi e pesanti adempimenti sulla attività degli imprenditori, anche i più piccoli, e riserve sulle osservazioni formulate dal relatore, in particolare quelle relative all'articolo 5, la Commissione approva il testo del parere proposto dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**65<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARELLA*La seduta inizia alle ore 15,20.**SULL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DELLA  
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE SUL SISTEMA SANITARIO (DOC.  
XXII NN. 5 E 7)**(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)*

Il presidente CARELLA informa la Commissione di aver inviato al Presidente del Senato una lettera nella quale si dà conto dell'esigenza, espressa dalla Commissione stessa, che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari deliberi in tempi brevi l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta di inchiesta parlamentare sul sistema sanitario, il cui esame è stato completato in sede referente dalla Commissione igiene e sanità già nello scorso mese di ottobre.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE**(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche**(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche**(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche**(1648) DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica**(1619) SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche**(2019) TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche*

(Esame e rinvio dei disegni di legge nn. 1619 e 2019. Congiunzione con i disegni di legge nn. 251, 431, 744 e 1648. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 251, 431, 744, 1648 e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 1619 e 2019)

La senatrice DANIELE GALDI riferisce alla Commissione in ordine ai disegni di legge nn. 1619, d'iniziativa dei senatori Servello ed altri, e 2019, d'iniziativa dei senatori Tomassini ed altri.

Il primo, recante disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche, intende rispondere alle sollecitazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea affinché i paesi membri armonizzino la formazione di base e complementare degli infermieri e delle professioni sanitarie non mediche.

L'articolo 1 fissa i requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture didattiche dei corsi di diploma universitario, l'articolo 2 disciplina i corsi per la formazione complementare, effettuati su iniziativa delle regioni, e l'articolo 3 istituisce il biennio di secondo livello per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche, di cui gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, l'ordinamento e l'organizzazione didattica.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione dell'albo professionale e l'articolo 7 detta norme di carattere transitorio.

Il disegno di legge n. 2019, invece, è diretto al più complessivo riordino delle professioni sanitarie non mediche e riprende il testo predisposto dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati della scorsa legislatura.

L'articolo 1 definisce le professioni sanitarie non mediche, di cui l'articolo 2 detta i criteri per l'abilitazione.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano i corsi di diploma universitario e di specializzazione complementare, mentre l'articolo 5 regola il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti secondo l'ordinamento precedente.

Gli articoli 6 e 7 definiscono i profili e le figure professionali.

L'articolo 8, infine, detta norme in materia di albo professionale e l'articolo 9 individua disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano.

La senatrice Daniele Galdi propone quindi che l'esame dei due disegni di legge prosegua congiuntamente con quello dei disegni di legge nn. 251, 431, 744 e 1648.

Si apre la discussione.

Il senatore DE ANNA, nel concordare con la relatrice circa l'opportunità di congiungere i disegni di legge nn. 1619 e 2019 agli altri provvedimenti in materia di professioni sanitarie non mediche, esprime talune perplessità in ordine al disegno di legge n. 1619, nella parte in cui esso propone l'istituzione di una vera e propria laurea in scienze infermieristiche, e non di un semplice diploma di laurea breve, mantenendone però la durata nei limiti di un corso biennale.

Egli fa presente che nel corso degli ultimi decenni la preparazione richiesta agli infermieri professionali ha già avuto un notevole e progressivo ampliamento, giustificato dai nuovi modelli di assistenza sanitaria che il progresso scientifico ha progressivamente fatto emergere; pertanto è indubbiamente necessario riordinare la materia dei corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Bisogna però evitare di stravolgere l'ordinamento universitario vigente attribuendo valore di vera e propria laurea ad un diploma ottenuto

con corso inferiore al quadriennio; oltretutto è bene distinguere tra la possibilità di attribuire, sempre con un corso almeno quadriennale, una laurea abilitante allo svolgimento di funzioni direttive, e quella, indubbiamente poco opportuna, di istituire per gli infermieri diplomi di livello tale da creare confusione di ruoli e difficoltà di coordinamento con il personale medico.

Il senatore DI ORIO osserva che in realtà il disegno di legge n. 1619, similmente ad altri disegni di legge in materia di riorganizzazione delle professioni infermieristiche, non istituisce un corso biennale per il conseguimento di una laurea, ma intende ricondurre ad un unico percorso formativo i due diplomi già attualmente previsti, quello triennale di laurea breve e quello biennale delle scuole dirette a fini speciali per la formazione di dirigenti e docenti in scienze infermieristiche, applicando così anche a questa materia un criterio già previsto in altri settori.

Evidentemente tale opera di razionalizzazione implicherà da una parte opportune modalità per l'armonizzazione con i titoli di studio conseguiti con la vigente normativa, e dall'altra un adeguato riconoscimento di prospettive di carriera coerenti con il livello professionale e culturale richiesto.

Il senatore CAMERINI ritiene che in fase di elaborazione del testo unificato occorrerà limitare l'attenzione della Commissione alla disciplina del *nursing* piuttosto che al riordino di tutte le professioni sanitarie non mediche, ciò sia in considerazione degli specifici contenuti culturali della preparazione degli infermieri professionali, che possono spesso non coincidere con quelli di altre figure professionali della sanità, sia in relazione alle prospettive di creazione di un livello di dirigenza infermieristica, nel quale difficilmente potrebbero trovare sbocco altre figure professionali.

Il senatore MARTELLI concorda circa l'opportunità di limitare l'esame della nuova disciplina al personale infermieristico, salvo studiare un suo successivo allargamento alle altre figure professionali non mediche, e ribadisce che il primo obiettivo della riforma delle professioni infermieristiche deve essere quello di definire i profili professionali, superando la profonda anomalia della situazione odierna, che vede le attività degli infermieri regolate da un mansionario completamente superato.

Naturalmente è fondamentale che il livello della formazione sia adeguato ai nuovi profili professionali e, soprattutto, privilegi l'esperienza pratica e il contatto con i pazienti.

Il senatore PAPINI ribadisce quanto da lui già affermato in relazione agli altri disegni di legge in materia circa la necessità di distinguere tra l'aspetto della definizione e acquisizione di competenze professionali, e quello della posizione organizzativa e delle responsabilità derivanti dall'esercizio delle competenze stesse.

Per quanto riguarda la questione circa l'opportunità di disciplinare la sola professione infermieristica o il complesso delle professioni sanitarie non mediche, il senatore Papini ritiene che, nel caso la Commissione propenda per questa seconda strada, sarà necessario elaborare una normativa di carattere generale che preveda un'ampia delegificazione per quanto riguarda la disciplina delle singole figure professionali, che sono in continua trasformazione in relazione ai progressi della scienza medica e delle relative tecnologie.

Il senatore TOMASSINI osserva che dal dibattito in corso è emersa una sostanziale convergenza sulla necessità di un riordino delle professioni sanitarie non mediche e di un riconoscimento delle loro peculiarità, comprese ad esempio quelle derivanti dal carattere usurante di molte di tali professioni.

È necessario peraltro che il dibattito in Commissione risolva alcuni punti di contrasto, in relazione in particolare ai percorsi formativi, stante l'impossibilità di equiparare ad un corso di laurea vero e proprio la formazione che si consegue con l'acquisizione del diploma di una scuola a fini speciali - che ha per definizione carattere specializzante - dopo quella del diploma di laurea breve.

Egli auspica inoltre che la nuova normativa realizzi un inquadramento complessivo delle professioni sanitarie non mediche, fatta salva la opportunità di definire poi concretamente i diversi percorsi di carriera, distinguendo ad esempio tra il ruolo infermieristico e quello tecnico-sanitario.

Il presidente CARELLA ritiene che la nuova normativa debba dettare un quadro organico non solo per le professioni infermieristiche in senso stretto ma per il complesso delle professioni sanitarie non mediche.

Se infatti è indubitabile il ruolo preminente delle attività infermieristiche - e quello più specialistico delle altre professioni - in un sistema sanitario che attribuisce un ruolo centrale all'ospedale, non bisogna dimenticare che è in atto uno sforzo culturale di superamento di tale modello.

In tale nuova prospettiva è necessario mettere ordine in un comparto nel quale si sovrappongono normative diverse e contrastanti, determinando la compresenza di svariate figure professionali ciascuna delle quali rivendica la competenza primaria in un determinato settore dell'assistenza sanitaria. Egli invita inoltre la relatrice a riflettere sul problema dell'effettività della preparazione accademica richiesta dalle leggi vigenti per tali professioni; in molte regioni, infatti, le università delegano lo svolgimento dei corsi alle unità sanitarie locali, con la conseguenza di attribuire impropriamente carattere di diploma universitario a percorsi formativi che, in realtà, non differiscono da quelli precedenti alla legge n. 341 del 1990.

Il senatore MIGNONE ritiene che gli accordi fra le università, le regioni e le unità sanitarie locali non debbano essere valutati negativa-

mente, dal momento che, specialmente nelle regioni prive di sedi universitarie, esse costituiscono l'unico strumento idoneo a garantire il tirocinio professionale degli infermieri.

Nel concordare poi con la necessità di ridefinire i profili professionali degli infermieri in relazione alle funzioni da essi effettivamente svolte e che sono di alto contenuto professionale, fa però presente che tali profili dovranno garantire la somministrazione di quei servizi minimali previsti dai vecchi mansionari che restano un elemento insostituibile dell'assistenza sanitaria.

Concorda il senatore Baldassarre LAURIA, il quale sottolinea la necessità che la valorizzazione delle competenze professionali degli infermieri sia diretta ad un reale miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria e non si traduca in una confusione di ruoli che renderebbe difficile la gestione delle reali necessità degli ammalati.

Il senatore BRUNI concorda con quanti ritengono opportuno limitare l'esame al riordino delle attività infermieristiche in senso stretto, pur ritenendo opportuna una riflessione sulla disciplina di talune professioni sanitarie, come ad esempio le ostetriche.

La Commissione delibera quindi che l'esame dei disegni di legge nn. 1619 e 2019 prosegue congiuntamente con quello dei disegni di legge nn. 251, 431, 744 e 1648.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**75<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE DELIBERANTE****(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta di giovedì 13 febbraio scorso.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che gli ordini del giorno nn. 1 e 2 sono riferiti contenutisticamente all'articolo 2 e pertanto saranno discussi in riferimento ad esso. Si passa pertanto alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge in titolo: in proposito il Presidente preannuncia l'intenzione di non procedere a votazioni prima dell'espressione dei prescritti pareri, disponendo l'accantonamento degli articoli laddove le Commissioni consultate non si esprimano prima della fine della seduta.

Non facendosi osservazioni, si accantona la discussione dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 2.4 e 2.9; fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.6.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.5.

In considerazione della temporanea assenza dei proponenti, il Presidente accantona gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 e 2.10; è altresì accantonato l'articolo 2, nonché l'articolo 3 al quale non erano stati proposti emendamenti.

Il senatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 3.0.1, successivamente accantonato.

Il presidente GIOVANELLI dichiara l'accantonamento dell'articolo 4, al quale non erano stati presentati emendamenti; si passa pertanto all'articolo 5.

Il ministro RONCHI dà per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso proposti; si passa pertanto all'articolo 6.

Il ministro RONCHI illustra l'emendamento 6.1.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 6.2. Illustra altresì gli emendamenti 2.3 e 2.8, precedentemente accantonati; fa infine proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.10, precedentemente accantonato.

Il presidente GIOVANELLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.2, precedentemente accantonato.

Il senatore RESCAGLIO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.7, precedentemente accantonati.

Poichè non sono pervenuti i pareri da parte di altre Commissioni permanenti, nonché della Giunta per gli affari europei, il presidente GIOVANELLI propone poi il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

Il senatore CARCARINO invita a valutare la possibilità di svolgere anche la discussione sugli emendamenti illustrati, pur non procedendo alla votazione in ossequio alle Commissioni investite della sede consultiva. Coglie poi l'occasione per richiedere al Ministro se ritenga ancora possibile accordare l'assenso alla sede deliberante, considerata la presentazione di emendamenti - anche da un'importante componente politica della maggioranza - assai poco convincenti e piuttosto incoerenti con gli indirizzi dichiarati dal rappresentante del Governo in sede di replica.

Il ministro RONCHI preannuncia la revoca del proprio assenso alla sede deliberante laddove venissero mantenuti gli emendamenti provenienti da senatori della maggioranza in contrasto con gli indirizzi proclamati dal Governo in sede di replica.

Il senatore SPECCHIA stigmatizza la limitazione al libero confronto politico in Commissione che deriva dalla presa di posizione testè assunta dal Governo: ciò rischia di compromettere quella generale disponibilità dei Gruppi a concorrere unitariamente alla celere approvazione del provvedimento. Il senatore CARCARINO interviene brevemente per citare precedenti nei quali il trasferimento di sede alla referente fu richiesto da esponenti delle attuali forze politiche di opposizione.

Il senatore BORTOLOTTI lamenta la controtendenza in cui vanno gli emendamenti proposti, rispetto al testo del Governo: il Gruppo Verdi-l'Ulivo dichiara anzi che darebbe il suo contributo ad una richiesta di trasferimento alla sede referente, laddove avanzata in sede parlamentare.

Dopo brevi interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore CARCARINO sulla compatibilità o meno tra l'ordine del giorno n. 2 e l'emendamento 2.7, il relatore CONTE giudica opportuna la proposta di rinvio del seguito della discussione, essendo utile alla ricerca di soluzioni unitarie anche l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni investite nella sede consultiva.

Il presidente GIOVANELLI, non facendosi ulteriori osservazioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2051****Art. 2.**

*Al comma 1, capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: «Per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze della tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi ed impianti, si applica il decreto 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente, emesso di concerto con il Ministro dell'industria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996».*

**2.1**

POLIDORO, CAPALDI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. La produzione, l'utilizzo, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni, le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste, nonchè le sostanze di cui alla tabella B, lettera *b*), gruppo I, con potenziale di riduzione dell'ozono uguale o inferiore a 0,065. Per le modalità di cessazione dell'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996».

**2.2**

POLIDORO, CAPALDI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».*

**2.3**

LASAGNA

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».*

**2.4**

VELTRI, CAPALDI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».*

**2.5**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e fatto salvo il bromuro di metile, la cui data di cessazione è fissata al 1° gennaio 2010».*

**2.6**

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, PREDÀ

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fino all'adozione di atti modificativi del medesimo regolamento da parte della Comunità europea.».*

**2.7**

CAPALDI, POLIDORO

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione del decreto ministeriale dovrà rispettare sia la decisione CEE n. 555 del 20 dicembre 1995 per la definizione di "uso essenziale" sia l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3093/94 per ciò che concerne il pieno utilizzo degli idroclorofluorocarburi (HCFC)».*

**2.8**

VEGAS, LASAGNA

*Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto effetto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)».*

**2.9**

VELTRI

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, sono stabiliti i casi di impiego critico relativi alla protezione ed inertizzazione totale o parziale di aerei, navi e mezzi speciali ad uso civile e militare, per i quali l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge resta consentito, in assoluto ovvero limitatamente alla manutenzione e alla ricarica di apparecchi e impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge.».

**2.10**

LAURO

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, aggiungere in fine, le seguenti parole: “, rientranti nei programmi tecnici e scientifici”».

**3.0.1**

CARCARINO

**Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «decorrenza dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

**5.1**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

**5.2**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

**5.3**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «bilancio triennale» sostituire le cifre: «1996-1998» con le seguenti: «1997-1999».*

**5.4**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «Ministero del tesoro per l'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

**5.5**

IL GOVERNO

**Art. 6.**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, 4 ottobre 1996, n. 520».*

**6.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 è abrogato».*

**6.2**

VEGAS, LASAGNA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

(A007 000, B53ª, 0003º)

In apertura di seduta il PRESIDENTE comunica il calendario dei lavori approvato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che prevede le seguenti sedute: venerdì 28 febbraio 1997, alle ore 9,30, audizione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, professor Carlo Federico Grosso, e dei consiglieri dottori Lari, Russo e Castelli; martedì 4 marzo, alle ore 10,30, audizione del Ministro di grazia e giustizia, professor Giovanni Maria Flick; venerdì 7 marzo, alle ore 9,30, audizione del Presidente di Legambiente, dottor Ermete Realacci, e dei dottori Fontana e Miracle; martedì 11 marzo, alle ore 9,30, audizione del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Luigi Berlinguer e venerdì 14 marzo, alle ore 9,30, audizione del Presidente della Consob, senatore Enzo Berlanda.

Inoltre, nei giorni dal 17 al 19 marzo, è prevista l'effettuazione del sopralluogo conoscitivo in Calabria il cui programma sarà definito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e successivamente comunicato alla Commissione.

Interviene quindi il deputato MANTOVANO che, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, denuncia il fatto che, fin dall'inizio dei lavori, i commissari appartenenti ai Gruppi del Polo per le libertà ricevono attacchi indiscriminati e sistematici da parte del vicepresidente Vendola. Si tratta - precisa - non di aspra dialettica politica, ma di denigrazione gratuita che si spinge fino a ipotizzare collusioni con organizzazioni mafiose. Ricordato che nella Commissione il Polo per le libertà è rappresentato da parlamentari che, nel passato, da magistrati, hanno svolto un'attività di contrasto alla criminalità mafiosa, e da amministratori locali che si sono esposti ad attacchi della mafia, giudica in-

giuste, oltraggiose e ingiustificate le espressioni frequentemente usate dal vicepresidente Vendola. Critiche mosse a taluni esponenti del Polo per le libertà su specifiche tematiche – ad esempio sull'articolo 416-*bis* – non devono confondersi con un giudizio negativo sulla posizione del Polo nel suo complesso di cui Alleanza nazionale è componente. Ribadita la ferma determinazione del suo Gruppo di fornire il massimo contributo per il raggiungimento degli scopi per i quali è stata costituita ed opera la Commissione, il deputato Mantovano conclude chiedendo che il Presidente riporti, con il suo autorevole intervento, equilibrio e serenità, presupposti indispensabili per fronteggiare l'aggressione della criminalità organizzata, al di là delle divisioni di schieramento.

Il senatore CENTARO, premesso di aver sempre ritenuto che la Commissione ha il compito di verificare eventuali carenze nell'azione dello Stato contro la mafia, sottolinea come la riflessione sui diversi istituti dell'ordinamento penitenziario – come quelli previsti dall'articolo 416-*bis* o dall'articolo 41-*bis* – debba svolgersi in termini costruttivi che escludono giudizi pesanti, attacchi preconcepiuti contro esponenti di questo o quello schieramento politico. L'inchiesta deve essere condotta serenamente, senza l'intenzione di delegittimare qualcuno, ma avendo ben chiaro che non vi sono nè persone nè istituti intangibili: comune a maggioranza e opposizione deve essere la ricerca del modo migliore di attrezzare lo Stato di diritto nella lotta alla mafia.

Il presidente DEL TURCO, rilevato che la questione sollevata dal deputato Mantovano – che aveva chiesto di parlare sull'ordine dei lavori – deve trovare sviluppo in una successiva seduta, invita i commissari che intendono intervenire al riguardo a contenere le loro considerazioni entro tempi ridotti, tenuto conto dell'impegno che attende la Commissione.

Il senatore GRECO, notato preliminarmente che le espressioni di apprezzamento rivolte dal deputato Iacobellis al dottor Tinebra non intendevano significare critica nei confronti di altri magistrati impegnati nella lotta contro la mafia, esprime l'auspicio che siano mantenuti toni moderati nel confronto politico che si sviluppa nella Commissione.

Il senatore NOVI, ribadita la proposta, più volte da lui avanzata, di condurre un'indagine sui comportamenti elettorali nelle zone ad alto inquinamento mafioso – vi sono aree a Napoli nelle quali la polizia non può entrare e dove i partiti vicini al vicepresidente Vendola raccolgono il 70 per cento dei voti – osserva come dichiarazioni quali quelle rese dal vicepresidente Vendola consentano poi a qualche magistrato di affermare che l'intera classe politica ha rinunciato alla lotta alla mafia. Non si può accettare che siano sparsi sospetti su un'intera area politica della Commissione che si è schierata a fianco del procuratore Tinebra, un magistrato impegnato, con grandi risultati, nella lotta alla mafia.

Il deputato LUMIA, dopo aver espresso consenso alla proposta del Presidente di dedicare una seduta alla questione sollevata dal deputato

Mantovano, sostiene che la lotta alla mafia deve trovare nella classe politica un alto livello di convergenza, quale si è realizzato sul programma dei lavori tracciato dal Presidente, e assicura l'impegno del suo Gruppo sul tema dei rapporti tra mafia e politica.

Dopo che il deputato IACOBELLIS ha fatto riferimento a un problema di compatibilità che si è determinato tra la sua presenza e quella del vicepresidente Vendola nella Commissione, il PRESIDENTE ribadisce che la questione sollevata dall'intervento del deputato Mantovano sarà discussa in un'apposita seduta.

#### *ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO*

(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente DEL TURCO ricorda che è stato affidato ad un Comitato ristretto, composto da membri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che avevano formulato proposte modificative al testo di Regolamento interno originariamente predisposto, il compito di esaminare gli emendamenti e di redigere un nuovo testo da sottoporre alla Commissione.

Il Comitato ristretto ha elaborato quindi un testo sul quale si è formato un unanime consenso ad eccezione di tre proposte di modifica che si è deciso di rimettere alla valutazione della Commissione.

Il Presidente propone quindi che sia approvato il testo del Comitato ristretto, nell'intesa che siano accantonati l'articolo 16-*bis* proposto dai deputati Ballaman e Borghesio e dai senatori Peruzzotti e Serena, e gli articoli 21 e 23 ai quali sono stati presentati emendamenti da parte dei deputati Migliori e Mantovano.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente Del Turco.

#### *AUDIZIONE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA, DOTTOR ANTONIO FAZIO*

(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE rivolge un particolare ringraziamento al Governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio, per la disponibilità dimostrata nell'aderire all'invito della Commissione.

Il Presidente avverte che il Governatore è accompagnato dal dottor Antonio Ciampicali, direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, e dal dottor Bruno Bianchi, direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia.

Il dottor Fazio, espresso un ringraziamento per l'invito della Commissione che indica un particolare interesse per taluni temi, ricorda che, nell'intervento dell'ottobre del 1994 presso la Commissione si soffermò sul nuovo assetto normativo della finanza e del credito, sul ruolo delle

Autorità di vigilanza e degli intermediari nell'azione di contrasto delle attività illegali, sulla collaborazione con le Autorità dello Stato direttamente impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.

Negli ultimi due anni, il contesto generale si è modificato ed evoluto. Si è sviluppata l'analisi degli illeciti finanziari, degli strumenti per prevenirli e reprimerli.

È stata recepita la direttiva comunitaria in materia di valori mobiliari; è stata approvata la legge contro l'usura. Si è ulteriormente sviluppata la collaborazione fra Banca d'Italia, intermediari, organi investigativi, Autorità giudiziaria.

Il contributo che intende fornire tiene conto dell'esperienza della Banca d'Italia e di quella dell'Ufficio italiano dei cambi; a quest'ultimo Istituto dal 1991 sono affidati, dalla legge, compiti specifici sul fronte della lotta al riciclaggio.

I riflessi dell'attività criminale sull'economia e sulla finanza richiamano la funzione di vigilanza della Banca Centrale e la stessa tutela della stabilità monetaria. La moneta è un valore tipicamente e squisitamente fiduciario. È indispensabile la consapevolezza da parte dei cittadini che lo Stato garantisce, attraverso le sue istituzioni, la sicurezza e il puntuale svolgimento degli scambi; le imprese finanziarie devono poter operare con efficienza, correttezza e trasparenza.

Va evitato, in primo luogo, che risorse finanziarie di provenienza illecita si infiltrino nel settore legale dell'attività economica attraverso la costituzione di nuovi intermediari o l'acquisto di quelli già operanti. Problemi analoghi, altrettanto gravi, sussistono in altre attività, in particolare in quella commerciale. Va impedito che risorse illecite possano condizionare l'intermediazione finanziaria nella fase di ordinaria gestione.

Il buon funzionamento del mercato richiede l'osservanza di fondamentali regole deontologiche. I comportamenti corretti costituiscono un valore economico in sè; danno forza e sicurezza agli operatori.

La presenza di operatori e di strutture economiche collusi con la criminalità altera profondamente i meccanismi di mercato nelle regole e negli obiettivi, distorce la concorrenza.

Il divario nello sviluppo economico che esiste fra varie regioni italiane dipende in misura rilevante dalle carenze delle infrastrutture economiche e sociali; vi concorrono l'inadeguatezza della pubblica amministrazione e la lunghezza dei tempi della giustizia.

La criminalità sfrutta la situazione di sottoccupazione delle zone depresse; appare ai soggetti socialmente più deboli come forza economica e finanche come sistema di valori, che insidia i principi dell'etica e della solidarietà civile.

È possibile colpire le organizzazioni criminali nella fase di inserimento del denaro nei circuiti finanziari legali. È un compito che spetta alle autorità poste a tutela dell'ordine pubblico e agli organi di controllo del sistema finanziario; esso richiede sempre un appoggio pieno e condiviso da parte degli operatori e degli intermediari.

Le autorità di vigilanza dei grandi paesi industriali sono consapevoli dei rischi che la presenza di capitali illeciti determina per l'integrità e

la stabilità degli intermediari. E crescente lo sforzo dedicato alla ricerca e alla messa a punto di mezzi di intervento e di presidio volti a prevenire l'inquinamento da fenomeni criminali e la connessa instabilità dei sistemi finanziari.

L'eliminazione di vincoli e controlli sui movimenti dei capitali e l'emergere di un mercato globale, mondiale, delle monete, dei cambi e dei titoli hanno reso indubbiamente più agevole il riciclaggio di denaro di provenienza illecita a livello internazionale.

La portata del fenomeno è difficilmente quantificabile, ma considerevole.

Le autorità dei maggiori paesi hanno definito un complesso di misure che dovrebbe essere introdotto in tutti gli ordinamenti ai fini di una prevenzione e di una repressione più efficaci. L'obiettivo è quello di giungere a una uniformità dei comportamenti nella reazione al fenomeno.

Le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) fondato in seno al Gruppo dei Sette e la direttiva comunitaria n. 308 del 1991 contengono linee di intervento e prescrizioni precise, in particolare per i paesi dell'Unione europea.

Le organizzazioni internazionali mirano a realizzare un'azione più diretta, in primo luogo nei confronti dei paesi che appaiono riluttanti a introdurre nei loro ordinamenti una legislazione antiriciclaggio.

L'efficacia delle norme è ridotta dall'atteggiamento di tolleranza assunto verso il riciclaggio in alcuni paesi, i cosiddetti centri *off-shore*, categoria che si allarga fino a comprendere territori e Stati indipendenti dislocati nei vari continenti.

La protezione offerta da un segreto bancario impenetrabile anche al giudice penale, lacune o addirittura mancanza di una legislazione adeguata, problemi nella collaborazione da parte della magistratura locale, la difficoltà di vigilare sugli intermediari rendono particolarmente agevole in alcuni centri finanziari il riciclaggio di proventi delle attività criminali.

Nel caso di succursali e di filiazioni di banche internazionali, insediate in tali centri, i controlli della casa madre e delle autorità di vigilanza sono talora impediti o resi difficili. Fin dal 1992 la Banca d'Italia ha manifestato un orientamento restrittivo sugli insediamenti delle banche italiane in alcuni centri *off-shore*; in essi non sono state autorizzate nuove aperture.

In questo campo la regolamentazione italiana riflette i progressi delle intese raggiunte nel Gruppo dei Dieci.

La scelta di tali aree per il riciclaggio di profitti illeciti si spiega anche sulla base di fattori che attraggono comunque risorse e intermediari finanziari; tra questi un regime fiscale particolarmente favorevole.

L'utilizzo della moneta elettronica nelle sue varie configurazioni ha richiamato l'attenzione delle autorità di controllo sulla vulnerabilità che questi nuovi strumenti introducono nei presidi contro il riciclaggio; la natura, la velocità e il volume delle transazioni possono essere di ostacolo alla identificazione e alla ricostruzione di operazioni finanziarie anomale. Le preoccupazioni maggiori riguardano l'emissione

di moneta elettronica da parte di organismi finanziari non sottoposti a vigilanza.

La consapevolezza della gravità dei problemi è alla base della rinnovata spinta da parte della comunità internazionale a reagire in varie direzioni con azioni specifiche volte a contrastare la circolazione di fondi di provenienza illecita sul piano della vigilanza e su quello dell'armonizzazione fiscale.

Un rimedio per la limitazione dei flussi di denaro di provenienza illecita verso tali centri è costituito dal far obbligo alle istituzioni finanziarie di paesi nei quali la legislazione è già adeguata di segnalare le operazioni eseguite in contropartita con paesi dove il livello di difesa è insufficiente e che sono prive di una evidente, lecita motivazione economica.

L'impegno si volge anzitutto a rafforzare la qualità della vigilanza e l'affidabilità degli intermediari finanziari. Un'azione al riguardo è svolta dal Comitato per la Vigilanza Bancaria di Basilea ai fini dell'introduzione di *standard* minimi nei paesi emergenti.

Il problema dell'armonizzazione fiscale in Europa e nell'area Ocse rimane sempre di viva attualità; in più occasioni è stato sollevato nell'ambito del Gruppo dei Sette e in sede europea. Riemerge una sensibilità al riguardo da parte dei maggiori paesi; in ambito Ocse si sta procedendo con appropriate analisi. I progressi sono tuttavia faticosi e lenti.

La Repubblica di San Marino ha introdotto nella primavera del 1996 alcune disposizioni legislative in materia di antiriciclaggio. La valutazione di adeguatezza agli *standard* comunitari e nazionali è attualmente all'esame di una commissione bilaterale.

In Italia, nonostante il forte aumento del numero degli sportelli bancari, continuano a manifestarsi segmenti non trascurabili di operatività finanziaria abusiva che riguardano sia l'offerta di finanziamenti sia l'attività di raccolta.

In tale contesto si alimenta e desta allarme l'usura. Come ricordato nelle Considerazioni finali del 31 maggio 1996, il fenomeno è complesso ed è innanzitutto un problema di ordine pubblico.

L'usura colpisce le famiglie, nonché piccole imprese commerciali e artigiane che il più delle volte hanno perso il merito di credito; spesso funge da veicolo per l'ingresso della criminalità organizzata nel settore produttivo. La fase di difficoltà che attraversa l'economia italiana ne aumenta il rischio di diffusione.

Le banche, e in particolare quelle locali e cooperative, sono state impegnate dalla Banca d'Italia ad accrescere l'attenzione per le esigenze delle imprese di più modeste dimensioni, indirizzandole verso un'appropriata programmazione finanziaria.

Numerose iniziative mirano a rendere più agevoli i rapporti con la clientela e più rapide le decisioni sulle richieste di credito; particolarmente rilevanti sono stati il codice di comportamento predisposto dall'Associazione bancaria italiana e i protocolli d'intesa tra gli intermediari e le associazioni locali delle categorie economiche. Specifici fondi sono stati destinati da alcune grandi banche al finanziamento dei sogget-

ti che una fase transitoria di difficoltà espone al rischio di usura; questi fondi si affiancano a quelli di origine pubblica, di prevenzione e di solidarietà, previsti dalla nuova legge, che potranno essere attivati nel corrente anno.

Sullo sfondo rimane l'esigenza di educare le famiglie e le imprese più piccole a un uso cosciente del denaro e dei finanziamenti. La prevenzione richiede una piena consapevolezza della pericolosità del ricorso a fonti illegali di prestito.

La nuova legge sull'usura appare opportunamente ispirata a una visione globale del fenomeno; rimangono tuttavia preoccupazioni, già più volte espresse, sulla possibile negativa conseguenza dell'introduzione del cosiddetto «tasso soglia» anche per gli intermediari regolamentati. Come già affermato: «La specificazione di un tasso di usura per le diverse categorie di credito mira a stabilire un riferimento oggettivo per l'individuazione dell'illecito. I limiti definiti, la loro applicazione anche a intermediari regolamentati possono spingere verso l'alto i tassi di interesse per gli affidamenti di minore importo, possono provocare il razionamento del credito alla clientela marginale, più debole».

È in via di espletamento presso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi la complessa fase di rilevazione dei tassi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari per le diverse classi di importo e categorie di prestito. Si sta procedendo all'elaborazione e all'analisi delle informazioni raccolte, ai fini della pubblicazione del relativo decreto ministeriale. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono impegnati a fornire il necessario contributo per una corretta comprensione e fruizione dei dati raccolti.

Il quadro normativo richiede che ogni forma di intermediazione finanziaria sia inserita in uno statuto legale predeterminato. È fondamentale l'azione concreta di controllo sul territorio affidata all'autorità dello Stato; alla Banca d'Italia per la parte di sua competenza.

Le banche che abbiano notizia di organismi abusivi ne segnalano la presenza alla Banca d'Italia; questa attiva un flusso di ritorno a fini di prevenzione e informa le competenti Autorità dello Stato.

Iniziative più puntuali sono state avviate per prevenire e colpire comportamenti infedeli dei dipendenti degli operatori finanziari. Sono state introdotte forme di tutela contro il falso interno bancario e contro la gestione infedele di patrimoni mobiliari, al fine di contribuire alla correttezza e alla trasparenza nei rapporti tra intermediari e clientela.

Il coinvolgimento, anche inconsapevole, degli intermediari in fenomeni di circolazione di denaro di provenienza illecita finisce per incidere negativamente sulla sana e prudente gestione dell'azienda.

Estremamente delicata risulta la fase d'ingresso sul mercato di nuovi operatori, in particolare quella di apertura di nuove banche.

La Vigilanza della Banca d'Italia opera controlli sull'accesso al mercato; in particolare verifica gli assetti proprietari, i profili organizzativi, i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.

Nel triennio 1994-96, a fronte di 75 richieste, sono state autorizzate 57 nuove banche; dei 18 casi di mancata approvazione, 16 hanno riguardato l'Italia meridionale. L'autorizzazione è stata negata per la presenza

nella compagine sociale di elementi che non davano affidamento ai fini della sana e prudente gestione, talora sospettati di collusione con la criminalità organizzata. Questi orientamenti hanno trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa.

L'azione di vigilanza si esplica in via continuativa attraverso il controllo documentale degli indicatori di gestione e frequenti incontri con i responsabili degli intermediari. Periodicamente e sistematicamente vengono effettuati accertamenti ispettivi. Le ispezioni, che integrano i controlli cartolari, hanno la finalità di valutare la capacità di svolgere correttamente, secondo criteri di sana e prudente gestione e nel rispetto di tutti i requisiti di legge, l'attività di raccolta e di impiego del risparmio.

Gli accertamenti non sono volti a individuare specificatamente ipotesi di violazione della normativa penale. Se vengono rilevati comportamenti irregolari, essi sono oggetto di un'accurata procedura di esame sul piano tecnico e giuridico. I fatti che presentano aspetti di possibile rilevanza penale vengono segnalati all'Autorità giudiziaria.

Per finalità proprie di vigilanza creditizia e finanziaria, la Banca d'Italia nell'ultimo triennio ha condotto 563 ispezioni. È stato sottoposto ad accertamenti il 60 per cento delle banche italiane: il 68 per cento di quelle insediate al Sud e il 57 di quelle del Centro-Nord.

A seguito degli accertamenti la Banca d'Italia ha proposto al Ministro del tesoro l'adozione di provvedimenti di rigore per gravi irregolarità nella gestione, che hanno comportato forti perdite patrimoniali. In particolare 25 banche sono state sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria che prevede lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo. Sono state poste in liquidazione coatta amministrativa 15 banche.

I procedimenti penali in corso potranno acclarare l'eventuale presenza di fenomeni di riciclaggio o di situazioni collusive con la criminalità.

La Banca ha proposto al Ministro l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi della legislazione bancaria nei confronti di 2.779 esponenti di oltre 200 intermediari.

La disciplina antiriciclaggio, disegnata dalla legge 197 del 1991, fa leva sulla collaborazione leale degli intermediari; questa si sostanzia nel predisporre una «traccia» delle operazioni effettuate, al fine di eventuali indagini, nonché nel «valorizzare il sospetto» che particolari operazioni possono destare sul piano tecnico e finanziario.

La disciplina: pone limiti all'uso del contante, vieta che i pagamenti siano effettuati da intermediari non abilitati, prevede l'identificazione della clientela e la registrazione delle operazioni significative, stabilisce l'obbligo di segnalare le operazioni sospette.

Il regolare svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria poggia sulla disponibilità, da parte degli intermediari, di informazioni adeguate su ogni cliente.

Al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette, la Banca d'Italia ha pubblicato un «decalogo» contenente una casistica esemplificativa di fattori anomali, in presenza dei quali occorre approfondire

i vari aspetti dell'operazione, per procedere quindi all'eventuale segnalazione. Agli intermediari è richiesto di considerare le caratteristiche oggettive di una operazione e di raffrontarle con il profilo soggettivo di chi la pone in essere, al fine di rilevarne un giudizio di possibile anomalia. Schemi teorici standardizzati non possono sostituire l'analisi attenta e l'apprezzamento delle operazioni da parte dei dipendenti degli intermediari. La normativa sollecita tale valutazione.

Le difficoltà iniziali incontrate dal sistema finanziario sono in via di superamento. Il flusso di segnalazioni è aumentato in misura considerevole. Nel corso del 1996 le segnalazioni ricevute dalla Guardia di finanza sono state pari a 3.075, per la massima parte provenienti dalle banche. Si diffondono negli intermediari e negli operatori crescente consapevolezza e condivisione delle finalità della norma. Permane l'esigenza di assicurare la riservatezza della procedura e di tutelare ai fini dell'incolumità personale l'anonimato di chi effettua la segnalazione.

Compiti fondamentali e tradizionali dell'Ufficio italiano dei cambi sono l'amministrazione delle riserve valutarie, nonché la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche necessarie per la costruzione della bilancia dei pagamenti dell'Italia nei confronti dell'estero e le relative pubblicazioni.

Nel 1991 la legge 197 ha assegnato all'Ufficio italiano dei cambi un ruolo centrale nell'azione amministrativa antiriciclaggio. L'Ufficio, d'intesa con le Autorità di vigilanza di settore, verifica il rispetto della disciplina antiriciclaggio da parte degli intermediari; provvede alla gestione dell'elenco delle società finanziarie; effettua analisi statistiche sui dati aggregati tratti dagli archivi informatici degli intermediari abilitati.

Le società finanziarie iscritte nell'elenco alla fine dello scorso anno erano 21.318; solo 1.604 di esse operavano nei confronti del pubblico, le altre essendo finanziarie di gruppo, per la stragrande maggioranza, o consorzi di garanzia collettiva fidi.

Nel corso del 1996 l'Ufficio italiano dei cambi ha trasmesso circa 500 rilievi alle società in relazione alla mancanza o al venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione o per il riscontro di gravi violazioni di legge. In particolare nel gruppo delle società che esercitano attività con il pubblico, potenzialmente più esposte al rischio di utilizzazione per scopi illeciti, sono state effettuate 120 cancellazioni; sono stati iscritti 72 nuovi intermediari. Per l'intero aggregato dei soggetti operanti nel settore finanziario nel triennio 1994-96 le iscrizioni sono state 1.571; le cancellazioni 3.803.

Nel 1995 è stata svolta una indagine conoscitiva presso tutte le banche relativa alle modalità di alimentazione e di gestione dell'archivio informatico aziendale.

Alla fine del 1996 erano stati portati a termine 72 interventi ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto della disciplina antiriciclaggio; ne sono discese 40 segnalazioni all'Autorità giudiziaria e 36 al Ministro del tesoro per infrazioni amministrative.

Le principali carenze riscontrate nel corso delle ispezioni risultano imputabili principalmente a disfunzioni organizzative attinenti alle procedure informatiche e all'insufficienza di controlli interni.

L'Ufficio italiano dei cambi ha il compito di monitorare i dati aggregati provenienti dagli archivi unici aziendali, al fine di far emergere anomalie eventualmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio. Le anomalie vengono evidenziate dalla massa dei dati disponibili sulla base di una griglia di criteri essenzialmente statistici.

L'attività di acquisizione dei dati riguarda 2.000 intermediari abilitati. Il numero complessivo delle operazioni oggetto di aggregazione è di oltre 30 milioni al mese; circa 10 milioni di esse riguardano transazioni in contante.

Data l'assoluta novità della materia non solo in Italia ma anche all'estero, l'Ufficio, in contatto con importanti centri di ricerca, ha avviato un'approfondita sperimentazione di nuove metodologie volte a far emergere la presenza di flussi finanziari anomali. Allorchè saranno disponibili i primi risultati, l'Ufficio fornirà agli organi competenti indicazioni che potranno venire utilizzate ai fini dell'attività investigativa.

Da riflessioni metodiche accurate è emersa l'esigenza di una più approfondita analisi scientifica circa natura, comportamenti, collegamenti dell'economia con la criminalità organizzata.

È stata avviata la costituzione di un «Osservatorio antiriciclaggio», cui danno la loro collaborazione esponenti della Polizia di Stato, della Magistratura e accademici specializzati. L'organismo ha per ora carattere strettamente informale; è una struttura di ricerca; mira all'approfondimento di aspetti fondamentali dell'economia, della criminalità e di quelli più specifici del riciclaggio, al fine di adeguare le linee di prevenzione all'evoluzione delle tecniche criminali e dei nuovi settori interessati dal fenomeno.

Nell'ultimo triennio la Vigilanza ha trasmesso d'iniziativa all'Autorità giudiziaria penale segnalazioni relative a 92 intermediari. Continuano ad accrescersi le richieste rivolte alla Banca d'Italia per acquisire informazioni ed elementi di carattere tecnico. Sono state evase circa 1.000 richieste di notizie e documentazione. Funzionari della Banca hanno reso testimonianza in 185 casi.

È crescente l'impegno da parte di esperti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi per lo svolgimento di incarichi di consulenza tecnica: un quinto delle risorse dell'Ispettorato centrale di Vigilanza, per un complesso di circa 30 funzionari, è impegnato a pieno tempo in incarichi della specie. Rilevante è l'assistenza fornita all'Autorità giudiziaria e investigativa per approfondire aspetti legati alle diverse tipologie di riciclaggio e per corsi di aggiornamento su profili tecnici dei fenomeni che possono formare oggetto di indagine.

Intensa è la collaborazione con gli organi di polizia, soprattutto con la Guardia di finanza, e con l'Ufficio del Commissario antiracket e antiusura.

La Direzione investigativa antimafia viene regolarmente informata delle situazioni di grave irregolarità gestionale che emergono presso gli intermediari operanti nelle regioni maggiormente interessate dalla criminalità organizzata. Sono in corso contatti per sviluppare proficuamente la collaborazione con la Direzione nazionale antimafia

per approfondire la conoscenza delle tecniche del riciclaggio e per lo scambio di informazioni.

Sulla base della legislazione vigente l'Autorità giudiziaria informa il Governatore della Banca d'Italia, per le iniziative di competenza, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che vicende di riciclaggio abbiano coinvolto banche.

Sempre più frequenti risultano i casi venuti all'attenzione della Banca Centrale di possibili truffe o fatti di riciclaggio connessi con organismi esteri insediati in paesi privi di affidabili controlli; essi sono oggetto di scambi di informazioni con Autorità nazionali ed estere.

L'attuale disciplina antiriciclaggio non è ancora il frutto di un intervento normativo organico rispondente a una logica unitaria. Essa si è stratificata nel tempo come sottolineato nella Relazione all'Assemblea della Banca d'Italia sull'attività di vigilanza, il 31 maggio 1996.

Il Gafi ha individuato le sole lacune del sistema normativo adottato in Italia nella carenza di una piena riservatezza delle segnalazioni e nella mancata previsione di un organismo che le accenti. La collaborazione attiva richiesta agli intermediari non è coperta da una tutela adeguata della segretezza della segnalazione delle operazioni sospette. Ciò comporta pericoli evidenti per l'incolumità degli operatori e l'insorgere di remore a una collaborazione incondizionata.

L'occasione per porre rimedio a queste carenze è rappresentata dalla delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che detta i criteri per completare il recepimento della direttiva comunitaria n. 308 del 1991 in materia di antiriciclaggio. La direttiva, pur ritenendo che il fenomeno del riciclaggio debba essere combattuto in primo luogo con strumenti penali, sottolinea il ruolo fondamentale della collaborazione del sistema finanziario e delle Autorità di vigilanza.

La funzione di indirizzo in materia di antiriciclaggio è una prerogativa del Governo; in una visione strategica essa si pone su un piano prettamente finanziario; è naturale che il ruolo centrale venga affidato al Ministro del tesoro.

Secondo gli orientamenti che si vanno delineando, la scelta di fondo è quella, corretta, di tenere distinta l'area dei controlli finanziari da quella dell'azione investigativa, assicurando però il necessario coordinamento. All'Ufficio italiano dei cambi verrebbero affidati l'analisi finanziaria e il controllo amministrativo per la prevenzione del riciclaggio. Viene in tal modo valorizzato il contributo del sistema finanziario alla lotta al riciclaggio.

Viene così rispettata la distinzione tra l'attività amministrativa e quella investigativa. Non deve esserci al riguardo commistione di ruoli.

Le segnalazioni delle operazioni sospette destinate agli organi investigativi transiterebbero attraverso l'Ufficio italiano dei cambi che ne curerebbe l'esame tecnico e l'arricchimento delle informazioni, con l'ausilio delle Autorità di vigilanza di settore, al fine dell'immediata trasmissione. Verrebbe garantita la riservatezza delle fonti della segnalazione anche nel corso delle eventuali indagini penali.

La medesima logica di coordinamento tra funzioni diverse verrebbe affermata con riguardo agli elementi rilevanti emersi dalle analisi statistiche svolte dall'Ufficio italiano dei cambi.

La redazione del testo unico previsto dalla legge n. 52 del 1996 permetterà di perseguire l'obiettivo di privilegiare la prevenzione rispetto agli strumenti repressivi, riservando le sanzioni penali alle condotte effettivamente devianti rispetto alle normali prassi operative. È anche necessario individuare altre attività alle quali estendere gli obblighi anti-riciclaggio; tra di esse si segnalano quelle di trasporto di valori, di recupero crediti e anche alcune attività professionali che intervengono in occasione di varie forme di circolazione della ricchezza mobiliare e immobiliare.

L'acquisizione da parte della criminalità organizzata di strumenti di controllo della finanza è di particolare gravità in quanto può divenire una sorta di moltiplicatore della forza dei soggetti criminali e di conseguente inquinamento dell'economia.

Si ha fiducia di ritenere che, nel caso di creazione di nuove banche o di acquisto di istituti esistenti, l'azione di prevenzione sia efficace.

Più problematica appare l'intercettazione di capitali illeciti nella fase di ordinaria gestione. La criminalità non può di fatto evitare, nella generalità dei casi, di passare attraverso i normali canali finanziari; il sistema dei pagamenti e trasferimenti gestiti dalle banche si pone al riguardo come una naturale via per la circolazione anche di fondi illeciti. Essi sono una quota molto piccola del totale dei flussi transitati per il tramite delle banche; pertanto la loro individuazione appare per più versi difficoltosa.

È fondamentale la collaborazione degli intermediari e degli addetti alle operazioni. Le segnalazioni di casi sospetti sono in aumento. È necessario garantire meglio la sicurezza e la tutela dei segnalanti.

Gli spostamenti di fondi facenti capo ad attività illegali assumono valore assoluto non indifferente e tendono a concentrarsi in particolari regioni, aree o intermediari. Presso l'Ufficio italiano dei cambi sono in atto approfondimenti, per più versi promettenti, basati essenzialmente su metodi statistici, per l'individuazione di «grumi» di capitali illeciti che tendano a spostarsi sistematicamente da precise zone verso altre.

Il sistema bancario italiano ha acquisito piena coscienza della necessità di svolgere un'azione intensa e costante per l'individuazione e l'eliminazione di questi fenomeni patologici, accettandone gli oneri.

Il Gafi ha riconosciuto la legislazione italiana adeguata. È necessario, da parte della comunità internazionale, evitare qualsiasi forma di tolleranza, anche tacita, verso quei centri finanziari e quelle banche internazionali che per finalità di puro profitto operano in condizioni di non perfetta trasparenza; questi atteggiamenti alterano le regole della corretta concorrenza; attraverso la circolazione di denaro di provenienza illecita, lo stesso ordine economico internazionale.

Deve diffondersi e rafforzarsi, anche al di fuori della cerchia dei paesi più sviluppati, la consapevolezza della grave insidia che può derivare, ai benefici della liberalizzazione commerciale e finanziaria, dalla diffusione di forme di criminalità economica.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi rimangono attivamente impegnati, al fianco delle Autorità dello Stato, nel fornire la collaborazione necessaria per prevenire e combattere fenomeni di criminalità finanziaria, al servizio del bene della nazione e della comunità internazionale.

Il senatore GRECO, premesso che il tema del riciclaggio è stato individuato come uno degli oggetti dell'inchiesta ai quali la Commissione dovrà dedicare un prioritario impegno, secondo le linee programmatiche tracciate dal Presidente, rileva che il fenomeno si sviluppa in zone geografiche lontane da quello di tradizionale insediamento mafioso. Ricordata anche la recente denuncia del presidente Violante sulla gravità del fenomeno, chiede se le difficoltà di colpire il circuito del denaro sporco che inquina l'economia legale possano essere causate da difficoltà tecniche, da carenze nella legislazione o da uno scarso impegno istituzionale o politico e, dunque, quali migliori collegamenti debbano instaurarsi fra i diversi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata nelle sue diverse manifestazioni.

Il deputato BORGHEZIO, dopo aver osservato che le rivelazioni dei collaboratori di giustizia sono carenti sul tema del rapporto tra mafia e banche, chiede di conoscere se l'attività di vigilanza della Banca d'Italia si sviluppi autonomamente in occasione di talune specifiche vicende, come ad esempio quello dello scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia, che possono essere il sintomo di un più ampio fenomeno collegabile all'attività finanziaria mafiosa e se siano emersi elementi che facciano pensare ad inquinamenti mafiosi nel dissesto di istituti di credito meridionali.

Il senatore MUNGARI, rilevato che uno dei fattori negativi che pregiudicano lo sviluppo del Mezzogiorno, e in particolare della Calabria, va ricercato oltre che nella inadeguatezza delle infrastrutture, nell'elevato livello dei tassi d'interesse praticati dalle banche, un fenomeno che dà alimento all'usura, sollecita il parere del governatore Fazio in ordine alle misure che potrebbero essere adottate per consentire la ripresa dell'economia nelle zone del Sud che soffrono di condizioni di sottosviluppo per mancanza di investimenti e, conseguentemente, di una grave disoccupazione.

Il senatore NOVI invita a fornire elementi di informazione sui collegamenti tra attività finanziarie della mafia e taluni paesi dell'est europeo nell'attuale contesto di mercato globale che rende oggettivamente più agevole il fenomeno del riciclaggio il quale, purtroppo, porta dietro di sé il terrorismo mafioso. Suscita allarme – nota infine il senatore Novi – anche la lamentata carenza nelle segnalazioni, da parte degli operatori, perchè essa può indicare inadeguatezze legislative o di volontà politica.

Il dottor FAZIO, ricordato che l'attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno del riciclaggio è posta in essere dalla Banca d'Italia

quale autorità destinata alla vigilanza del sistema bancario e dall'Ufficio italiano dei cambi, fa presente che essa risulta efficace allorchè i capitali di provenienza illecita tendono a entrare nel sistema finanziario: è sufficientemente agevole individuare la banca o la società finanziaria della quale la mafia cerca di impadronirsi per disporre della struttura di appoggio al riciclaggio dei capitali. Più difficile risulta il controllo antiriciclaggio nell'ordinaria gestione, essendo la segnalazione degli operatori e degli intermediari l'unico strumento disponibile la cui efficacia è compromessa anche dagli impliciti elementi di pericolosità che reca con sè. Se vi è stato infatti un aumento delle segnalazioni, tuttavia nelle zone particolarmente a rischio questo è un atto che risulta pericoloso per gli operatori e gli intermediari chiamati, dall'attuale normativa, a una collaborazione attiva al riguardo. L'attività di vigilanza della Banca d'Italia si sviluppa attraverso un'intensa collaborazione con l'Autorità giudiziaria: allorchè è segnalato un fatto criminoso, pieno e completo è l'apporto di consulenza tecnica assicurato dagli ispettori della Banca d'Italia all'Autorità giudiziaria. All'Autorità giudiziaria giungono d'altra parte, per iniziativa degli organismi della vigilanza, sistematiche segnalazioni quando le operazioni di credito non siano state correttamente eseguite dalle banche. Rilevato quindi che la crisi dei sistemi bancari, intesa come cambiamento rispetto al passato, è fenomeno generalizzato, dovuto alla globalizzazione dell'economia che ha sconvolto il precedente sistema su scala internazionale, osserva che la crisi del sistema creditizio nel meridione è da collegare alla circostanza che l'economia del Mezzogiorno è ferma ai livelli del 1991. La crisi delle banche riflette la crisi dell'economia meridionale, fondata tradizionalmente sul commercio, sull'edilizia e sui lavori pubblici. Il dottor Fazio segnala inoltre l'alto costo del lavoro per addetto, superiore alla media nazionale, registrato, soprattutto in passato, nelle banche del Mezzogiorno che necessariamente dovranno procedere ad una riduzione del costo del lavoro se si intende davvero evitare di perpetuare l'attuale grave situazione di crisi.

Ricordato poi come il livello del rapporto tra sofferenze e impieghi sia attorno al 22-23 per cento nel Sud, a fronte di un 8-9 per cento al Nord, fa presente che la Banca d'Italia intende incoraggiare la presenza di istituti del Nord nel Sud del paese al fine di aumentare il livello di efficienza del sistema nel suo complesso e, altresì, suggerire una particolare prudenza nella concessione del credito tenuto conto che spesso è meglio negare il credito piuttosto che concederlo a tassi troppo elevati. Il dottor Fazio ribadisce, in conclusione, che se la riduzione del costo del lavoro nel sistema bancario è nell'interesse generale, tuttavia non si esce dal risanamento delle banche del Sud se non si risana l'economia meridionale.

Il deputato LUMIA si domanda se non sia insufficiente affidarsi alla capacità di autoregolamentazione dei singoli Stati in presenza di una globalizzazione dell'economia, e se non debba essere rivisto il sistema di erogazione del credito, oggi erogato su base patrimoniale, per cercare di interrompere un circuito negativo che alimenta l'usura. Il deputato Lumia chiede infine quale valutazione si possa dare della presenza di

istituti di credito nel Mezzogiorno che attualmente raccolgono il risparmio al Sud e lo utilizzano per investimenti nel Centro e nel Nord del paese.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver proposto che la Commissione proceda all'audizione del Ministro del tesoro per approfondire le linee di indirizzo e di coordinamento che il Governo intende seguire, si domanda quali misure siano imposte dalla dimensione dello scarto tra l'acuta consapevolezza del fenomeno del riciclaggio, e dunque il livello dell'obiettivo, e le capacità e i mezzi per raggiungerlo. Ritiene che, al riguardo, siano necessari la stretta collaborazione fra le banche centrali dei paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo e un rapporto, da instaurare, tra la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Direzione nazionale antimafia – in ipotesi accentrando in quest'ultima struttura l'informatizzazione dei dati – allo scopo di risolvere la contraddizione tra la velocità nella movimentazione dei capitali, la minore rapidità dei controlli e l'assoluta lentezza delle indagini giudiziarie.

Il senatore CURTO, rilevato che se le banche nel meridione avessero concesso il credito a seguito di analisi più accurate non si sarebbero create le condizioni delle attuali, rilevanti sofferenze e ricordato che i tassi sui depositi risultano più remunerativi al Nord rispetto al Sud, esprime la convinzione che al risanamento dell'economia meridionale debba contribuire in modo importante il credito: oggi il costo del denaro è penalizzante per l'economia del Mezzogiorno. Il senatore Curto chiede poi quali misure si possano adottare per porre rimedio a talune anomalie bancarie, come, ad esempio, la commutazione di scoperti di conto corrente in operazioni di mutuo e quale sia il livello di collaborazione degli organi di vigilanza con l'Autorità giudiziaria, in particolare sotto il profilo del segreto bancario, e se, infine, la Banca d'Italia abbia effettuato tutti i controlli possibili sul Banco di Napoli.

Il senatore VERALDI, rilevato che il costo del denaro frena lo sviluppo economico del Mezzogiorno e, con esso, la crescita civile perchè la criminalità sfrutta le condizioni di sottoccupazione, fa presente che all'abbattimento del costo del lavoro nel sistema bancario meridionale non ha fatto seguito una riduzione del costo del denaro e dunque l'imprenditore meridionale è costretto a ricorrere all'usura. La presenza di istituti di credito del Nord nel Mezzogiorno non ha posto rimedio alla situazione: la scelta di ridurre gli impieghi verso la clientela e di spostare la raccolta diretta verso la raccolta indiretta determina un drenaggio del risparmio del Sud che finisce per arricchire la parte economicamente più forte del paese e, inoltre, cita al riguardo il caso della Cariplo, si sono poste le condizioni di una svendita di alcune Casse di risparmio.

Il dottor FAZIO, premesso che allorchè ha accennato alla scarsa collaborazione con la magistratura locale, ha inteso riferirsi ai centri finanziari *off-shore*, nota che il segreto bancario è, in Italia, superabile dall'Autorità giudiziaria alla quale la Banca d'Italia, con i suoi ispettori,

assicura piena collaborazione. Illustrate quindi le dimensioni dei movimenti internazionale di capitale che in un anno possono registrarsi – quasi venti volte il reddito nazionale italiano – per effetto della globalizzazione dell'economia, osserva come, in una tale situazione, sia facile riciclare alcuni miliardi di dollari: il solo punto di contrasto efficace resta il momento di passaggio dei capitali di provenienza illecita nel sistema finanziario. Si dichiara quindi favorevole a un coordinamento in senso unificante delle attività di autorità che possano, ciascuna per la propria parte, contribuire a contrastare la criminalità organizzata nelle diverse manifestazioni, a condizione che la vigilanza finanziaria resti distinta dall'attività investigativa e giudiziaria. La commistione di tali funzioni nuocerebbe a una collaborazione proficua cui la Banca d'Italia assicura il proprio apporto con l'attività ispettiva che è vigilanza – chiarisce – e non gestione. Ricordato poi che altre banche centrali non hanno compiti di vigilanza e talune sono dotate di minori poteri di quelli riconosciuti alla Banca d'Italia, fa presente che si sta sviluppando nel Comitato di Basilea la ricerca di una più adeguata collaborazione internazionale.

Sottolineata successivamente l'opportunità di una modifica alla legge sull'usura, con particolare riguardo al «tasso-soglia», richiama l'esigenza che si diffonda, nella società, il convincimento che è pericolosissimo uscire dal circuito legale e ricorrere all'usura. Espresso inoltre favore all'adozione di criteri che privilegino, nella concessione del credito, la capacità di reddito del richiedente rispetto alle garanzie patrimoniali, manifesta perplessità in ordine alla possibilità che nel Sud possa spesso rintracciarsi tale condizione. Ribadito quindi che l'alternativa alla riduzione del costo del lavoro nel sistema bancario è la liquidazione di alcuni istituti di credito, fa presente che un'azienda di credito non può produrre per troppo tempo in perdita, perchè verrebbe meno l'elemento fondamentale della fiducia. Nel caso degli istituti di credito meridionali la fiducia non si è persa – e i depositi non sono diminuiti – anche per l'attenta opera di vigilanza della Banca d'Italia, ma resta la necessità, imposta dalla concorrenza internazionale, di ridurre il costo del lavoro. Riaffermato che è compito della Banca d'Italia, in sede ispettiva, verificare la correttezza delle procedure nell'erogazione del credito, dichiara di non ritenere che il problema dell'economia del Sud vada ricercato solo nel livello del costo del denaro, ma piuttosto nella carenza delle infrastrutture, nelle condizioni del tessuto produttivo come storicamente determinatosi e nelle disfunzioni della pubblica amministrazione che – rileva – non hanno consentito l'impiego di 30 miliardi di stanziamenti comunitari erogati a fondo perduto.

La deputata NAPOLI chiede quindi se la presenza, incoraggiata dalla Banca d'Italia, di istituti di credito del Nord nel Mezzogiorno non faciliti il riciclaggio dei capitali della mafia dalle zone di tradizionale insediamento agli investimenti nelle regioni più sviluppate del paese.

Il deputato MANCUSO, apprezzata la chiarezza della relazione introduttiva del governatore Fazio, fa presente che è in gioco la sicurezza

dello Stato se nei centri finanziari *off-shore*, sui quali nulla possono la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o la magistratura, si insinuano personalità del potere e chiede se risulti alla Banca d'Italia un flusso di capitali verso il Costa Rica, se vi siano movimentazioni da parte della società Sidema, del gruppo Zeta, e se i soci di questa società abbiano domicilio fiscale in Italia, se siano reddituari in senso tributario e, inoltre, se questa società abbia traffici mobiliari in Italia, eventualmente collegati all'utilizzazione di fondi di ritorno dai centri *off-shore*.

Il deputato VENETO, osservato come la stagnazione rappresenti la condizione ottimale per i traffici della finanza criminale che finisce per rafforzare l'economia del Nord, criminalizzandola, e per indebolire quella meridionale, segnala i ritardi del sistema bancario italiano che non ha dato seguito all'invito, espresso dal Governatore, di privilegiare la formazione e l'informatizzazione. Il deputato Veneto si chiede se, con l'attuale normativa, sia possibile incrementare ulteriormente l'attività di controllo e di vigilanza o se siano invece necessarie modifiche degli attuali strumenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio.

Il dottor FAZIO, chiarito che l'attività di vigilanza della Banca d'Italia è molto incisiva e ha dato proporzionati ed apprezzabili risultati, ribadisce che la crisi di altri ordinamenti bancari è dovuta alla rottura degli equilibri del vecchio sistema sottoposto alla pressione della competizione globale. La stagnazione – prosegue – è certamente una condizione che alimenta fenomeni di economia non sana; oggi peraltro questa è più conosciuta nelle manifestazioni illecite essendosi precisata un'adeguata strategia di collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Dichiarato poi che l'attività finanziaria dei centri *off-shore* può alterare i dati dell'economia legale, conferma che, grazie all'attività di controllo della Banca d'Italia, non c'è stata diminuzione dei depositi non essendo venuta meno la fiducia e nota, replicando a una specifica osservazione del senatore Curto, che i tassi sui depositi sono sostanzialmente parificati in tutto il paese.

Interviene quindi il senatore DIANA che pone quesiti sulla mancata attuazione dell'archivio dei conti e dei depositi, previsto dalla legge n. 413 del 1991, sulle indagini dell'Autorità giudiziaria in ordine a manovre speculative contro la lira, e sulle condizioni di imprese del Sud che, in mancanza di liquidità, non sono in grado di far fronte ai loro impegni e possono costituire terreno di espansione delle attività finanziarie criminali.

Il senatore CENTARO chiede se la Banca d'Italia abbia condotto un monitoraggio degli sportelli nelle zone più depresse e se abbia compiuto una valutazione del fenomeno, contraddittorio, del moltiplicarsi di sportelli in zone a economia debole, se sia effettuato un controllo specifico sugli istituti di credito che operano anche nel settore delle riscossioni esattoriali. Inoltre il senatore Centaro segnala l'opportunità che sia modificato il concetto di persona meritevole di credito, privilegiando la

capacità progettuale rispetto alle garanzie patrimoniali: il credito erogato con questi criteri potrebbe dare un decisivo impulso alla rinascita economica del Sud.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, premesso che il sistema del credito ha gravissime responsabilità di omissione nelle difficoltà economiche del Sud, penalizzato dal livello dei tassi di interesse, uno dei più forti fattori del sottosviluppo, invita il governatore Fazio ad indicare quali misure, anche di carattere legislativo, possano immaginarsi per colpire la connessione fra segmenti del mondo bancario lecito e del mondo, per così dire, bancario illecito.

Il dottor FAZIO, precisato che ogni ipotesi di collusione fra sistema bancario e attività finanziarie illecite, emersa dall'attività di vigilanza, è segnalata all'Autorità giudiziaria, ribadisce la necessità di una revisione della legge sull'usura per la parte che attiene ai punti di contatto con il sistema bancario. Dichiaratosi d'accordo su criteri di erogazione del credito che privilegino la progettualità, dichiara di ritenere, tuttavia, che nessun sistema bancario può determinare lo sviluppo economico. Segnala poi le condizioni particolarmente difficili del Mezzogiorno dove, anche per la lentezza dei tempi della giustizia, il recupero delle sofferenze finisce per dipendere dalla volontà del debitore.

Precisato poi, riguardo alle indagini dell'Autorità giudiziaria relative a manovre di speculazione contro la lira, che con gli strumenti oggi disponibili nessuno da solo è in grado di mettere in crisi la moneta, invita il dottor Ciampicali a fornire una risposta al quesito del senatore Diana sull'attuazione della legge n. 413.

Il dottor CIAMPICALI fa presente che il decreto di attuazione inteso a realizzare l'archivio dei conti e dei depositi previsto dalla legge n. 413, dopo difficoltà dovute anche alla valutazione dei costi, particolarmente elevati, sembra, da informali notizie, di nuovo all'attenzione del Governo nel quadro degli adempimenti di attuazione della direttiva comunitaria in materia.

Il presidente DEL TURCO ringrazia il governatore Fazio per il contributo straordinario assicurato ai lavori della Commissione che non può limitare il proprio orizzonte a fenomeni specifici, ad esempio il riciclaggio, senza valutare il contesto più generale entro il quale si determinano e anche in tal senso l'audizione del Governatore si è rivelata di particolare aiuto alla Commissione.

Il Presidente dichiara quindi conclusa l'audizione.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B53<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 28 febbraio 1997, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: Audizione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura,

professor Carlo Federico Grosso, e dei consiglieri dottor Sergio Lari, dottor Libertino Alberto Russo e dottor Claudio Castelli.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI chiede che i commissari siano messi in grado di consultare, prima dell'effettuazione del sopralluogo conoscitivo in Calabria, i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nelle passate legislature.

Il Presidente DEL TURCO assicura al senatore Lombardi Satriani che, non appena approvato il Regolamento interno, proporrà alla Commissione di approvare una delibera intesa ad acquisire i documenti raccolti dalla Commissione nelle due precedenti legislature.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

26<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**(2071) *Interventi urgenti per l'economia***

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto del disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Su richiesta del senatore MAGGIORE, l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1924) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1469) Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1470) Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1497) Partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (IDB)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1498) Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1499) Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1500) Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1870) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1951) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1958) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(2131) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1967) Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore BESOSTRI, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

**(1368) MAGNALBÒ ed altri - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA dopo aver illustrato il disegno di legge, propone un parere favorevole, rilevando tuttavia la necessità di fare salve le

specifiche competenze delle regioni autonome e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sottocommissione concorda.

**(2076) BUCCI ed altri. – Nuove norme per il settore lattiero-caseario**  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del disegno di legge, senza formulare rilievi, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

**(64) NAPOLI Roberto ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(149) GIOVANELLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(422) BORTOLOTTO ed altri – Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di rinviare, in assenza della relatrice designata, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

**45<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(1388) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Nuovo parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore RIPAMONTI, ricordando che nella seduta dello scorso 4 febbraio la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 12.3, concernente una proroga dei termini per la costituzione di nuove province. Analoghe proroghe di termini sono contenute negli emendamenti 4.0.2, 12.2, 12.4: si tratterebbe, pertanto, di estendere anche a tali emendamenti il suddetto parere contrario.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.0.2, 12.2 e 12.4.

**(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo proposto dal Comitato ristretto ed emendamenti: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il relatore MORANDO ricorda che si tratta del testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 954, finalizzato all'istituzione delle sezioni stralcio, con nomina di giudici onorari, per la definizione del contenzioso civile pendente, già esaminato dalla Sottocommissione, la quale aveva deliberato di acquisire il parere del Ministero delle finanze sugli articoli 13 e 14 del testo, che prevedono agevolazioni fiscali. In data 24 febbraio è pervenuta una nota del Ministero delle finanze, nella quale si chiarisce che, in relazione all'articolo 13, risultano congrue le stime elaborate dal Ministero di grazia e giustizia, mentre l'articolo 14 potrebbe comportare una rilevante perdita di gettito, di difficile quantificazione.

Sono stati trasmessi inoltre numerosi emendamenti allo stesso testo, tra i quali i seguenti 9.4, 10.2, 10.3, 10.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.8 comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti. In relazione all'articolo 14 del testo, prende atto dell'avviso negativo fornito dalle Finanze. Propone infine la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria del provvedimento: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, ad eccezione che sul comma 2 dell'articolo 14, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria nei termini prospettati dal rappresentante del Tesoro. Esprime

quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 9.4, 10.2, 10.3, 10.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.8, per i quali il parere è contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(1469) Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il provvedimento concerne l'autorizzazione alla corresponsione del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione nella Banca asiatica di sviluppo. Segnala che, in attuazione dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, viene utilizzato per la copertura finanziaria il fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro relativo al triennio 1996-1998; il provvedimento tuttavia non appare nell'elenco degli slittati. Appare opportuno, infine, che il Tesoro fornisca chiarimenti sul funzionamento del meccanismo previsto dall'articolo 2, anche in relazione a quanto indicato nella relazione tecnica con riferimento alla utilizzazione del capitolo 8325 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria del provvedimento con riferimento al bilancio triennale 1997-1999. In relazione poi al funzionamento del meccanismo di cui all'articolo 2, segnala che il passaggio dei finanziamenti attraverso un conto di tesoreria consente la necessaria flessibilità nel far fronte alle richieste di incasso delle *promissory notes* che di norma vengono utilizzate in un arco temporale superiore ai cinque anni. In assenza di tale meccanismo, le norme di contabilità di Stato in materia di impegnabilità comporterebbero lunghe procedure collegate all'eventuale ricorso alla riscrittura dei residui passivi perenti non compatibili con gli impegni internazionali assunti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**(1470) Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento concerne l'autorizzazione alla corresponsione del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione nel Fondo africano di sviluppo. Segnala che, in attua-

zione dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, viene utilizzato per la copertura finanziaria il fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro relativo al triennio 1996-1998; il provvedimento tuttavia non appare nell'elenco degli slittati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria con riferimento al triennio 1997-1999.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**(1497) Partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (IDB)**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento concerne l'autorizzazione alla corresponsione del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione nella Banca interamericana di sviluppo. Segnala che, in attuazione dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, viene utilizzato per la copertura finanziaria il fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro relativo al triennio 1996-1998; il provvedimento tuttavia non appare nell'elenco degli slittati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria con riferimento al triennio 1997-1999.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**(1498) Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento concerne l'autorizzazione alla corresponsione del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione nella Banca asiatica di sviluppo. Segnala che, in attuazione dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, viene utilizzato per la copertura finanziaria il fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro relativo al triennio 1996-1998; il provvedimento tuttavia non appare nell'elenco degli slittati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria con riferimento al triennio 1997-1999.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**(1499) Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento concerne l'autorizzazione alla corresponsione del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione nella Banca di sviluppo dei Caraibi. Segnala che, in attuazione dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, viene utilizzato per la copertura finanziaria il fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro relativo al triennio 1996-1998; il provvedimento tuttavia non appare nell'elenco degli slittati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria con riferimento al triennio 1997-1999.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**(1500) Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento concerne l'autorizzazione alla corresponsione del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione nella Global Environment Facility. Segnala che, in attuazione dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, viene utilizzato per la copertura finanziaria il fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro relativo al triennio 1996-1998; il provvedimento tuttavia non appare nell'elenco degli slittati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria con riferimento al triennio 1997-1999.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**(1870) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica della Convenzione sull'aiuto alimentare siglata nel 1995. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare poichè all'onere finanziario previsto dall'articolo 4 in 70 miliardi per il triennio 1997-1999, si provvede mediante riduzione dell'accantonamento del Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo-quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, da cui non derivano oneri finanziari. Dichiaro di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1924) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo tra Unione europea e Regno del Marocco da cui deriva un modesto onere finanziario la cui copertura è affidata al fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri. Dichiaro di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1951) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo con l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato,

concernente l'aggiornamento «dell'accordo di sede» risalente al 1967. Dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1958) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'accordo relativo alla sede della Fondazione europea per la formazione professionale. Dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo europeo istitutivo di un'Associazione con la Repubblica di Lituania. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1718) *FOLLIERI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 159, concernente attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale***

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto ad attribuire a taluni soggetti il titolo onorifico di sottotenente. Su analoghi disegni di legge, già esaminati dalla Sottocommissione, il nulla osta fu condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che le promozioni conferite non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli eventi in relazione ai quali sono conferite le promozioni stesse.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia specificato che le promozioni conferite non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli eventi in relazione ai quali sono conferite le promozioni stesse.

**(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che nella seduta dell'11 febbraio scorso la Sottocommissione ha espresso parere contrario sull'articolo 4 del provvedimento. È pervenuta successivamente una nota del Ministero del tesoro in cui, ad integrazione delle precedenti informazioni fornite sul provvedimento, si precisa che gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 4 rientrano in quelli complessivi del provvedimento, la cui copertura viene riferita agli accantonamenti in tabella A della legge finanziaria per il 1997. Alla luce di tali chiarimenti potrebbe essere espresso parere di nulla osta anche sull'articolo 4.

La Sottocommissione esprime quindi, a revisione del parere precedentemente formulato, parere di nulla osta sull'articolo 4 del disegno di legge in titolo.

**(2076) BUCCI ed altri: Nuove norme per il settore lattiero-caseario**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che si tratta di un disegno di legge in materia di quote-latte, analogo a quelli già esaminati dalla Sottocommissione nella seduta dell'11 febbraio. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge volto a modificare la legge n. 549 del 1993 al fine di adeguare tale normativa agli indirizzi europei, superando anche una procedura di infrazione avviata dalla Commissione di Bruxelles. Per quanto di competenza, si segnalano le disposizioni di cui all'articolo 5, concernenti la continuazione delle spese connesse alle attività di cui alla Convenzione delle Nazioni unite del 1992 e di quelle previste dalla stessa legge n. 549 del

1993. Sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro chiarimenti sulla portata di tali disposizioni e sulla relativa norma di copertura, di cui al comma 3 dello stesso articolo, che si riferisce all'anno finanziario 1996.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sul provvedimento, a condizione che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata fissando la decorrenza dell'onere all'esercizio 1997, con l'imputazione della spesa al bilancio triennale 1997-1999.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Tesoro.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

23<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1592)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995:* parere favorevole;

**(1923)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996:* parere favorevole;

**(1924)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996:* parere favorevole;

**(1958)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(139)** *PIATTI ed altri: Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario:* parere favorevole;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1461)** *DE LUCA Athos: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti*

**(1801)** *PONTONE ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC):*

rinvio dell'emissione del parere;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(275) MARTELLI: Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI: Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali:** rinvio dell'emissione del parere.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**  
**Comitato per i pareri**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, le seguenti deliberazioni sugli atti di seguito indicati:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(60) Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 91/308/CEE recante disposizioni in materia di circolazione transfrontaliera di capitali»:** osservazioni favorevoli;  
(R144 003, C06<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(57) Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»:** osservazioni favorevoli con proposte di modifica.  
(R144 003, C11<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

(5<sup>a</sup> - Bilancio)

(6<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 16*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti per l'economia (2071).
- 

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

## II. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

*In sede deliberante*

## Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede referente*

## I. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1649).
- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado (1938).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

*Affari assegnati*

## Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

*In sede referente*

## Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).

- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458)

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo (1469).
- Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo (1470).

- Partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (I.D.B.) (1497).
- Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo (1498).
- Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (1499).
- Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (1500).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994 (1870).
- 

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia (2063) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron (2072).

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale delle Capitanerie di porto, in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 767, 1364 e 1415 recanti istituzione della Guardia costiera.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
  - Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie del Paese e sulle prospettive di adesione dell'Italia alla moneta unica europea.

Audizione del Ministro del Tesoro, Carlo Azeglio Ciampi.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
- PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1597).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

## III. Esame congiunto dei seguenti documenti:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

## IV. Esame del disegno di legge:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15,30*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sui problemi del *doping* nello sport e sulla riforma degli ISEF: audizione del presidente del CONI.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dal Ministero del tesoro nella società Autostrade Spa (n. 64).

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni:

- Audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141)
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).

- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).

*Procedure informative*

Interrogazione.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) (n. 25).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e

per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*Sui lavori della Commissione*

Richiesta di trasferimento di sede del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 16

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).
- NAPOLI Roberto ed altri. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. – Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).
- CENTARO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).

- SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).

VI. Esame dei disegni di legge:

- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- TOMASSINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (2051).

*In sede referente*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: audizioni dei Ministri dell'ambiente, dell'interno e dei lavori pubblici, del direttore generale dell'ASL 1 di Napoli e della commissione comunale di Napoli per gli interventi sulla sicurezza del territorio cittadino.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 8,30*

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (2051).
- Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).

- Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme costituzionali**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 10,30*

Determinazioni sull'organizzazione dei lavori.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 26 febbraio 1997, ore 19,45*

Comunicazioni del Presidente.





